Digitized by the Internet Archive
in 2025

https://archive.org/details/deparochis0000mons

Mons. SALVATORE Dott. RAIA

De PAROCHIS

De Vicariis paroecialibus - De ecclesiarum Rectoribus

Esposizione di tutta la legislazione parrocchiale contenuta nel Testo del Codice del Dritto Canonico con l'aggiunta di quella dei canoni concernenti i Vicarii parrocchiali e i Rettori di chiese.

PREFAZIONE

DI

Mons. ALFONSO Dott: FERRANDINA

Can. della Metropolitana di Napoli.

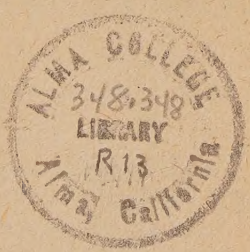

ROMA
DESCLÉE E C.I EDITORI PONTIFICI
Piazza Grazioli, 4 (Palazzo Doria)
1921

34708

Commissione Arcivescovile per la Revisione dei libri

Nihil obstat
SALVATOR Sac. LAZZARO
Censor Theologus

Imprimatur
ANTONIUS Can. LAVIANO
Vicarius Generalis

Neapoli, die 15 Augusti 1921.

PROPRIETÀ LETTERARIA

Tipografia Pontificia degli Artigianelli — NAPOLI

Eccellenza Reverendissima,

Incoraggiato dal lusinghiero favore, onde l' Episcopato ed il Clero accolsero il mio trattato " De Matrimonio „ nei ritagli di tempo che mi lasciarono liberi le non lievi occupazioni del mio ministero, attesi a lavorare attorno alla legislazione parrocchiale, contenuta nel Testo del Codice di D. C. la quale, fra tutte, mi si presentò la più importante, come quella che tutte le altre richiama e a tutte le altre si estende.

Il lavoro è completo. E poichè il " De Matrimonio „ mi onorai di dedicare all' Eminentissimo Arcivescovo nostro che si degnò di accettarne la dedica ; mi ascriverei a singolare onore, se l' Eccellenza Vostra, che oggi insieme con l' E.mo Prisco con attività sapiente e munifica governa la nostra illustre Archidiocesi, si degnasse consentire, che questo venisse fregiato del suo venerando Nome.

L' opera, lo so, è tutt' altro che meritevole di tanta degnazione. Tuttavia non dubito, che Vostra Eccellenza vorrà paternamente gradirla come un umile omaggio di devota servitù e di filiale ossequio.

In tale dolce lusinga mi prostro a baciarle il sacro anello, onorandomi di professarmi

S. Giorgio a Cremano, nel dì sacro al Nome di Maria del 1921.

Di Vostra Eccellenza Rev.ma
U.mo e Dev.mo Servitore e Suddito
Sac. Salvatore Raia
Cameriere Segreto di S. S.

A Sua Ecc.za R.ma
Mons. D. Michele Zezza di Zapponeta
Arcivescovo Coadiutore del Cardinale di Napoli

ARCIVESCOVADO
DI
NAPOLI

Napoli, li 13 Settembre 1921

Ill.mo e R.mo Monsignore,

Con la gentilissima sua lettera di ieri Ella mi ha offerta la dedica del suo nuovo trattato " De parochis „ *scritto secondo i canoni del vigente Codice di Dritto Canonico e di prossima pubblicazione.*

Ben volentieri l' accetto e vivamente ringrazio la sua cortesia per questo atto di omaggio filiale e devoto che ha voluto rendermi.

Di tutto cuore auguro al suo nuovo lavoro, utilissimo frutto del suo ingegno e dei suoi studi, la più larga diffusione e quello stesso lusinghiero favore dell' Episcopato e del Clero, che incontrò il suo trattato " De Matrimonio „.

Col più vivo ossequio affettuosamente La benedico.

Ill.mo e R.mo
Mons. SALVATORE RAIA
Cameriere Segreto di Sua Santità
S. Giorgio a Cremano

† MICHELE ARCIVESCOVO tit. di Ancira
Coadiutore del Cardinale Arcivescovo di Napoli

PREFAZIONE

Non certo per alcun nostro merito scientifico o per alcun nostro titolo accademico — che non abbiamo e che non meritiamo — ma, forse, per avere anche noi tentato qualche lavoro di commento (1) *ad una parte del* Codice di Dritto Canonico, *ci si chiede una parola d' introduzione a questo lavoro, scritto da un ben distinto prelato del clero di Napoli, del quale la versatilità dell' ingegno è pari all'operosità commendevolissima nel ministero ecclesiastico che esercita nel popolo.*

E non ci siamo potuti negare al premuroso, e, per noi, onorevole invito, sia perchè avendo letto il lavoro da capo a fondo, non riusciva difficile — come non sarebbe riuscito difficile a qualunque altro studioso — di darne a larghe linee, almeno un giudizio bibliografico ; sia perchè l'argomento del libro, per sè stesso, è di tanta importanza e di tanta utilità al clero, che niuno potrebbe disinteressarsene e farne a meno di acquistarlo.

L'una e l'altra dote di questo lavoro, cioè l' importanza scientifica e la sua pratica utilità si desumono dall'argomento medesimo preso a trattare, cioè del "Parroco secondo il nuovo Codice di Dritto Canonico.„

Il parroco è il vero sacerdote del popolo, è il primo tra i sacerdoti, è quello che è più conosciuto, ed è spessissimo consultato da persone d'ogni partito, d'ogni setta, d'ogni culto. E' il padre, la guida, il consigliere dei fedeli che ripongono in lui ogni fiducia, e vanno da lui per tutti i bisogni e per tutti i dubbi, nella buona e nell'avversa fortuna. È l' anima, il centro direttivo, il giudice inappuntabile ed inappellabile di quanto si fa a bene spirituale e sociale del popolo, affidato alle sue cure. Il parroco ci rigenera nelle acque della salute, ci rende figliuoli di Dio ed eredi del cielo, ci dà per la prima volta in cibo dell'anima le carni immacolate di Gesù. C' insegna la dottrina del Vangelo, c' incorag-

---

(1) *Le Suore nella Nuova Legislazione Canonica* (Con la traduzione dei canoni ed una lettera del Cardinal Sili) L. 5.50.

gia nelle ansie della vita, ci assiste nelle infermità, ci allevia i più aspri dolori, ci reca in estremo conforto, nelle ultime ore della vita, Gesù Cristo come viatico per poter passare, nel bacio della fede, da questa all'altra vita.

Nel regime delle anime la persona del parroco è indispensabile. La Chiesa se l'ha onorato di privilegi, l'ha pure caricato di doveri, e se da una parte mette, spesso, a sua disposizione dei grandi mezzi di fortuna, gli ha, nel medesimo tempo, imposto l' obbligo di versarne almeno la terza parte a favore dei diseredati. Onde il parroco ha una doppia missione l'una spirituale, temporale l'altra; è riconosciuto da tutti gli enti; è in contatto con tutte le autorità; la sua forza morale niuno può contestargli; è l'arbitro di tutte le contese; è il moderatore di tutte le sane energie individuali dei suoi filiani, che dipendono da lui in tutte le manifestazioni religiose, in tutte le sociali istituzioni a base confessionale.

Un libro, dunque, che parli del parroco, non in una forma apologetica o encomiastica, ma secondo i canoni della Chiesa, che, ripristinati e completati si leggono nel Codice di Dritto Canonico *nel capitolo IX della prima parte,* De Clericis, *era necessario e possiamo dire, anche richiesto da molti.*

L'autore, nel darlo alle stampe, s'è trovato in una condizione favorevole, nel senso che non fu da altri prevenuto. Anche un'altra volta il Raia può dire d'aver fatto bene e presto. Ricordiamo che l'altro suo lavoro De Matrimonio *(Breve esposizione dei canoni matrimoniali del nuovo codice di Dritto Canonico) fu uno dei primi del genere ed ebbe una favorevolissima accoglienza: dopo di lui quanti altri hanno sfruttato quel tema!*

Sui Parroci secondo il nuovo Codice non si ha, per ora, altra pubblicazione che questa del Raia. Si sa che le opere del Badio, del Cocchi, del Laurentius, del Solieri, Bargilliart, del Sinopoli di Giunta, del Ferrares sono delle Istituzioni di dritto Canonico *secondo il nuovo Codice, delle quali il trattato o meglio il capitolo che tratti dei parroci, non forma che una ben piccola parte. E' vero pure che il De Alexandris ed il Capitani con il loro* Deo et Caesari *ed il d'Angelo con la sua* Nomina del Parroco *(Esame e Concorso) si sono trattenuti sull'argomento svolto da Mons. Raia, ma i due primi scrittori sono tutti intesi, nelle loro pagine, a rendere facile il confronto fra il Codice di Dritto Canonico e quello di Dritto italiano in rapporto non solo ai parroci ma anche ai semplici sacerdoti; ed il d'Angelo poi non ha fatto che commentare solo largamente alcuni dei canoni che riguardano i parroci, cioè quelli che trattano della nomina, dell' esame e del concorso di essi.*

Il lavoro del Raia è diviso in due parti. La prima espone i canoni del Cap. IX De Parochis, *e per la loro grande affinità,*

anche quelli del Cap. X de Vicariis paroecialibus, *e del Cap. XI* de Ecclesiarum Rectoribus. *La seconda parte commenta tutti gli altri canoni, riguardanti pure i parroci, ma che sono sparsi in tutto il testo del Codice.*

Il metodo seguito dall'autore è analitico, arricchendosi così, il lavoro, d'una svariata cultura: storico-canonica, teologico-morale, teologico-pastorale. Per la parte storico-canonica egli segue le orme dei ben noti canonisti Bouix, Soglia e Gennari; per la parte teologico-morale: il Ballerini, il Lehmkuhl, il Genicót, il d'Annibale, il Sebastiani; per la parte teologico-pastorale l'Antonelli, ed avremmo desiderato che non si fossero dimenticate le opere del Gemelli.

L'autore richiamando gl'importanti principii del dritto, li espone in una forma facile e convincente in modo che anche quelli che non sono versati profondamente in tali studi, si trovano ben volentieri nel campo delle scienze canoniche, e le apprende con facilità e con soddisfazione. Ogni parola dei canoni offre spesso all'autore dottrina non solo teoretica, ma anche pratica, e se spesso ha dovuto essere analitico, l'analisi non è a danno della brevità e della chiarezza, della sobrietà e della precisione.

L'esposizione di tutto il trattato non è fatta con semplici e categoriche affermazioni, ma mercè la genesi e lo svolgimento delle leggi attraverso le costituzioni, le decretali, i Concilii fino all'ultima espressione di esse. E' quindi lavoro comparativo che mette in rilievo la legge ultima e definitiva con le precedenti dalle quali proviene.

Nè è da omettersi che il lavoro è sommamente utile non solo ai parroci, ma a tutti i sacerdoti; sia perchè si occupa, oltre dei parroci, anco dei Vicari e dei Rettori che costituiscono la grande maggioranza del clero; sia perchè molto opportunamente, nell'esposizione dei canoni, v'ha una concisa e precisa esposizione di dottrina circa l'amministrazione dei sacramenti, esposizione che costituisce una piccola guida, un piccolo manuale, un vero vade-mecum *da tenersi presente e consultarsi in certi gravissimi casi, in cui anche il provetto teologo sente bisogno di consigliarsi.*

Tutte le questioni attinenti al trattato de Parochis *sono trattate, e nessuna ne è omessa. Abbiamo quindi potuto leggere ed ammirare, fra le altre, quelle del Parrochismo, dei Concorsi, dell'amministrazione dei Sacramenti, della procedura nella rimozione dei parroci, del dritto patronato etc. etc.*

Nella seconda parte del libro, in cui l'autore ha raccolti tutti gli altri canoni riguardanti i parroci, e che non sono sotto il capo IX del Libro II, ma, sparsi in tutto il testo del Codice, avremmo desiderato un accenno ai canoni del titolo XIX del libro II De fidelibus associationibus in specie, *perchè siamo convinti che è sulle spalle dei parroci che pesi specialmente l'obbligo dell'*Or-

ganizzazione ed azione religiosa-sociale. *Ciò ha fatto assai bene il compianto Cardinale Giorgio Gusmini nel suo lavoro:* La Parrocchia e la vita parrocchiale ai nostri giorni, *che, senza dubbio, è un pregevole commento ai canoni del capo IX libro II* de Parochis, *mentre l' autore non intese di fare altro che scrivere una* Lettera Pastorale *ai suoi diocesani. Ma qui non si tratta d' una lacuna nel lavoro del Raia: sarebbe stato un dippiù ma molto prezioso.*

Il Raia con questo secondo lavoro di commento al testo del Codice di Dritto canonico ha acquistato, dopo quello del De Matrimonio, *nuove benemerenze presso gli studiosi del dritto, e noi rilevandolo, ce ne congratuliamo vivamente con lui. Ogni parroco ed ogni sacerdote lo dovrebbe acquistare. Ci rendiamo mallevadori che tutti lo leggeranno con istruzione e con infinito diletto acquistando sempre maggior gusto ad apprendere le importanti discipline canoniche, che sono state sempre il migliore ornamento della cultura del ministro della Chiesa.*

Châteaubriand affermava che la critica ammirativa è la vera e l'onesta. Noi aggiungiamo che non deve stimarsi un uomo di animo bennato chi non ammira nulla e non loda nessuno. E' degno invece di altissima considerazione chi vorrebbe aver scritti tutti i libri che legge, fossero pure d'un amico.

La pubblicazione di Mons. Raia: ecco un libro che avremmo desiderato scriverlo noi, se avessimo avuto tempo sufficiente.

Mons. D.r Alfonso Ferrandina
Canonico della Cattedrale di Napoli

PARTE PRIMA

(Lib. II, *De Pers.*, Pars. 1.ª *De Clericis*, Tit. VIII, Cap. IX, Cod. Iur. Can.).

DE PAROCHIS. — (Caput IX. Cod. Iur. Can.)

Chi è il parroco — Chi sono ai parroci equiparati — Dei cappellani militari.

Can. 451. § 1. *Parochus est sacerdos vel persona moralis cui paroecia collata sit in titulum cum cura animarum sub Ordinarii loci auctoritate exercenda.*

§ 2. *Parochis aequiparantur cum omnibus iuribus et obligationibus paroecialibus et parochorum nomine in iure veniunt:*

1° *Quasi-parochi, qui quasi-paroecias regunt, de quibus in can. 216, § 3;*

2° *Vicarii paroeciales, si plena potestate paroeciali sint praediti.*

§ 3. *Circa militum cappellanos sive majores, sive minores, standum peculiaribus Sanctae Sedis praescriptis.*

I. Abbiamo in questo primo canone: *A)* la definizione del parroco; e *B)* quali chierici *a)* sono ai parroci equiparati con tutti i diritti e gli obblighi, e *b)* vengono compresi nel diritto col nome di parroci.

A) *Il parroco è quel sacerdote o persona morale — cui è stata conferita una parrocchia in titolo — insieme alla cura delle anime — sotto la dipendenza dell'autorità dell'Ordinario del luogo.*

Quattro cose occorre qui esaminare: *a)* il soggetto; *b)* la ragion formale del parroco; *c)* il fine; *d)* la soggezione all'autorità episcopale.

a) *Il soggetto* nel quale risiede l'essenza del parrocato, ossia l'officio parrocchiale, o è una persona fisica, e sarebbe un sacerdote, ovvero una persona morale. Per persona *fisica* s'intende la

persona individua, ossia l'uomo, il quale in virtù del battesimo nella Chiesa viene costituito persona, partecipando, per ciò, a tutti i dritti, e assoggettandosi, quindi, a tutti i doveri, salvo che al godimento dei dritti non vi sia nn ostacolo che di sua natura impedisce il vincolo della communione ecclesiastica (1), ovvero non osti una censura inflitta dalla Chiesa (Can. 87). Per persona *morale*, poi, s'intende una persona collettiva costituita dalla pubblica autorità, e si distingue in persona morale *collegiale* ed in *non collegiale*, come le chiese, i seminari, i beneficii. (Can. 99). Il N. Codice stabilisce, che la persona fisica dev'essere *un sacerdote:* si vedrà più innanzi, al can. 453, la differenza della nuova con l'antica disciplina circa la qualità del soggetto del parrocato.

b) *La ragion formale* del parrocato consiste in ciò, che la parrocchia viene conferita in *titolo*. Presso gli scrittori ecclesiastici sotto il nome di *Titolo* vengono le Chiese, così chiamate dai titoli ossia dai nomi dei Santi loro titolari. Epperò titolo d' ordinazione si dice la Chiesa alla quale nella sua ordinazione veniva il chierico ascritto, per poi esercitarvi gli uffici propri del suo ordine.

Fu antica disciplina della Chiesa, che nessuno ricevesse i sacri ordini senza il proprio titolo, ossia senza una Chiesa determinata alla quale prestasse servizio. Il Chierico, così ordinato, non poteva lasciare la sua Chiesa titolare; e se lo faceva senza licenza e testimoniale del suo Vescovo, non poteva essere da verun altro Vescovo ricevuto, e veniva costretto a far ritorno alla sua Chiesa: pena, per lui la privazione dell'uso degli ordini, e per il Vescovo che l'avesse ricevuto, la scomunica. Dovendo pertanto il Chierico in perpetuo servire alla sua Chiesa, acqui-

---

(1) Il fedele pel battesimo entra nella comunione con la Chiesa. In virtù di questa comunione partecipa alle pubbliche preghiere; ha il dritto di intervenire alla sinassi per l' offerta del divin sacrifizio e per la partecipazione della S. Comunione; ha il dritto ancora ai suffragi comuni, ecc. Ma vi son dei peccati, che impedendo il vincolo di questa ecclesiastica comunione, son causa che dei relativi benefici si vien privati.

stava, così, anche il dritto di percepire dalle rendite della stessa Chiesa quanto gli faceva bisogno alla vita per ragione del suo ufficio. Di conseguenza il titolo importava due obblighi simultaneamente: al Chierico di servire in perpetuo alla sua Chiesa, ed alla Chiesa di fornire al Chierico i mezzi necessari alla vita.

Creatisi più tardi i beneficî, ed assegnati questi in titolo dell'ordinazione, l'antica discipina, sebbene alquanto mutata, nondimeno ritenne, che i beneficî ecclesiastici, i quali facevano al chierico l'obligo della residenza, lo ligassero al ministero di una certa determinata Chiesa, e gli conferissero il dritto di percepire i frutti del beneficio.

È facile ora comprendere, che cosa importi, che al parroco la parrocchia gli vien conferita in titolo, sia egli persona fisica, sia una persona morale.

c) *Il fine* di tal beneficio è la cura delle anime. Nei canoni seguenti si contiene, in che consiste tale cura spirituale; ora giova precisare la natura della cura parrocchiale. Invero in quanto alla sua natura la cura delle anime si distingue in *piena*, ossia di superior grado, ed in *parziale,* ossia di grado inferiore.

La *piena* è propria del Romano Pontefice su tutta la cristianità, e del Vescovo su tutta la sua diocesi, e si esercita non solamente per mezzo della giurisdizione del foro penitenziale e per mezzo dell'amministrazione della divina parola e dei sacramenti, ma ancora per mezzo della giurisdizione del foro esterno e della potestà giudiziaria; la *parziale*, poi, è propria dei parrochi, e si esercita per mezzo di paterne persuasioni ed ammonizioni, e dell'amministrazione dei Sacramenti. È del tutto priva di giurisdizione di foro esterno.

In quanto poi all'esercizio, si distingue in *abituale* ed *attuale.* La cura *abituale* è quella propria delle persone morali, le quali di fatto non la esercitano, nè la possono esercitare, avendo soltanto la facoltà e l'obbligo di provvedere, perchè, per mezzo di una persona fisica che assumerà le funzioni di vicario, venga esercitata *attualmente*, onde cura *attuale* vien chiamata. Il vero Parroco è colui che gode l'esercizio della cura attuale.

d) Tale esercizio, infine, non è assoluto ed indipendente,

ma è soggetto all'autorità dell'Ordinario: *sub Ordinarii loci auctoritate.*

Giova qui richiamare una perniciosa pagina ereticale, che inquinando la purezza della dottrina rivelata, ha minacciato per alquanti secoli di sovvertire la cattolica gerarchia.

Era da tempo tramontata l'eresia dei *Presbiteriani*, i quali, duce Aerio del 4° secolo, avevano sostenuto, che i presbiteri fossero così eguali ai Vescovi, che *iure divino* nessun potere ai Vescovi spettasse, che non si attribuisse anche a quelli. Questa eresia, dalla Chiesa condannata, fu rinnovata, come è proprio di tutti gli errori ereticali, da Wiclef, Giovanni Hus, Lutero, Calvino e da non poche sette della Riforma, i quali nessuna differenza riconobbero per divina istituzione tra il Vescovo e il Presbitero.

Accanto a questi eretici, detti *Presbiteriani radicali*, ossia di primo grado, spunta in Francia, nel secolo XIII, altra più esiziale setta che pur presbiteriana vien chiamata. Questa, pur ammettendo nei Vescovi una supremazia sui presbiteri, in quelli, però, aventi cura di anime riconosce tanti dritti e prerogative, fino a sostenere che per volere divino su questi curatori di anime fu ristretta la potestà episcopale; ed elevano tale un edificio di dritti presbiteriali, che, ammesso per poco il loro sistema, inerme quasi sarebbe il potere del Vescovo e addirittura sovvertito l' ecclesiastico regime.

Questi presbiteriani, detti più precisamente *parrochisti*, di gran lunga avanzarono in perfidia gli antichi seguaci di Aerio e le sette protestantiche.

In Parigi alcuni dottori di quella celebre Università, mossi da invidia contro molti regolari i quali splendevano per pietà e dottrina, accesero un odio feroce contro gli ordini religiosi, specialmente contro i Francescani e i Domenicani. A sostenere il livore dell'invidia si disse, che i regolari usurpavano dritti propri dei parroci; e poichè si rispose, che nell'esercizio del ministero sacerdotale i regolari erano stati facoltati dai Vescovi, e talora anche direttamente dalla S. Sede, si replicò, che nè il Vescovo, nè la stessa S. Sede potevano tali facoltà accordare a detrimento dei dritti parrocchiali.

Crescendo la procella, S. Tommaso scrisse tre opuscoli coi quali *ex professo* il funesto errore confutò.

È semplicemente incredibile di quali aberrazioni sieno stati capaci i dottori della Sorbona, dopo che *Guglielmo da Saint — Amour* pel primo prese a propugnarle pubblicamente. Egli giunse a sostenere, che il Concilio Lateranese IV prescrivendo ai fedeli di confessarsi almeno una volta l' anno *al proprio sacerdote*, intendesse niente di meno parlare del solo proprio parroco, fino all'esclusione del Vescovo e dello stesso R. Pontefice (1). Più tardi il *Gersone*, il famoso Gran Cancelliere, testa fanatica e obliqua (2), come lo chiama il Nardi, uomo eruditissimo nelle scienze canoniche, con vera frenesia prese a sostenere la divina istituzione dei parrochi, facendoli derivare dai 72 discepoli; li riconobbe Prelati della Chiesa costituenti un vero ordine gerarchico e di onore e di dignità, col dritto, per ciò, al voto nei concilii; e con vere attribuzioni immediatamente da G. C. ricevute, competenti ad essi per diritto ordinario in forza del loro stato, non escluso il potere *purgandi, illuminandi et perficiendi.*

Quindinnanzi la Sorbona, sulle orme del Gersone persistendo, rimane avvelenata dall'eresia del suo Gran Cancelliere! Dopo ed accanto ai dottori della Sorbona ecco il *giansenismo,* il quale crea altri fanatici sostenitori dell'eresia parrochista. *Giovanni Duverger*, Abbate di Sancyrano, (il quale è il vero genitore del giansenismo, perchè da lui *Cornelio Giansenio* bevve il funesto veleno ereticale), pubblica il suo *Pietro Aurelio*, nel quale insegna, che i parrochi nella loro parrocchia sono *minores Episcopos*, e perchè più si diffondesse e non meno si consolidasse la perversa dottrina, nel 1632 pubblica una dissertazione: *De Iuribus Curatorum.*

Edmondo Richer, dottore e sindaco della Sorbona, avanzando tutti in audacia, ripone presso i parrochi tutto l'ecclesiastico regime, sostenendo — di che non è capace l'odio contro la verità! — che niente può la Sede Apostolica nelle Diocesi senza il

---

(1) Fu condannato da Papa Alessandro IV il 1255.

(2) Fanaticum et transversum caput (Nardi. Tomo 1. pag. 356).

consenso dei Vescovi, e niente, di conseguenza ed *a pari*, può il Vescovo nelle parrocchie senza il consenso dei parroci.

Dopo il Richer, *Salmasio* vede nei Parroci i successori dei Corepiscopi; *Simon Vigor* attribuisce ai Parrochi il voto deliberativo nel regime della Chiesa; *Morino* conferma loro il Pastorato nel senso rigoroso ed assoluto; il *Giovenino*, rinnovando i vecchi errori, dei parroci afferma che nel governo delle diocesi essi avevano avuto la propria porzione; trattato le cause maggiori; assoluti i pubblici penitenti; conferito la tonsura, e, che più? avevano fulminato anche la scomunica! Il *Van-Espen*, infine, riconoscendo i Parroci *veri pastori*, nei vicarii parrocchiali e cappellani riconosce i *vice pastori* ed insegna, che il chierico, colpito di censura dal superiore, può ricorrere al potere civile e, quindi, *se da questo protetto*, impunemente continuare l'esercizio del ministero, nulla calendosi della censura e del suo superiore ecclesiastico.

La stessa Università di Lovanio nel secolo XVIII contrasse siffatto contagio. Il Nardi, sopra citato, riferisce di quell'Università queste testuali parole: " *Parochus totius paroeciae curam animarum ita exclusive ad alios omnes proprio jure sustinet, ut dum in parochia adest proprius parochus, tunc Episcopus non possit dici rector seu parochus totius dioecesis, sed solius ecclesiae cathedralis.* „

Finalmente facciamo menzione del *Guadagnino*, italiano, il quale, dopo di aver nella dedica della sua opera: *De antiqua paroeciarum origine* (1) chiamato i Vescovi e i Parroci *due pastori degli ordini ecclesiastici*, arriva a sostenere che nella S. Scrittura l'istituzione dei parroci viene attribuita a tutta la SS. Trinità, provandolo così: *Posuit Deus, utique Pater, parochos doctores* (1. Cor. 12. 28); *Designavit Dominus, utique Filius, et alios septuaginta duos* (Luc. X. 1.); *Posuit Spiritus Sanctus Episcopos regere Ecclesiam Dei* (Act. XX, 28), ed in questo terzo testo, non sappiamo se più per audacia, o per leggerezza, vuole che *Episcopos* valga *Parochos.*

---

(1) Op. pubbl. a Brescia nel 1782.

Chiudiamo la serie di tanti deliri, con quello che pone a tutti i precedenti il suggello. Nei sinodi scismatici di Utrecht e di Pistoia i Parroci sedettero come giudici della fede ed usarono questa formola: *Ego N. iudicans subscripsi.*

Ringraziamo la Provvidenza, che oggi, se la società laica offre lo spettacolo doloroso dell' anarchia nei suoi vari aspetti, la immensa società ecclesiastica, per nulla contaminata dal soffio potente del secolo, sente con orrore i già tramontati deliramenti e sempre più si stringe compatta e fedele nella disciplina intorno al Sommo Pontefice ed ai propri Pastori.

Tutti questi deliri del presbiterianesimo e del parrochismo, già dalla Chiesa a tempo condannati, vengono ora condannati dal N. Codice, il quale nel can. che esaminiamo, prescrive, che la cura delle anime da parte dai Parroci *sub Orinarii loci (est) exercenda* (1).

II. Ai parrochi sono equiparati con tutti i dritti e doveri parrocchiali, e col nome di parrochi vengono compresi nel dritto, sia i *quasi-parrochi,* rettori delle quasi-parrocchie, sia i *vicarii parrocchiali*, quando hanno ricevuto piena potestà parrocchiale.

I *quasi-parrochi* sono quei sacerdoti ai quali è stata assegnata una porzione di un vicariato apostolico o di una prefettura apostolica, le quali porzioni sono chiamate *quasi-parrochie* a differenza di quelle di una diocesi le quali sono chiamate *parrocchie.*

Perchè queste porzioni o di diocesi o di vicariato e di prefettura apostolica sieno *parrocchie* o *quasi parrocchie*, giusta il can. 216, si richiede, *a)* che il territorio sia diviso in distinte parti territoriali; *b)* che a ciascuna parte sia assegnata la chiesa particolare e propria con un popolo determinato; *c)* che un particolare rettore, nella qualità di proprio pastore di essa, sia preposto per la necessaria cura delle anime. Questa precisa

---

(1) Non è nostro compito il confutare tali innumerevoli deliramenti ereticali. Chi avesse vaghezza di leggerne la confutazione, legga il *Bouix, de Parocho, Parisiis.* (1855)

divisione, richiesta assolutamente nella costituzione delle parrocchie non è del pari richiesta nella costituzione delle quasi-parrocchie, non essendo sempre cosa facile ottenersi nelle regioni delle S. Missioni, epperò il can. citato quando parla dei vicariati e delle prefetture apostoliche, aggiunge: *Ubi commode fieri possit.*

Il *Vicario parrocchiale*, come innanzi è stato accennato, è la persona fisica alla quale la persona morale presso cui risiede la cura abituale delle anime, questa cura ha demandata, che, perciò, è divenuta attuale. Se questo vicariato parrocchiale è pieno, ossia non è per nessuna via limitato nel suo potere parrocchiale, il vicario è al parroco equiparato, godendone tutti i dritti ed obbligato per ciò a tutti doveri.

III. Resta ora a dirsi, quali facoltá godano i cappellani militari. Questi venivano distinti in *maggiori*, ed erano i grandi elemosinieri de' re e degl'imperatori; ed in *minori*, e sono quelli addetti per gli uffici religiosi sia nei presidii, o caserme, o quartieri, e son detti semplicemente *cappellani militari*, sia in tempo di guerra, negli accampamenti, e son detti propriamente *cappellani castrensi.*

Delle quistioni si son sempre agitate, quali poteri eventualmente godessero i cappellani maggiori, e quali facoltà godessero i minori, e i Canonisti col Ferraris hanno concordemente insegnato, che i maggiori nessuna facoltà potessero accordare ai minori (1), e che i minori non potessero di più di quanto loro non fosse stato accordato dai singoli Ordinari, nelle cui diocesi si trasferissero, salvo che non fossero muniti di speciali facoltà apostoliche.

Ora il N. Codice, togliendo di mezzo tutte le questioni, stabilisce, che *circa i cappellani militari sia maggiori che minori si deve stare alle peculiari prescrizioni della S. Sede.* E qui ci piace riportare quanto insegna al riguardo il citato canonista

---

(1) Il Ferraris scrive; " Cappellani militum, seu missionarii exercitus, vel castrenses, in casibus, in quibus non adsit Breve Apostolicum aliter disponens, debent approbari ab Ordinariis loci, *non autem a cappellano majori regio (le grand'aumônier) (V. Cappellanus militum* n. 1.

Ferraris : " Dato quod adsit Breve Apostolicum, est bene et caute perpendendum, an fuerit personale concessum alicui regi, vel limitatum pro aliquo regno, *quia nequit extendi*: prouti, si in Brevi fiat mentio de militibus in praesidio, *non extenditur ad milites* in bello, et e contra ; cum in huiusmodi materia sit stricte facienda interpetratio „ *(loco citato).*

Dell'unione di una parrocchia ad una persona morale.
Del parroco quando è persona morale.

Can. 452. § 1. *Sine Apostolicae Sedis indulto paroecia nequit personae morali pleno iure uniri, ita nempe ut ipsamet persona moralis sit parochus, ad norman* can. 1423, § 2.

§ 2. *Persona moralis, cui paroecia sit pleno iure unita, habitualem tantum curam animarum retinere potest, servato, quod ad actualem spectat, praescripto* can. 471.

L'unione dei beneficii essendo — come scrive il Card. Soglia (1) — cosa odiosa, ed anche ripugnante al dritto comune, sia perchè i fondatori li istituirono, acciò rimanessero singoli, sia perchè i Sacri Canoni vietano, che un sol chierico goda piú di un beneficio col danno del culto divino ; i beneficii non debbono essere uniti, se ciò non vien richiesto dalla necessità o dall'utilità della Chiesa, al bene della quale è da presumersi, abbiano inteso i fondatori di essi.

Quest'unione, poi, dev'essere fatta soltanto dal legittimo potere ecclesiastico, sia perchè essa infligge una cotale ferita al dritto comune, sia perchè è del potere ecclesiastico vagliare, se è sufficiente il motivo a tale provvedimento.

Non potremo fare chiaro commento del can. che esaminiamo, se non premetteremo la dottrina canonica circa *l'unione dei beneficî.*

Il N. Codice al can. 1419 definisce : " *L'Unione dei beneficî è:* 1ª EXTINCTIVA : *quando o da due o più beneficî soppressi si forma*

---

(1) *V. Institutiones* Iuris priv. eccl. L. 2° De Solemnitatibus Unionum.

un nuovo ed unico beneficio, o quando uno o più beneficii in tal modo ad un altro vanno uniti, che cessano di essere; 2° AEQUE PRINCIPALIS; *quando i beneficî uniti restano quali erano, e nessuno di essi all'altro addivien soggetto o sottoposto;* 3° MINUS PRINCIPALIS, *seu* PER SUBIECTIONEM VEL ACCESSIONEM: *quando restano bensì i beneficî, ma uno o più di essi sono inferiori, come l'accessorio al principale.*

Lo stesso Codice al can. seguente 1420 offre la esatta spiegazione di queste tre specie di unioni. Per effetto dell' unione *estintiva* quel beneficio, che, soppressi ed estinti gli altri, vien creato ovvero resta, gode, se possono coesistere, tutti i dritti, ossia privilegi, e tutti gli oneri dei beneficî estinti; in opposto, godrà solo ciò che sarà migliore e più favorevole. Per effetto di quella detta *aeque principalis*, ciascun beneficio conserva la sua natura, i suoi diritti, e i suoi doveri, ma questi in forza della unione che di essi si è fatta, ad un solo e medesimo beneficiato devono tutti andar conferiti. Per effetto infine della unione detta *minus principalis,* il beneficio accessorio seguirà il principale, in modo che il chierico il quale è investito del beneficio principale, per ciò stesso lo è dell'accessorio con l'obbligo di soddisfare ambedue i pesi (1).

Ciò posto, alla S. Sede è riservata: *a) L'Unione estintiva* dei beneficî, — *b)* la loro *soppressione* (2), — *c)* la loro *dismembrazione* (3) quando, detratti i beni del beneficio un nuovo beneficio non venisse creato, — *d)* e l'*unione* detta *aeque* o *minus principalis* di un beneficio *religioso* (4) con un altro *secolare* e

---

(1) Il Card. Soglia queste tre specie di unioni le dice rirpettivamente: *per confusionem — per exaequationem — per accessionem.* (Op. cit. L. 2. C. 2. De Unione Benef.).

(2) È la totale estinzione del beneficio.

(3) È il detrarre parte del territorio o dei beni di un beneficio ed assegnarla ad un altro beneficio o a causa pia o ecclesiastico istituto.

(4) Il beneficio *religioso* è quello che è di esclusiva spettanza dei chierici religiosi; *secolare*, se lo è dei soli chierici secolari.

viceversa, e similmente ogni *traslazione* (1), *divisione* (2) e *dismembrazione* di un beneficio religioso. Evidentemente essendo gravi questi provvedimenti, la S. Sede vuole intervenire per giudicare circa la giustizia del motivo (Can. 1422).

Si riserva pure la S. Sede l'unione di una parrocchia con la mensa capitolare, ovvero episcopale, con monasteri, con chiese di religiosi o *con altra persona morale;* o con dignità e beneficii della Chiesa cattedrale o collegiata. (Can. 1423. § 2.)

A norma di questo canone 1423, § 2 che inibisce ai Vescovi l'unione di una parocchia con una persona morale, il canone che esaminiamo, stabilisce, che senza indulto della Sede Apostolica una parrocchia non può essere unita ad una persona morale con tale trasfusione di diritti, che la stessa persona morale sia il parroco; ossia, che la persona morale in virtù di tale unione acquisti il diritto alla cura delle anime.

Nel caso che, con l'indulto della Sede Apostolica, tale unione abbia luogo, la persona morale può ritenere solo la cura *abituale*, dovendosi quella *attuale*, giusta il can. 471 *(De Vicariis parochialibus)*, conferire ad un vicario, al quale dal Vescovo dovrà essere assegnata una congrua porzione dei frutti del beneficio.

Dei requisiti necessari all'ufficio di parroco.

Can. 453. § 1. *Ut quis in parochum valide assumatur, debet esse in sacro presbyteratus ordine constitutus.*

§ 2. *Sit insuper bonis moribus, doctrina, animarum zelo, prudentia, caeterisque virtutibus ac qualitatibus praeditus, quae ad vacantem paroeciam cum laude gubernandam iure tum communi tum particulari requiruntur.*

Dei requisiti necessari all' ufficio parrocchiale alcuni sono *ad validitatem*, altri *ad liceitatem tantum.*

---

(1) È il trasferimento della sede di un beneficio da un luogo ad un altro.

(2) È la costituzione di due o più beneficii da uno.

Ad validitatem nell'antica disciplina: *a)* veniva richiesta l'età dei 24 anni compiuti; *b)* era sufficiente, che il chierico fosse un semplice *tonsurato.*

L'età dei 24 anni compiuti venne espressamente sancita da Alessandro III (ann. 1159-81) nel generale Concilio Lateranese 3° (ann. 1179) con la Costituzione *Quia nonnulli,* la quale, poi, fu confermata dal Papa S. Gregorio X (ann. 1271-76) con la Costituzione *Licet canon* (Caput 14, tit. 6. l. 1) nel 2° generale Concilio di Lione (ann. 1274); l'una e l'altra, infine, confermate dal Tridentino (Sess. 7. c. 3): " *Inferiora beneficia ecclesiastica, praesertim curam animarum habentia personis dignis... iuxta constitutionem Alexandri III in Lateranensi quae incipit* QUIA NONNULLI, *et aliam Gregorii X in generali Lugdunensi concilio quae incipit* LICET CANON *editam conferantur: aliter autem facta collatio sive provisio* OMNINO IRRITETUR „ comminandosi gravi pene all'Ordinario trasgressore: " *et Ordinarius collator poenas constitutionis concilii generalis, quae incipit* GRAVE NIMIS, *se noverit incursurum.* „ (Vide etiam Sess. 24, caput. 12).

In quanto, poi, all'*ordine* del quale doveva essere insignito il chierico che almeno avesse toccato il 25° anno di età, abbiamo la Decret. *Praeterea* del citato Pont. Aless. III la quale mentre prescrive, che almeno sia *suddiacono*, dichiara pure, che *dispensative* erano stati assunti al parrocato chierici coi *soli ordini minori,* ma che erano per ricevere il sacerdozio fra breve tempo: " *Praeterea, licet ad regimen paroecialis ecclesiae non debeat aliquis, nisi subdiaconus sit ad minus, admitti, dispensative tamen in minoribus ordinibus constituti consueverunt assumi; dum tamen tales sint, quod infra breve tempus possint in praesbyteros ordinari* „ (Cap. V. tit. *de Aetate et qualit.* 14. *libr.* 1.). Abbiamo pure quella di Bonifacio VIII (ann. 1294–1303) *Si pro clericis,* con la quale si dichiara valide e non impugnabili le provvisioni di beneficî curati fatte a chierici non insigniti degli ordini sacri, anche quando la facoltà pontificia di conferire a costoro il beneficio curato tacesse circa la mancanza degli ordini sacri; " *Si pro clericis pauperibus, vel aliis, nostras litteras, ut eis de beneficiis provideas, etiamsi animarum cura sit annexa eisdem, recipere te contingat; ipsi (licet nec in sacris sint constituti ordinibus, nec*

de defectu ordinum in eisdem litteris mentio habeatur) poteris de beneficiis curam habentibus licite providere; nec praetextu dicti defectus tua poterit provisio impugnari. Oportebit tamen, ut ipsi ad ordines quos requirunt collata eis beneficia, se faciant in proximis statutis a iure temporibus promoveri. „ (Cap. VIII, tit. *de Praebendis* 4, libr. 3).

E' vero, che fra' canonisti si agitò la quistione, se non fossero necessari almeno gli ordini minori, avendo la Decret. di Papa Bonifacio detto solo *non richiedersi gli ordini sacri*, ma non espressamente *non richiedersi gli ordini minori;* ma dalla prassi e da decisioni della Sacra Congreg. del Concilio è stata ritenuta sufficiente la prima tonsura. Lo stesso Fagnano dopo di aver vagliate le ragioni che sembravano militare per la necessità degli ordini minori, scriveva: "*Negari tamen non potest, quin in practica servetur oppositum. Nam parochiales ecclesiae conferuntur etiam clericis primae tonsurae. Et S. Congr. Conc. alias consulta, an matrimonium contractum coram parocho, adhuc intra annum ad sacros non promoto, sed prima tantum tonsura initiato, sit validum nec ne; censuit esse validum. Quam sententiam Clemens VIII ad se relatam approbavit.* „ (In cap. *Praeterea,* de Aet. et qual. n. 8).

Siffatto chierico, però, non sacerdote, investito della cura parrocchiale, doveva fra un anno dal pacifico possesso del beneficio ricevere l'ordine del presbiterato. La Decret. *Praeterea* di Papa Aless. faceva al chierico obbligo di essere ordinato sacerdote *infra breve tempus;* ma in seguito questo breve tempo fu determinato in *un anno* da computarsi dal giorno in cui il pacifico possesso del beneficio si ebbe.

Il Tridentino, poi, in quanto all'ordine richiesto nessuna innovazione apportò al diritto comune allora vigente; epperò validamente riceveva il beneficio curato quel chierico il quale: a) *fosse iniziato almeno alla prima tonsura;* b) *avesse compiuti i 24 anni di età;* e c) *fra un anno dal dì del pacifico possesso fosse stato ordinato sacerdote.*

Il N. Codice il chierico da nominarsi parroco lo vuole *sacerdote.* Non è, quindi, più a parlare di semplici chierici, anche

insigniti di ordine maggiore, che non sieno *presbiteri*, da assumersi a così importante ministero quale è quello della cura delle anime; nè è il caso più di richiedersi i 24 anni compiuti. Tale disposizione concorda con quanto prescrive il Can. 154; " *Officia quae curam animarum sive in foro externo sive in interno secumferunt, clericis nondum sacerdotio initiatis conferri valide nequeunt* „.

Ad liceitatem, poi, il parroco: *a)* deve rifulgere per lo splendore dei buoni costumi, ricordandosi, che sostiene un peso agli stessi angeli formidabile e che per disimpignare l' ufficio di buon pastore deve in sè esprimere quella pietà che agli altri inculca: dev'essere *forma gregis ex animo ; b)* deve possedere la dottrina sufficiente pel suo ministero che è un vero magistero. Il Tridentino la fa consistere in quella scienza per la quale il parroco sappia *inter peccata distinguere, evangelium declarare, sacramenta rite administrare.* (Sess. 24, c. 18, *de Ref.*) Si richiede, adunque, quella dottrina sacra, che è necessaria per la sacra predicazione evangelica, dovendo il curato essere sempre pronto a spezzare il pane delle verità eterne; necessaria per guidare al confessionale le anime alla cristiana perfezione, propria del loro stato; necessaria per la regolare amministrazione dei SS. Sacramenti, acciò questi non vengano profanati ed ai fedeli non riescano a detrimento od inefficaci; *c)* deve essere divorato dallo zelo delle anime: egli riceve una spirituale paternità, la quale esige, al dir di S. Paolo, che nelle anime si formi G. C; *d)* deve possedere la preziosa virtù della prudenza. Non sempre è opportuno ciò che è lecito, o che è buono in sè: sia cauto e usi moderazione, sia se deve togliere abusi, acciò non avvenga che li aumenti, quando li vuole sradicare; sia nel difendere i propri dritti, acciò non gli accada che per curare il meno, perda il più e il sostanziale. Di nessuno parli male, ma a tutti dimostri di voler bene; e tutti senza differenza di persona paternamente ascolti e ricchi e poveri, e tutti con paterna pazienza li sopporti; *e)* deve, infine, essere adorno di tutte quelle virtù e pregi che son richiesti, sia dal diritto comune, sia da quello particolare, a governare lodevolmente la parrocchia che gli dev'esssre affi-

data. Essendo per ragioni di temperamento, di cultura, di costumi, di condizioni ecc. una parrocchia differente da un'altra, non tutti gl' idonei alla parrocchia sono idonei per tutte le parrocchie.

Della stabilità dei parroci e delle parrocchie.

Can. 454. § 1. *Qui paroeciae administrandae praeficiuntur, qua proprii eiusdem rectores, stabiles in ea esse debent ; quod tamen non impedit, quominus omnes ab ea removeri queant ad normam iuris.*

§ 2. *At non omnes parochi eandem obtinent stabilitatem ; qui majore gaudent, inamovibiles ; qui minore, amovibiles appellari solent.*

§ 3. *Paroeciae inamovibiles nequeunt amovibiles reddi sine beneplacito apostolico ; amovibiles possunt ab Episcopo, non autem a Vicario Capitulari, de Capituli cathedralis consilio, inamovibiles declarari ; novae quae erigantur, sint inamovibiles, nisi Episcopus, prudenti suo arbitrio, attentis peculiaribus locorum ac personarum adiunctis, audito Capitulo, amovibilitatem magis expedire decreverit.*

§ 4. *Quasi – paroeciae sunt omnes amovibiles.*

§ 5. *Parochi autem, ad religiosam familiam pertinentes, sunt semper, ratione personae, amovibiles ad nutum tum loci Ordinarii, monito Superiore, quam Superioris, monito Ordinario, aequo iure, non requisito alterius consensu : nec alter alteri causam iudicii sui aperire multoque minus probare tenetur, salvo recursu in devolutivo ad Apostolicam Sedem.*

Fra' canonisti si agitò un tempo la quistione, se all'essenza del parrocato si richiedesse, che sia perpetuo. I sostenitori del parrocato di natura sua perpetuo ragionavano così: Per ragion dell'*ufficio* il parroco è *pastore* del suo gregge, è *sposo* della sua parrocchia: come pastore deve conoscere le sue pecorelle, epperò deve essere perpetuo nel suo ministero; come sposo, ha contratte delle nozze spirituali delle quali è perpetuo il vincolo. Per ragione, poi, del *beneficio*, essendo questo essenziale alla collazione del parrocato, e dovendo essere perpetuo in modo che il parroco non ne

possa essere privato senza un vero giudizio e per motivi stabiliti dal dritto, di conseguenza non è a concepirsi un vero parroco che non sia perpetuo.

Ma dagli avversari, in quanto alle ragioni desunte dall'ufficio, giustamente si rispondeva, che i *veri pastori* delle anime, e *veri sposi* delle Chiese sono i Vescovi, i quali sono i curati delle Chiese delle loro diocesi, per cui portano l' anello. Ai parrochi in senso meno proprio si danno questi nomi. Del resto, si soggiungeva, l'*essere amovibile* il parroco non significa *che deve essere rimosso* o *trasferito* di frequente, e senza serio motivo con danno della cura delle anime, essendo invece questo eventuale provvedimento della rimozione o traslazione consigliato ai Vescovi solo per un maggiore vantaggio spirituale delle parrocchie.

Alle ragioni poi desunte dal beneficio, si rispondeva, *a)* che alla essenza del parrocato non è necessario assolutamente il beneficio, perchè tutta la ragione di esso consiste nell'ufficio che al sacerdote vien conferito, non nel beneficio; che anzi il beneficio per tanto si dice *curato*, perchè fu fondato al sostentamento del parroco. *b)* Nel fatto, poi, non vi sono leggi positive della Chiesa che al parroco fanno diritto di un beneficio. Si può benissimo fondare una parrocchia senza fondarsi il beneficio pel parroco. In queste fondazioni si attende solo a provvederla di una dote pel suo curato, la quale può essere erogata dai beni della chiesa matrice, se lo consentiranno, ovvero costituita da annue sovvenzioni dei parrocchiani, ovvero da altre risorse, e ciò al solo scopo di assicurare al Curato un onorato sostentamento. Del resto, dice il Fagnano, se si verificasse il caso che una parrocchia si dovesse eriggere assolutamente pel bene delle anime, e assolutamente mancassero i mezzi per assicurarle una dote, come sarebbe nel caso di una figliania estremamente povera, il nuovo parroco colle proprie mani, ossia col lavoro, si procuri il vitto necessario (1). *c)* Si notava anche, che, se pur vi fossero leggi, o in avvenire vi saranno, per le quali sarebbe

---

(1) Ad extremum, si neque id fieri possit, et egestate omnes laborent, novus parochus propriis manibus ex artificio victum sibi quaerat. (Capite *Clericus*, 1 et 2, 91 distinctionis)

necessario che si conferisse il beneficio a colui che vien nominato parroco, questa necessità sorgerebbe dalla legge positiva della Chiesa, e non dalla natura stessa del parrocato. *d)* Ed in fine si rispondeva, che, anche se dovesse essere essenziale al parrocato — il che è stato provato testè infondato — un qualche beneficio, questo beneficio potrebbe essere anche *revocabile ad nutum*. Il beneficio infatti è detto un ente giuridico eretto *in perpetuo* dalla competente autorità ecclesiastica (1), a significare che una volta costituito non deve cessare: esso sia per la volontà del superiore, sia per la morte del beneficiato, sia per la rinunzia, sia per la rimozione, sia per la traslazione di esso può *vacare*, ma mai *perire*. Ed è detto *perpetuo* anche nel senso, che al beneficiato non vien dato *ad tempus*, ma in titolo perpetuo. Ora nell'uno e nell'altro significato *la perpetuità* del beneficio nulla ha da vedere con la *natura* del parrocato. Chi non vede, quanto è sostanzialmente diverso e distinto il parrocato che è un ufficio, dal beneficio che sarebbe un mezzo materiale per una più agevole e onorata condizione di chi quell'ufficio è chiamato a disimpegnare ?

Ma non perdiamo di vista che alla natura del parrocato—come sopra è dimostrato — non è affatto essenziale la costituzione del beneficio.

Il N. Codice col can. che esaminiamo, professa la dottrina, che, del resto, fu sempre dai più autorevoli canonisti professata, che, cioè, non è dell'essenza del parrocato che sia perpetuo. Esso, in vero, stabilisce, bensì, che coloro i quali sono preposti all'amministrazione spirituale di una parrocchia nella qualità di rettori propri di essa, devono essere stabili, ma distingue una stabilità maggiore che li rende *inamovibili*, da una stabilità minore che li rende *amovibili*. Si vuole bensì, che il parroco pel disimpegno del suo gravissimo ufficio di curar le anime goda di una stabilità per la quale la parrocchia non abbia a vedersi

---

(1) Ens iuridicum a competente ecclesiastica auctoritate constitutum seu erectum, constans officio sacro et iure percipiendi reditus ex dote officio adnexos. (Can. 1409).

mutato con leggerezza il proprio pastore; ma questa stabilità, maggiore o minore che sia, non impedirà mai, che il parroco, talora, sia rimosso a norma del dritto che tali rimozioni disciplina, come in seguito ci sarà dato di esaminare.

Poichè dalla maggiore stabilità del curato si attende un più ubertoso governo spirituale, il Codice stabilisce che: *a*) le parrocchie inamovibili non addivengano amovibili senza il beneplacito apostolico;

b) le parrocchie amovibili possono essere dichiarate inamovibili dal Vescovo, — non dal Vicario Capitolare — *de Capituli cathedralis consilio;*

c) le nuove parrocchie che si dovranno fondare, siano inamovibili. Il Vescovo, però, potrà fondarle amovibili, se nella sua prudenza così giudicherà, tenuto conto delle peculiari circostanze dei luoghi e delle persone, ma dopo di avere interpellato il Capitolo.

Le quasi-parrocchie, le quali, come al can. 451 è stato spiegato, sono parti di un vicariato apostolico o di una prefettura apostolica, sono tutte amovibili. Nei luoghi delle missioni non si può assegnare un parroco perpetuo, potendo essere i missionari trasferiti di luogo in luogo pel bene della missione medesima.

Venendo ora a quei parrochi, che sono sacerdoti appartenenti ad una famiglia religiosa, il Codice stabilisce, che essi, appunto perchè religiosi, sono sempre *amovibili*, ossia rivocabili *ad nutum Superioris.* Ciò importa, che il Superiore a suo arbitrio può affidare ad altri la cura, senza veruna forma giudiziaria, ed anche senza motivo, o almeno per un qualsivoglia motivo ragionevole. La facoltà di rimuovere *ad nutum* il parroco che è un religioso, è la stessa sia dell'Ordinario, sia del Superiore: l'uno però deve avvisarne l'altro, ma non deve aspettarne il consenso; nè l'uno è obbligato a dire all'altro il motivo del provvedimento, tanto meno ad esibirne le prove. Non è escluso il ricorso alla Santa Sede, se ve ne fosse giusto motivo, ma in tal caso il ricorso non sospenderà il provvedimento.

A maggior chiarezza del canone aggiungiamo, che per sa-

cerdoti appartenenti *ad familiam religiosam* s' intendono tutti coloro che appartengono allo stato religioso. Si chiamino essi *religiosi*, (1) ovvero *religiosi di voti semplici*, (2) ovvero *regolari* (3).

Per *Ordinarii* s' intendono, oltre il R. Pontefice, il Vescovo residenziale, l'Abbate o il Prelato *nullius* e il loro Vicario Generale, l'Amministratore, il Vicario e il Prefetto Apostolico, e tutti coloro che in mancanza di essi intanto succedono nel governo delle anime o in virtù del dritto che lo prescrive, o in virtù di approvate costituzioni. Del pari sono Ordinarii, ma soltanto per i propri sudditi, i Superiori maggiori delle religioni chiericali esenti (4). Quando si dice: *Ordinarii loci o locorum*, s' intendono tutti i prelati suddetti, ad eccezione dei Superiori religiosi (Can. 198).

Per *Superiori*, infine, s' intendono: l'Abbate Primate, l'Abbate Superiore della Congregazione monastica, l'Abbate del monastero *sui iuris* quantunque sia appartenente alla Congregazione monastica, il Generale dell'Ordine, il Provinciale e i loro Vicarii e quelli che hanno la potestà *ad instar provincialium*. (Can. 488. 8°).

Della nomina dei parroci, sede plena — Sede vacante
Delle parrocchie riservate alla Sede Apostolica

Can. 455 § 1. — *Ius nominandi et instituendi parochos competit Ordinario loci, exceptis paroeciis Sanctae Sedi reservatis, reprobata contraria consuetudine, sed salvo privilegio electionis aut praesentationis, si cui legitime competat.*

§ 2 — *Sede vacante aut impedita ad normam* can. 429, *ad Vicarium Capitularem aliumve qui dioecesim regat, pertinet :*

---

(1) *Religiosi*, qui vota nuncuparunt in aliqua religione.

(2) *Religiosi votorum simplicium*, qui vota nuncuparunt in Congregatione religiosa.

(3) *Regulares*, qui vota nuncuparunt in Ordine. (V. Can: 488, 7.°).

(4) *Religio clericalis* est illa cuius plerique sodales sacerdotio augentur; secus est *laicalis*. *Exempta*, idest a iurisdictione Ordinarii loci subducta (Can. 488).

1.° *Vicarios paroeciales constituere ad normam* can. 472–476 ;

2.° *Confirmare electionem aut acceptare praesentationem ad paroeciam vacantem, et institutionem electo aut praesentato concedere ;*

3.° *Paroecias liberae collationis conferre, si sedes ab anno vacaverit.*

§ 3 — *Horum nihil Vicario Generali competit sine mandato speciali, salvo praescripto cit.* can. 429, § 1.

Ad una più chiara intelligenza di questo canone, giova premettere alcune nozioni e principii del dritto canonico, intorno ai beneficii.

Il beneficio ecclesiastico è *un ente giuridico costituito ovvero eretto in perpetuo dalla competente autorità ecclesiastica, il quale consta dell'officio sacro e del diritto di percepire dalla dote di esso le rendite annesse* (1).

L'ufficio, poi, ecclesiastico in senso largo è *qualsivoglia ministero che si esercita per un fine spirituale a norma dei sacri canoni ;* in senso stretto, poi, *è un ministero stabilmente costituito per ordinazione sia divina, sia chiesastica, da conferirsi a norma dei sacri canoni, il quale porta seco almeno qualche partecipazione della ecclesiastica potestà sia di ordine, che di giurisdizione* (2).

I beneficii si dividono *a) per ragione dell'officio spirituale ;* e sono, perciò, *concistoriali* e *non concistoriali* secondo che si conferiscono o non nel Concistoro (3); *doppii* o *residenziali* ovvero

---

(1) Beneficium ecclesiasticum est ens iuridicum a competente ecclesiastica auctoritate in perpetuum constitutum seu erectum, constans officio sacro et iure percipiendi reditus ex dote officio adnexos (Can. 1409).

(2) Officium ecclesiasticum lato sensu est quodlibet munus quod in spiritualem finem legitime exercetur ; stricto autem sensu est munus ordinatione sive divina sive ecclesiastica stabiliter constitutum, ad normam sacrorum canonum conferendum, aliquam saltem secumferens participationem ecclesiasticae potestatis sive ordinis, sive iurisdictionis (Can. 145).

(3) Questi dai Canonisti erano detti *Maggiori* e *Minori.* " Maiora

semplici o *non residenziali,* secondo che hanno, o no, insieme coll'ufficio anche l'obbligo della residenza; *curati* e *non curati* secondo che hanno annessa, o no, lo cura;

b) Per ragion della persona, cui si conferiscono: e sono *secolari* o *religiosi.* Quelli si conferiscono e spettano ai soli chierici secolari, questi ai soli chierici religiosi. Tutti, però, i beneficii eretti fuori chiese o case religiose nel dubbio si presumono secolari;

c) Per ragione della stabilità: e sono *manuali, temporanei,* o *amovibili,* ovvero *perpetui* ossia *inamovibili:* i primi si conferiscono *ad nutum,* i secondi *in perpetuum* (1);

d) Per ragione infine del modo diverso con cui si conferiscono: e si dicono *collativi,* o *liberi elettivi* e *patronati.* I primi vanno conferiti liberamente dal Superiore, senza elezione o presentazione; i secondi si conferiscono per legittima elezione degli aventi dritto confermata dal Superiore; i terzi sono conferiti in seguito a presentazione o nomina del patrono ed instituzione del Superiore.

Ciò premesso, veniamo al canone.

Il diritto di nominare — esso dice — e di istituire i parroci compete all'Ordinario del luogo, *eccezione fatta delle parrocchie riservate alla Santa Sede* — riprovata ogni contraria consuetudine

---

dicuntur — così il Card. Soglia — quibus primi in Ecclesia gradus cum animarum cura et externa iurisdictione adhaerent, veluti Pontificatus, Patriarchatus, Archiepiscopatus, Episcopatus, Abbatiae cum iurisdictione quasi Episcopali, et Cardinalatus saltem ratione tituli. Minora censentur reliqua omnia beneficia (Cap. II. de Benef. Eccl.).

(1) Beneficia ecclesiastica dicuntur: 1° *Consistorialia,* quae in Consistorio conferri solent; caetera *non consistorialia*; 2° *Saecularia* vel *religiosa,* prout ad solos clericos saeculares vel clericos religiosos spectant; omnia autem beneficia, erecta extra ecclesias vel domus religiosorum, in dubio saecularia esse praesumuntur; 3° *Duplicia* seu *residentialia,* vel *simplicia* seu *non residentialia,* prout, praeter officium beneficiale, adnexam habent, vel minus, obligationem residendi; 4° *Manualia, temporaria* seu *amovibilia* vel *perpetua* seu *inamovibilia,* prout conferuntur revocabiliter vel in perpetuum; 5° *Curata* vel *non curata,* prout curam animarum adnexam habent, vel non (Can. 1411).

— e *salvo il privilegio di elezione o di presentazione* che possa ad alcuno competere. Qui si parla della sede piena, ossia quando vive l'Ordinario, e sol dei beneficii di libera collazione; perchè *a) sede vacante*, sia il Capitolo, prima della nomina del Vicario Capitolare, sia il Vicario Capitolare, di poi, non possono altro, che *exsequi rescripta apostolica quae Episcopo vel praecedenti rectori dioecesis remissa sint* (Can. 368. § 2.), perchè: " *Sede vacante nihil innovetur* „ (Can. 436); *b)* e in quanto alle parrocchie vi son di quelle riservate alla Sede Apostolica, ed altre che per privilegio son provviste mercè il diritto di elezione o presentazione del chierico da istituirsi da parte o di una persona morale collegiale, o di un patrono: diritto che il Codice pienamente vuole salvo.

Vi son parrocchie riservate alla Sede Apostolica?

Iure plenario il Papa, giusta antica dottrina dei Canonisti, gode potere assoluto su' beneficî che potrebbe esercitare, i quali son chiamati suoi diritti. Il Papa infatti: *a)* come Vescovo universale, ed Ordinario di tutti gli Ordinarii del mondo, ha la giurisdizione e il potere di ordinare le chiese, e quindi di *concorrere* insieme con tutti gli altri collatori inferiori nella provvisione di qualsivoglia beneficio; *b)* può *prevenire*, ossia *preavvisare* il prelato inferiore che alla vacanza di quel tale beneficio ne riserva a sè la provvisione, ovvero, verificatasi la vacanza, *precederlo* nella collazione conferendolo di fatto, prima che lo conferisca l'Ordinario; *c)* può stabilire che per qualche legittima causa la collazione sia a lui *devoluta*, come Supremo Pastore; *d)* può *riservare* a sè certi determinati beneficî che egli solo, poi, conferisce giusta le varie riserve.

Ecco i quattro modi coi quali, secondo la dottrina dei Canonisti, può conferire i beneficii il Papa: *iure concursus, praeventionis, devolutionis, reservationis:* nel fatto, però, non fa uso, che dei due ultimi diritti, non essendo solito avvalersi dei primi due.

Pel dritto di *devoluzione* conferisce beneficii a lui riservati in due casi:

a) quando l'Ordinario fu *negligente* nella provvisione di un

beneficio nel tempo prescritto dal dritto (1); *b)* quando la collazione incorse in una *nullità* la quale per dritto seco porta la devoluzione alla S. Sede.

Pel dritto, poi, di *riserva* (2) propriamente detta: " § 1. *Praeter omnia beneficia Consistorialia et omnes dignitates ecclesiarum cathedralium et collegiatarum ad normam can. 396, § 1, sunt reservata Sedi Apostolicae, quamquam vacanti, sola beneficia quae infra memorantur:*

1° Tutti i beneficî, anche curati, che vacano per *morte*, o *promozione*, o *rinunzia*, o *traslazione* dei Cardinali, dei Legati del Papa, degli Officiali maggiori delle Sacre Congregazioni, dei Tribunali, e degli Ufficii della Curia Romana e dei familiari, *anche solo di onore*, del Sommo Pontefice per tutto il tempo che il beneficio possa vacare.

2.° I beneficii, fondati fuori la Curia Romana che vacano per la morte del beneficiato avvenuta nella stessa Città di Roma (3).

---

(1) V. Can. 1432, § 3 nel commento del can. 458.

(2) Dal diritto comune, i Papi un tempo non riservavano beneficî, nessuna riserva trovandosi nel Decreto di Graziano. Sembra, che dopo il secolo di Graziano, cominciassero tali riserve, sebbene per antica consuetudine i Papi molti ne abbiano fatte. Il Concilio di Basilea tentò di abolirle quasi tutte; ma i suoi decreti, pochi eccettuati, furono rigettati dalla Chiesa. Finalmente Giovanni XXII e Benedetto XII riservarono tutti i beneficî elettivi, e quelli che vacassero per morte dei Cardinali e degli Officiali maggiori. In seguito Innocenzo VIII ed altri Papi successori accrebbero, modificarono e chiarirono, come si vede nelle Regole della Cancelleria. Nel secolo XIII la Sede Ap. cominciò a riservare a sè beneficii esistenti nelle diocesi, e per ragion del luogo, come in Curia Romana; e per ragione delle persone, ossia dei familiari del Papa; e in fine per ragione del tempo, ossia per la riserva di alcuni mesi. (Card. De Luca. *De Beneficiis,* in *Summa,* n. 24 — Leurenius, *Forum beneficiale,* p. 2. q. 526).

(3) Papa Clemente IV nella Costit. Cap. 2. *Licet ecclesiarum*, riservò *tutti* i beneficii che vacassero *apud Sedem Apostolicam;* Bonifacio VIII con la Costit. Cap. 34 *Praesenti declaramus* confermando ed ampliando quella precedente decretò essere riservati i detti beneficii, anche se i beneficiarii, recandosi alla Curia Romana o da questa ritornando,

3° Quelli invalidamente conferiti pel vizio di simonia.

4° Quelli, infine, nei quali il Papa, anche se per mezzo di un suo delegato, vi abbia posto mano in uno dei seguenti modi: *a)* dichiarando *nulla* la elezione al beneficio fatta da una persona morale collegiale avente dritto di presentazione; *b)* vietando agli elettori di procedere alla elezione; *c)* accettando la rinunzia; *d)* promovendo o semplicemente trasferendo il beneficiario; *e)* privandolo del beneficio; *f)* dandolo in commenda, cioè solo pel beneficio, senza gli obblighi derivanti (Can. 1435).

Circa il diritto dei Vescovi sui beneficii curati è da rilevare, che *a) vien riprovata qualsivoglia consuetudine contraria* „. Con questa clausola s'intende impedire, che una nuova contraria consuetudine circa tale diritto di nominare e d'istituire i parroci, possa avere valor di legge; *b)* e che ciò non pertanto resta integro a chi possa competere, il diritto della elezione e della presentazione: quello proprio delle persone morali, questo dei patroni che possono essere persone o fisiche o morali.

La persona morale avente dritto alla elezione non può differirla – per legge comune – oltre *i tre mesi utili* da computarsi dalla notizia regolarmente ricevuta della vacanza. Dopo tale termine il Superiore al quale compete il dritto di confermare la elezione o quello di provvedere, è fatta facoltà di provvedere liberamente (Can. 161).

---

morissero *in locis vicinis ipsi curiae,... quae remota ultra dietas legales a loco ubi moratur ipsa curia, non existunt.* Questa riserva, *la più antica di tutte*, era detta dei beneficii vacanti *apud Sedem Apostolicam*, ovvero, *in Romana Curia;* la morte doveva aver luogo in un sito non distante più di 40 miglia italiane dalla Curia Romana, la quale poteva anche trovarsi fuori Roma, nel caso cioè, che fuori si trovasse il Papa con la sua cancelleria, ufficiali e tribunali; Gregorio X escluse i beneficii parrocchiali *ne ipsarum vacatio diutina periculum valeat animabus afferre*, e dichiarò cessare la riserva, se, trascorso un mese dalla vacazione, il Papa non vi avesse provveduto.

Il N. Codice questa antica riserva dei beneficii la conserva, ma limitandola a quelli soli, i cui beneficiarii *morissero in Roma.*

Il patrono — salvo che per legge di fondazione o di legittima consuetudine non vi sia assegnato più breve tempo — per lo meno *fra quattro mesi*, da computarsi dal giorno nel quale ebbe ufficiale notizia della vacanza del beneficio, deve fare la presentazione del candidato o dei candidati all'Ordinario, eccetto che non sia legittimamente scusato da qualche impedimento. Trascorso quel termine, il beneficio, *per quel caso*, addiviene di libera collazione.

Nel caso di lite, sia circa il diritto di presentazione tra l'Ordinario e il patrono o tra gli stessi patroni, sia circa il diritto di prelazione o preferenza tra gli stessi presentati, se non si potrà dirimere nel tempo utile, la collazione si sospenderà fino alla fine di essa, provvedendosi, se sarà necessario, la chiesa di un economo (can. 1458).

Ma sarà bene trattar di proposito di questo diritto di patronato, quale è ora contenuto nel N. Codice, Libro III, Parte V, Tit. XXV, Cap. IV.

Il diritto di patronato il quale secondo alcuni fu definito: Il dritto onorifico, oneroso e utile che compete ad alcuno nella chiesa da lui fondata costruita o dotata col consenso dell'Ordinario (1); e secondo altri: Il dritto o la potestà di nominare o presentare un chierico da essere istituito ad un beneficio vacante (2); ora secondo il Codice di D. C. è a dirsi: *La somma dei privilegi con gli oneri annessi, i quali competono ai fondatori cattolici di una chiesa, di una cappella o di un beneficio, compresi coloro aventi causa da quelli, per mera concessione della Chiesa.* (Can. 1448) (3).

Il *soggetto* sono i fondatori *cattolici*, non potendo godere favori

---

(1) Jus honorificum, onerosum et utile competens alicui in Ecclesia, quam Episcopi consensu fundavit, construxit, aut dotavit.

(2) Jus seu potestas nominandi sen praesentandi Clericum instituendum ad beneficium vacans. (V. Soglia Lib. 2. Cap. 3°).

(3) Jus Patronatus est summa privilegiorum, cum quibusdam oneribus, quae ex Ecclesiae concessione competunt fundatoribus catholicis ecclesiae, cappellae aut beneficii, vel etiam eis qui ab illis causam habent.

della Chiesa coloro che ad essa non appartengono; l'*oggetto*, ossia il dritto è la somma dei privilegi ed insieme degli oneri, essendo, ordinariamente, una concessione non gratuitamente fatta, ma come in premio o corrispettivo degli oneri che il patrono assume: si è detto *ordinariamente*, perchè, anche per semplice privilegio e senza impegni assunti, si può acquistare tale dritto dalla liberalità del S. Pontefice che lo largisce in virtù della sua suprema potestà. La *cagione* producente tale diritto non è, che la libera concessione della Chiesa.

Il dritto di patronato *ratione subiecti* si divide in *reale*, se compete per ragione dei beni o delle cose, e su di esse è inerente; e in *personale*, se direttamente spetta alla persona. *Ratione tituli* si divide in *ecclesiastico*, se è ecclesiastico il titolo pel quale il dritto si possiede: esso aderisce ad una chiesa o ad una dignità ecclesiastica, e lo esercita colui che quella chiesa o dignità possiede od amministra; *laicale*, se è laicale il titolo: esso compete non per ragione della chiesa o della dignità, ma per ragione di sangue, di successione, o di altro titolo simile: *misto*, se è misto il titolo: esso compete a più d'un patrono, ad uno per ragione della chiesa o della dignità, all'altro per ragione di successione.

Ratione translationis si divide in *ereditario* se per titolo di eredità passa agli eredi del fondatore, i quali possono essere perciò anche estranei; *familiare*, se passa solo a coloro che son della famiglia, ossia consanguinei; *gentilizio*, se passa a quelli della stirpe del fondatore, ossia agli affini; ed in *misto*, se riveste e la natura di ereditario e quella di familiare o gentilizio (Can. 1440).

Si noti: a) che il giuspatronato ereditario, sia reale, sia personale si trasferisce insieme con la eredità, o legittima o testamentaria, a tutti gli eredi *in solidum*, sebbene l'eredità non vada egualmente divisa: il giuspatronato è indivisibile. Non è indivisibile, però, il *dritto di presentazione*, nel quale non diversamente che negli altri diritti ereditarî si succede per stirpi, non per capi, *iure repraesentationis*: onde venendo a morte due patroni, insieme possessori dello stesso dritto, dei quali uno lascia un solo erede, e l'altro cinque, il voto dei cinque vale per

uno alla pari di quello dell'altro erede, essendo che i cinque *un solo patrono* rappresentano. Epperò ad essi è consentito, — e ciò affinchè più facilmente si provveda alle chiese,— che questi patroni si accordino liberamente fra loro, presentando alternativamente il rettore della chiesa. b) Il giuspatronato *gentilizio* si trasferisce per capi e non per stirpi. Nondimeno frequentemente, sia da tavole di fondazione, sia da consuetudini dei luoghi, il giuspatronato gentilizio passa al primogenito, specialmente se esso è annesso ad un fondo cospicuo. Allora nel passaggio di siffatto patronato quasi le stesse leggi e regole si devono osservare, che sono state ricevute e tenute presenti nel trasferimento dei feudi o fideicommessi gentilizi, o famigliari. Vi ha pure tra il giuspatronato gentilizio e quello ereditario questa differenza, che i figli illegittimi, i quali non sieno riconosciuti della stirpe o della famiglia, se il fondatore non lo ha espressamente dichiarato, sono esclusi dal gius gentilizio, anche se legittimati *per Rescriptum Principis*. c) Il giuspatronato *famigliare* ossia gentilizio non si può ad altri trasferire nè per testamento, nè con altra maniera, ma gradatamente passa a coloro che son chiamati nelle tavole di fondazione. d) Il giuspatronato che è inerente ad un fondo, non può essere venduto separatamente dal fondo, nè permutato, nè locato : il venditore e il compratore del giuspatronato, per decreto del Tridentino, perderebbero il prezzo. (Sess. 25, cap. 9 de Reform.) e) Finalmente nel diritto di patronato *reale* se la proprietà della cosa appartiene ad uno, e ad un altro il dominio utile, il *diritto di presentare* segue il dominio utile. Di qui, se il dritto era infisso su un fondo dotale giusta la comune sentenza dei canonisti, durante il matrimonio il dritto di presentare s'apparteneva al marito, perchè a lui passava il dominio civile della dote iusieme al diritto di percepirne i frutti ; (V. Soglia. Cap. d. *De Jure patronatus*. pag. 205), ma, come vedremo al can. 1456, la nuova legislazione riconosce capace la moglie ad esercitare tale suo diritto, ed a lei perciò si appartiene.

Il giuspatronato ha avuto origine nella Chiesa per concessione dei Sommi Pontefici, i quali per allettare i laici a fondare chiese o a dotarle (cose che, nei secoli di grande fervore, si

faceva solo per amore e per zelo) prima concessero loro un giuspatronato *onorifico*, come di protezione e di difesa, di poi un vero diritto di patronato, primo ed essenziale quello di presentare *in perpetuum* il chierico al beneficio da essi costituito, avendo, col tempo, i laici essi stessi apposta questa condizione nella costituzione di un beneficio.

Addivenuta cosí una legge comune, che bastasse costruire una chiesa o, se costruita, dotarla, per acquistare il giuspatronato su di essa, non vi era bisogno che solo del consenso del Vescovo, ritenuto del tutto necessario, ma che, però, poteva essere sufficiente anche se tacito.

Cessato l'assoluto bisogno, oggidì, di nuove fondazioni, e col raffreddarsi della pietà nei fedeli deploratisi tanti dolorosi inconvenienti nella nomina di beneficiarii e di curati di dritto patronato, il Codice di D. C. decreta: " *Nullum patronatus ius ullo titulo constitui in posterum valide poterit.* „ Basta! adunque coi diritti di patroni! L'Ordinario, però, nei casi nei quali alcuno costruisca, o in tutto o in parte, una chiesa, o fondi un beneficio, può concedere, o a tempo o in perpetuo, suffragi spirituali, ossia privilegi spirituali, in proporzione della liberalità usata; e può accettare, ossia approvare la fondazione di un beneficio a questa condizione soltanto, che il beneficio la prima volta sia conferito al chierico fondatore o ad un altro chierico da lui designato.

Curi, poi, che i patroni, in luogo del giuspatronato che godono, o almeno del dritto di presentazione, si contentino di accettare spirituali beneficii o privilegi, anche perpetui, per loro e per i loro (Can. 1450-1451).

Il diritto di patronato vien regolato dai canoni seguenti secondo le seguenti norme:

1° Le elezioni e le presentazioni fatte dal popolo, se ancora in qualche luogo abbiano vigore, non possono esser tollerate, se il popolo non sceglierà il chierico fra tre soggetti designati dal Vescovo.

2° Il giuspatronato personale non può essere trasmesso validamente ad infedeli; ad apostati pubblici; ad eretici, scisma-

tici, ad ascritti a società secrete condannate dalla Chiesa; nè a scomunicati colpiti da sentenza o dichiaratoria o condannatoria.

3° Perchè validamente possa ad altri esser trasmesso, si richiede il consenso dell'Ordinario espresso con documento scritto, salve però le leggi di fondazione, e salvi i casi: *a)* che il diritto si estingua o perchè il patrono, nel tempo stabilito dall'Ordinario sotto pena di cessazione del patronato, non riedificò la chiesa, o non la restaurò, o non accrebbe le rendite, e ciò *ipso iure* et *sine ulla declaratione* (Can. 1469 § 3); *b)* che si estingua la famiglia, la stirpe, la linea contemplate nelle tavole di fondazione, nel qual caso nè il giuspatronato addiviene ereditario, nè l' Ordinario validamente potrà permettere che ad altri se ne faccia donazione (Can. 1470. § 1. n. 4°).

4° Qualora la cosa su cui si fonda il giuspatronato, passi a qualche persona, alla quale, come sopra è stato detto, non può validamente essere trasmesso, rimane sospeso il dritto (Can. 1453).

Nessun dritto di patronato si deve riconoscere, se non presenti documento autentico, od altre prove legittime (Can. 1454).

I privilegi dei patroni sono:

1° Il dritto di presentazione del chierico alla chiesa o al beneficio vacanti. È questo il primo e principale dritto.

2° Il dritto agli alimenti da aversi secondo equità dalle rendite della Chiesa o del beneficio, se queste lo consentono, eseguiti gli oneri ed assicurato l'onesto sostentamento del beneficiario, qualora il patrono senza sua colpa sia caduto nella povertà. Tale dritto gli compete, anche se a beneficio della Chiesa avesse rinunziato al suo diritto di patrono, ed anche nella fondazione del beneficio si fosse riservata una pensione, che non fosse sufficiente al sollievo della sua povertà.

3° Il dritto di avere nella chiesa del suo patronato *lo stemma* della stirpe o famiglia; *la precedenza* a tutti gli altri laici nelle processioni o simili funzioni; *il posto più degno* nella chiesa, ma fuori il presbitèro e senza baldacchino. Tali privilegi, però, non devono essere incompatibili con eventuali legittime consuetudini dei luoghi (Can. 1455).

La *moglie*, erede del giuspatronato, lo esercita per sè, e non pel marito come si riteneva da canonisti, essendo capace a tale esercizio; i *minori* poi lo esercitano per mezzo dei genitori o tutori, purchè questi non sieno acattolici, rimanendo in tal caso sospeso tale diritto (Can. 1456).

La *presentazione*, perchè sia valida, dev'essere fatta – sempre che il patrono non sia giustamente impedito – tra *i quattro mesi* dalla vacanza, salvo che le tavole di fondazione o una legittima consuetudine non prescrivano un tempo più breve. Quattro mesi sono il tempo utile per la presentazione, anche se si tratta del patronato ecclesiastico, pel quale il tempo era di mesi sei.

I quattro mesi decorrono dal giorno, che colui che ha il dritto di istituire nel beneficio il presentato, ha informato il patrono della avvenuta vacanza del beneficio, e gli ha pure comunicato i nomi dei sacerdoti, che furono approvati nel concorso, se si trattasse di un beneficio che per libero concorso si debba conferire come al can. 1462.

Trascorsi i quattro mesi, la chiesa o il beneficio per quel caso addiviene di libera collazione.

Nel caso di lite fra l'Ordinario e il patrono, ovvero fra gli stessi patroni intorno al diritto di presentazione, o tra gli stessi presentati intorno al diritto di essere preferito, se la lite non si potrà dirimere entro il tempo utile, come per legge, la collazione del beneficio dev'essere sospesa fino a che la controversia non si sarà risoluta; ed intanto, se fosse il caso, l'Ordinario nominerà un economo alla chiesa o al beneficio (Can. 1457-1458).

Quando il patronato è un dritto spettante a più persone fisiche, queste hanno la facoltà di addivenire ad una convenzione, con la quale il diritto potrà essere esercitato alternativamente uno per volta; e la convenzione può essere fatta sia per essi, contraenti che per i loro successori.

La convenzione sarà valida, quando il Vescovo vi abbia dato il suo consenso con documento scritto. Questo consenso, una volta dato, non può essere revocato dall'Ordinario, nè dai suoi successori, senza il consenso dei patroni.

Quando il dritto di patronato è presso una persona morale collegiale, come sarebbe un capitolo, si avrà per presentato colui che avrà riportato il maggior numero dei voti, il quale dev'essere rappresentato dalla maggioranza assoluta dei votanti, tolti i voti nulli. Se in due scrutini questa maggioranza assoluta non si ottiene, nel terzo il presentato sarà colui che riporta la maggioranza relativa; e se questa maggioranza sarà *egualmente* riportata da più persone, queste saranno presentate insieme.

Se, poi, è presso persone singole che non hanno fatto la convenzione di cui al can. 1459, sarà il presentato colui che riporta la maggioranza almeno relativa dei voti: e se saranno più quelli che la riporteranno su gli altri, tutti questi si avranno per presentati.

In quanto agli elettori patroni, se alcuno gode il giuspatronato per diversi titoli, ha dritto a tanti voti quanti sono i titoli.

È facoltà al patrono di presentare non un solo, ma anche più candidati; e se già ne avesse presentato alcuno, potrà presentarne anche altri, ed altri ancora successivamente, sempre, però, prima che la presentazione sia stata accettata, e sempre che non sieno trascorsi i quattro mesi, e che non escluda veruno di quelli già presentati.

Il patrono che sia chierico non può presentare sè stesso, nè può unirsi col voto agli altri patroni, quando insieme godessero il diritto di patronato, perchè possa raggiungere col voto suo il numero dei voti necessario ad essere presentato (Can. 1459-1460-1461).

Se la chiesa o il beneficio si devono provvedere per concorso, il patrono, sia ecclesiastico, sia laico, non può presentare altro chierico, che non sia stato già regolarmente approvato nel concorso.

La persona presentata, quando non viene dal concorso, ma dalla libera nomina del patrono, deve essere *idonea*, cioè, fornita, nello stesso giorno della presentazione o almeno dell'accettazione,

di tutte quelle qualità che son richieste dal dritto, sia comune, sia particolare, o dalle tavole di fondazione (Can. 1462-1463).

Dell'*idoneità* del candidato solo il Vescovo ne è il giudice, ed a lui, perciò, la presentazione dev'esser fatta. E perchè l'Ordinario possa formarsi un giusto giudizio della persona presentata, deve farne diligenti ricerche, avvalendosi anche dell'esame, (can. 149) e assumere anche, se ne sia il caso, opportune notizie secrete. Qualora l'Ordinario non intenda accettare la presentazione del candidato, non è costretto a manifestarne al patrono le ragioni (Can. 1464).

Il patrono ha il dovere di presentare persona idonea: epperò, se questa non sarà riconosciuta idonea, per la prima volta gli è lecito presentare altro candidato, se non avrà fatto per sua negligenza decorrere tutto il tempo utile. Se anche la seconda persona presentata non sarà trovata idonea, la chiesa o il beneficio per questo caso addiviene di libera collazione, purchè o il patrono o il presentato non interporranno fra dieci giorni ricorso dal giudizio dell'Ordinario alla Sede Apostolica. Pendente il quale, la collazione dev'esser sospesa fino alla fine della lite, provvedendosi, intanto, dall'Ordinario di un economo la chiesa o il beneficio, se ve ne sarà bisogno.

La presentazione *macchiata di simonia* è nulla *ipso iure,* e rende nulla, di conseguenza, anche l'istituzione se ne seguisse.

Il patrono ha dritto a nuova presentazione, se prima del possesso il presentato rinunziasse o venisse a morte (Can. 1465-1466-1467-1468).

I doveri del patrono sono:

1° Avvisare l'Ordinario, se vede andare in rovina i beni della chiesa o del beneficio, ma senza immischiarsi nella loro amministrazione;

2° Riedificare la chiesa, se rovinasse, o ripararla, se lo stimasse necessario l'Ordinario, qualora il dritto di patronato derivasse dal titolo di costruzione, salvo che l'obbligo della riedificazione o riparazione non incomba ad altri a norma del can.

1186 il quale prescrive: L'onere di riparare o rifare la chiesa incombe, con l'ordine seguente: *a)* Alla Fabbriceria, salva quella parte che è necessaria alla celebrazione del culto divino e all'ordinaria amministrazione della chiesa; *b)* Al Patrono; *c)* A coloro che percepiscono alcuni frutti provvenienti dalla chiesa secondo la tassa, in proporzione delle rendite da stabilirsi dall'Ordinario; *d)* Ai parrocchiani, ai quali, però, l'Ordinario rivolgerà piuttosto paterne esortazioni, che parole di comando.

3.° Supplire le rendite, se il loro diritto deriva dal titolo di dotazione, nel caso che esse venissero così a mancare, che non si possa più decentemente esercitare nella chiesa il divin culto, o conferire il beneficio.

Venendo a rovinarsi la chiesa, ovvero richiedendo tali urgenti riparazioni che non vi si possa o assolutamente o decorosamente esercitare il divin culto, fino a che il patrono non avrà ottemperato ai suoi obblighi, il diritto di patronato *dorme*; ciò importando, che il diritto intanto non si estingue, nè si può esercitare.

Invitato, però, il patrono dall' Ordinario a mantenere gli obblighi di patrono, sotto pena di perdere il giuspatronato se in un determinato tempo non li avrà mantenuto, il dritto riprende vigore; diversamente cesserà *ipso iure et sine ulla declaratione.* (Can. 1469)

I casi nei quali il giuspatronato *si estingue* sono:

1.° Se, come ora si è detto al can. precedente, ultimo comma, il patrono all'invito dell'Ordinario non avrà osservato i suoi obblighi di riedificazione, di riparazione ecc.;

2.° Se il patrono rinunzia al suo diritto. La rinunzia può essere totale e parziale; ma non deve mai arrecare danno ai compatroni, qualora vi fossero;

3.° Se la Santa Sede revoca il giuspatronato, o addirittura sopprime in perpetuo la stessa chiesa o beneficio;

4.° Se contra il diritto di patronato vi sia prescrizione. Questa ha luogo quando il patrono, cessando qualsivoglia legittimo impedimento, per lo spazio di 40 anni non ha usato del suo diritto e intanto l'Ordinario *pleno iure* e per lo meno *due*

volte ha provveduto la Chiesa del Rettore, *cum omnia iura* — dice il Card. Soglia — *ac privilegia alteri onerosa per non usum aut usum contrarium expirent: quod facilius pro ecclesiarum libertate admittendum est;*

5.° Se perisce o si distrugge la casa su cui è inerente il giuspatronato, o se si estingue la famiglia, la stirpe, la linea a cui il dritto è riservato secondo le tavole di fondazione: in questo secondo caso nè il giuspatronato addiviene ereditario, nè l'Ordinario potrà validamente permettere che si faccia ad altra persona donazione del dritto;

6.° Se, col consenso del patrono, la chiesa o il beneficio viene unito ad altra chiesa o beneficio di libera collazione, ovvero la chiesa si faccia elettiva o regolare;

7.° Se il patrono: *a)* tenta di trasferire *simoniacamente* il suo giuspatronato ad altro; *b)* se cade nell'apostasia, nell' eresia, o nello scisma; *c)* se ingiustamente usurpa o detiene beni o diritti di una chiesa o d'un beneficio; *d)* se uccide o mutila un rettore o altro chierico addetto al servizio d'una chiesa, od altro beneficiario, sia con la propria mano, sia per mezzo di mandatarii.

Per i casi criminosi di cui ai num. 1.° 2.° 3.° 4.° 5.° 6.° il giuspatronato *si estingue* in tutto; per i casi criminosi di cui alle lett. *a), b), c),* il giuspatronato non si estingue, ma *si perde* dal reo soltanto; per l' ultimo caso di uccisione o mutilazione di cui alla lett. *d) si perde* anche dagli eredi del reo.

Per *la perdita* del dritto in pena dei delitti contemplati alle lett. *a), b), c), d),* si richiede, ed essa sola basta, una sentenza dichiaratoria.

Coloro che per avventura fossero colpiti da *censura*, o caduti nell' *infamia* in seguito a sentenza condannatoria o dichiaratoria, non possono esercitare il diritto di patronato, nè goderne i privilegi per tutto il tempo che son censurati o infamati. (Can. 1470)

Quante volte la Sede Apostolica concederà ad alcuno, sia in virtù di concordati, sia fuori concordati, *l'indulto di presentazione* ad una chiesa o beneficio vacante, da tale indulto non nasce il giuspatronato. Tale privilegio è *di stretta interpretazione*,

niente di più intendendosi concesso, di quanto risulta dal tenore dell' indulto.

Quando la S. Sede è vacante o impedita, al Vicario Capitolare, o chiunque altro sia che regga la Diocesi, compete:

1.° di nominare i Vicarii parrocchiali a norma dei can. 472-476; 2.° di confermare o di accettare la presentazione alla parrocchia vacante ed instituire l' eletto o il presentato; 3.° di conferire le parrocchie libere, se siano vacanti da un anno.

La Sede episcopale si intende impedita, quando il Vescovo è fatto prigioniero, relegato, esiliato, o inabilitato, da non poter communicare coi suoi diocesani neppure per lettere (Can. 429).

Sia vacante, sia impedita la Sede, colui che la regge, in ordine alle parrocchie: *a)* nomina i vicarii parrocchiali, dei quali avremo a parlarne, quando esamineremo il Cap. X; *b)* provvede ad esse in ogni tempo, quando sono elettive e patronate; *c)* ed anche a quelle di libera collazione, dopo un anno, però, di vacanza.

Ciò che è di competenza del Vicario Capitolare, non lo è del Vicario Generale, salvo, che questi non abbia speciale mandato dal suo Vescovo, e salvo che egli non sia Vicario Generale *sede impedita.*

Nomina del parroco che sia religioso.

Can. 456. *Ad paroecias religiosis concreditas Superior, cui ex constitutionibus id competit, sacerdotem suae religionis praesentet Ordinario loci; qui eidem, servato praescripto can. 459, § 2, institutionem concedit.*

Le parrocchie affidate ai religiosi vengono provvedute mercè presentazione fatta dal Superiore di un sacerdote della sua religione all'Ordinario del luogo, se tale diritto di presentazione gli compete dalle costituzioni, ossia dalle tavole di fondazione

della parrocchia. L'Ordinario al sacerdote presentato conferirà il beneficio a norma del canone, 459, § 2, che più innanzi dovrà esaminarsi, non escludendo il dritto di presentazione nel Superiore religioso il diritto che è pure un grave dovere dell'Ordinario, di avvisare alla dignità ed alla idoneità di colui al quale si affida la cura delle anime.

Chi sia il *Superiore*, avente dritto di presentare, lo spiega il Can. 454 che sopra abbiamo esaminato.

Nomina dei quasi-parrochi

Can. 457. *Quasi-parochos e clero saeculari proprius loci Ordinarius nominat, audito Consilio de quo in can. 302.*

Le quasi-parrocchie, di cui sopra al can. 454,§4, sono provvedute dall'Ordinario del luogo, il quale nominerà *sacerdoti del clero secolare.* Egli però deve, prima di nominare, interpellare il Consiglio del Vicariato o Prefettura Apostolica, il quale, giusta il can. 302, dev' essere composto di almeno tre dei più anziani e prudenti missionarî, i quali devono essere interrogati e consultati negli affari più gravi e difficili, anche per lettera, qualora fossero lontani, o non potessero di persona conferire col Vicario o Prefetto Apostolico.

Della parrocchia vacante

Can. 458. *Vacanti paroeciae curet loci Ordinarius providere ad normam can. 155, nisi peculiaria locorum ac personarum adiuncta prudenti Ordinarii iudicio collationem tituli paroecialis differendam suadeant.*

Perchè la cura delle anime non abbia a soffrire danno, incombe agli Ordinarî del luogo di provvedere con ogni solerzia alla parrocchia, la quale, per qualsiasi motivo, sia vacante. Il

can. 155 prescrive, che non si debba il provvedimento differire oltre *sei mesi utili* dalla notizia della vacanza (1); e s'intende *utile* quel tempo il quale per l'esercizio o prosecuzione del proprio dritto così compete ad alcuno, che nel caso d'ignoranza o d'impotenza non si computa (2).

Ciò non pertanto la collazione del titolo parrocchiale può essere dall'Ordinario differita, qualora le eventuali circostanze di luoghi o di persone così consigliassero. Come si vede, è questa una disposizione di eccezione fatta in favore dei beneficii parrocchiali; perchè per gli altri vi ha il prescritto del can. 1432, § 3: " *Si Ordinarius intra semestre ab habita certa vacationis notitia beneficia non contulerit, huius collatio devolvitur ad Sedem Apostolicam.* „

Doveri del Vescovo nella nomina di un parroco—Del concorso e sue norme

Can. 459. § 1. *Loci Ordinarius, graviter onerata eius conscientia, obligatione tenetur vacantem paroeciam illi conferendi, quem magis idoneum ad eam regendam habuerit, sine ulla personarum acceptione ;*

§ 2. In hoc iudicio ratio haberi debet non solum doctrinae, sed etiam eorum omnium qualitatum, quae ad paroeciam vacantem rite regendam requiruntur.

§ 3. *Quare loci Ordinarius :*

1.° *Ne omittat documenta, si qua sint, ex Curiae tabulario, desumere quae Clericum nominandum respiciunt et notitias secretas quoque, si opportunum iudicaverit, prudenter exquirere etiam ex locis extra dioecesim ;*

2.° *Prae oculis habeat praescriptum can. 130, § 2 ;*

---

(1) Officiorum provvisio cui nullus terminus fuit speciali lege praecriptus, nunquam differatur ultra sex menses utiles ab habita notitia vacationis firmo praescripto can. 458 (Can. 155).

(2) Tempus *utile* illud intelligitur, quod pro exercitio aut prosecutione sui iuris ita alicui competit, ut ignoranti aut agere non valenti non currat. (Can. 35).

3.° *Clericum examini super doctrina coram se et examinatoribus synodalibus subiiciat; a quo, de consensu eorumdem examinatorum, potest dispensare, si agetur de sacerdote doctrinae theologicae laude commendato.*

§ 4. *In regionibus in quibus paroeciarum provisio fit per concursum sive specialem ad normam Const. Benedicti XIV* Cum illud, *14 Dec. 1742, sive generalem, haec forma retineatur, donec Sedes Apostolica aliud decreverit.*

Agli Ordinarii è fatto obbligo severissimo, a responsabilità della loro coscienza, di conferire il beneficio parrocchiale, senza verun riguardo personale a colui, che avrà giudicato *più idoneo* a governare quella parrocchia vacante.

La idoneità del candidato risulterà non solamente dalla *dottrina* nelle scienze sacre, che è un requisito fondamentale, perchè il parroco è maestro nella sua parrocchia, ma anche dal corredo di tutte le sue *prerogative* di virtù, di pietà, di attitudine, le quali sono richieste, perchè la parrocchia possa essere governata secondo Dio.

A tale scopo: a) Dall'Archivio della Curia richiederà, se ve ne sono, tutti i documenti che riguardano il candidato alla parrocchia, e con cristiana prudenza assumerà, se lo stimerà opportuno, informazioni secrete su di lui ed anche, se occorresse, da luoghi fuori la propria diocesi; b) terrà presente quanto prescrive il can. 130, § 2, il quale stabilisce, che nel conferimento degli officî e dei beneficî ecclesiastici si deve dai superiori tener riguardo di coloro, che, a parità di condizione, si fossero segnalati negli esami annuali nelle diverse sacre discipline, che sono dal Codice richiesti, almeno per un triennio, dai giovani sacerdoti, dopo terminato il corso degli studii; (1) c) sottoporrà il candidato

(1) §1. Expleto studiorum curriculo, sacerdotes omnes, etsi beneficium paroeciale aut canonicale consecuti, nisi ab Ordinario loci ob iustam causam fuerint exempti, examen singulis annis saltem per integrum triennium in diversis sacrarum scientiarum disciplinis, subeant secundum modum ab eodem Ordinario determinandum. § 2. In collatione officiorum et beneficiorum ecclesiasticorum ratio habeatur

ad un esame sulla dottrina da sostenersi avanti a lui e ad esaminatori sinodali: dal quale esame l'Ordinario lo potrà, col consenso degli stessi esaminatori, dispensare, quando fosse un sacerdote già stimato per gli studi teologici.

Il canone non determinando il numero degli esaminatori sinodali, riteniamo, che possano essere anche due soltanto, perchè tre almeno sono richiesti dal diritto, quando si tratta del concorso, di cui ora abbiamo a parlare.

Questa è la forma ordinaria che il Codice prescrive nella nomina dei parroci. Ciò non di meno è prescritto pure, che nelle regioni nelle quali la provvisione delle parrocchie si fa per mezzo del concorso, o *speciale*, a norma della Costit. di Benedetto XIV *Cum illud* 14 Dic. 1742, o *generale*, questa forma deve essere mantenuta, fino a che la Sede Apostolica non avrà altrimenti disposto.

Premesso, che il concorso *speciale* è quello che ha luogo per un determinato beneficio parrocchiale, e che quello *generale*, invece, ha luogo per nessuna parrocchia determinata, ma per il conseguimento del titolo capace alla nomina di parrocchia, non possiamo far passare sotto silenzio questa importante tesi del *concorso speciale.*

Tra le tante disposizioni che apportarono un radicale mutamento all'antica disciplina, il Tridentino ne decretò una gravissima, con la quale stabilì, che nella provvisione delle parrocchie s'istituisse un concorso, un esame, e *al più degno* la parrocchia si conferisse.

Ci piace riportare l'importante Decreto: " *Expedit maxime animarum saluti, a dignis atque idoneis parochias gubernari : id ut diligentius ac rectius perficiatur, statuit sancta synodus, ut cum parochialis ecclesiae vacatio, etiamsi cura Ecclesiae vel Episcopo incumbere dicatur, et per unum vel plures administretur, etiam in ecclesiis patrimonialibus seu receptivis muncupatis, in quibus consue-*

---

eorum, qui, ceteris paribus, in memoratis periculis magis praestiterunt. (Can. 130)

vit Episcopus uni vel pluribus curam animarum dare, quos omnes ad infrascriptum examen teneri mandat, per obitum vel resignationem, etiam in curia, seu aliter quomodocumque contigerit, etiamsi ipsa parochialis ecclesia reservata vel affecta fuerit generaliter vel specialiter, etiam vigore indulti seu privilegii in favorem sanctae Romanae Ecclesiae Cardinalium seu Abbatum, vel capitulorum : debeat Episcopus statim, habita notitia vacationis ecclesiae, si opus fuerit, idoneum in ea vicarium cum congrua, eius arbitrio, fructuum portionis assignatione, constituere, qui onera ipsius ecclesiae sustineat donec ei de rectore provideatur.

Porro Episcopus et qui ius patronatus habet, intra decem dies, vel aliud tempus ab Episcopo praescribendum, idoneos aliquot clericos ad regendam ecclesiam coram deputandis examinatoribus nominet. Liberum tamen sit etiam aliis, qui aliquos ad id aptos noverint, eorum nomina deferre, ut possit postea de cuiuslibet aetate, moribus et sufficientia fieri diligens inquisitio. Et, si Episcopo aut synodo provinciali pro regionis more videbitur magis expedire, per edictum etiam publicum vocentur, qui volent examinari. Transacto constituto tempore, omnes qui descripti fuerint, examinentur ab Episcopo, sive, eo impedito, ab eius vicario generali, atque ab aliis examinatoribus non paucioribus, quam tribus ; quorum votis, si pares aut singulares fuerint, accedere possit Episcopus, vel vicarius, quibus magis videbitur. Examinatores autem singulis annis in dioecesana synodo, ab Episcopo vel eius vicariis, ad minus sex proponantur, qui synodo satisfaciant, et ab ea probentur.

Advenienteque vacatione cuiuslibet ecclesiae, tres ex illis eligat Episcopus, qui cum eo examen perficiant ; indeque succedente alia vacatione, aut eosdem, aut alios tres, quos maluerit, ex praedictis illis sex eligat. Sint vero hi examinatores magistri, seu doctores, aut licentiati in theologia, aut iure canonico ; vel alii clerici, seu regulares, etiam ex ordine mendicantium, aut etiam saeculares, qui ad id videbuntur magis idonei, iurentque omnes ad sancta Dei evangelia se, quacumque humana affectione postposita, fideliter munus executuros. Caveantque ne quidquam prorsus occasione huius examinis, nec ante, nec post accipiant : alioquin simoniae vitium tam ipsi, quam alii dantes incurrant ; a qua absolvi nequeant, nisi dimissis beneficiis, quae quomodocumque etiam antea obtinebant ;

et ad alia in posterum inhabiles reddantur. Et de his omnibus non solum coram Deo, sed etiam in synodo provinciali, si opus erit, rationem reddere teneantur; a qua, si quid contra officium eos fecisse compertum fuerit, graviter eius arbitrio puniri possint.

Peracto deinde examine renuntientur quotcumque ab his idonei iudicati fuerint aetate, moribus, doctrina, prudentia, et aliis rebus ad vacantem ecclesiam gubernandam opportunis; ex hisque Episcopus eum eligat quem caeteris magis idoneum iudicaverit; atque illi et non alteri collatio ecclesiae ab eo fiat, ad quem spectabit eam conferre.

Si vero juris patronatus ecclesiastici erit, ac institutio ad Episcopum et non alium pertineat, is, quem patronus digniorem inter probatos ab examinatoribus iudicabit, Episcopo praesentare teneatur, ut ab eo instituatur. Cum vero institutio ab alio, quam ab Episcopo, erit facienda, tunc Episcopus solus ex dignis eligat digniorem, quem patronus ei praesentat, ad quem institutio spectat.

Quod si ius patronatus laicorum fuerit, debeat, qui a patrono praesentatus erit, ab eisdem deputatis, ut supra examinari, et nonnisi idoneus repertus fuerit, admitti.

In omnibusque supra dictis casibus non cuiquam alteri, quam uni ex praedictis examinatis, et ab examinatoribus approbatis, iuxta supra dictam regulam, de ecclesia provideatur: nec praedictorum examinatorum relationem, quominus executionem habeat, ulla devolutio aut appellatio, etiam ad Sedem Apostolicam, sive eiusdem Sedis legatos, aut Vicelegatos, aut Nuncios, seu Episcopos, aut Metropolitanos, Primates, vel Patriarchas interposita, impediat aut suspendat; alioquin vicarius, quem ecclesiae vacanti antea Episcopus arbitrio suo ad tempus deputavit, vel forsan postea deputabit, ab eius ecclesiae custodia et administratione non amoveatur, donec aut eidem, aut alteri, qui probatus et electus fuerit, ut supra, sit provisum: alias provisiones omnes seu institutiones, praeter supradictam forman factae, surrepticiae esse censeantur: non obstantibus huic decreto exemptionibus, indultis, privilegiis, praeventionibus, affectionibus, novis provisionibus, indultis concessis quibuscumque. Si tamen adeo exigui redditus dictae parochiales fuerint, ut totius huius examinationis operam non ferant; aut nemo sit, qui te examini quaerat subiicere; aut ob apertas factiones seu dissidia, quae

in aliquibus locis reperiuntur, facile graviores rixae ac tumultus possint excitari; poterit Ordinarius, si pro sua conscientia cum deputatorum consilio ita expedire arbitrabitur, hac forma omissa, privatum aliud examen, coeteris, tamen, ut supra, servatis, adhibere.

Licebit etiam synodo provinciali, si qua in supradictis circa examinationis formam addenda remittendave esse censuerit, providere „.

Secondo il quale Decreto: 1° Verificatasi la vacanza di una parrocchia di qualsivoglia natura, il Vescovo, avutane notizia, vi deve nominare un vicario idoneo *cum congrua, eius arbitrio, fructuum portionis assignatione;*

2° Il Vescovo, e chi avesse il giuspatronato, *intra decem dies vel aliud tempus ab Episcopo praescribendum,* nominino dei chierici idonei, perchè sostengano una prova innanzi ad esaminatori: non senza concedersi facoltà ed altri che conoscessero soggetti idonei, di indicarli, perchè si potesse fare una sufficiente ricerca sulla loro età e sui loro costumi. Che anzi si possono invitare chierici per mezzo di pubblici editti secondo costumi o modi locali.

3° Passato il tempo stabilito, si sostenga l' esame avanti al Vescovo, o al suo Vicario, e a non meno di tre esaminatori sinodali con facoltà al Vescovo di aggiungere il suo voto, quando fossero pari o insufficienti quelli dati dagli esaminatori.

4° Ogni anno nel sinodo si nominino non meno di sei esaminatori per le future vacanze; che sieno però maestri, dottori, ossia o licenziati nella teologia o nel diritto canonico; ed anche altri chierici ossia regolari anche dell'ordine dei mendicanti. Questi debbono giurare sul S. Vangelo di essere fedeli al grave incarico, e si debbono guardare di accettare o prima o dopo del concorso alcunchè, diversamente incorreranno nella simonia *tam ipsi, quam alii dantes, a qua absolvi nequeunt nisi dimissis beneficiis, quae quomodocumque etiam antea obtinebant, et ad alia in posterum inhabiles redantur.*

5° Terminato l'esame, gli esaminatori nomineranno *quotcumque idonei iudicati fuerint aetate, moribus doctrina, prudentia, et aliis rebus ad vacantem ecclesiam gubernandam opportunis; ex*

hisque Episcopus eum eligat, quem ceteris magis idoeum iudicaverit... Si vero iuris patronatus ecclesiastici erit, ac institutio ad Episcopum et non alium pertineat, is, quem patronus digniorem inter probatos ab examinatoribus iudicabit, Episcopo praesentare teneatur, ut ab eo instituatur.

6° In tuttí i casi sempre uno tra gli esaminati ed approvati — e non altro — deve essere investito; nè alcun ricorso, anche presso la S. Sede impedisca o sospenda il possesso.

7°... *Alias provisiones omnes seu institutiones, praeter supradictam formam factae surrepticiae esse censeantur.*

8° *Si tamen adeo exigui redditus dictae parochiales fuerint, ut totius huius examinationis operam non ferant; aut nemo sit, qui se examini quaerat subiicere; aut ob apertas factiones seu dissidia, quae in aliquibus locis reperiuntur, facile graviores rixae ac tumultus possint excitari; poterit Ordinarius, si pro sua coscientia cum deputatorum consilio ita expedire arbitrabitur, hac forma omissa, privatum aliud examen coeteris tamen, ut supra, servatis, adhibere.*

9° *Licebit etiam synodo provinciali, si qua in supradictis circa examinationis formam addenda remittendave esse censuerit, providere.*

Dopo il Tridentino, S. Pio V nella sua Costit. *In conferendis* (16 Maggio 1567):

1° Dichiarò nulle ed irrite *omnes et singulas collationes, provisiones, institutiones et quasvis dispositiones parochialium ecclesiarum, praeter et contra formam ab eo concilio Tridentino, praesertim in examine per concursum faciendo, praescriptam factas aut in futurum faciendas.*

2° Dichiarò riservate alla Sede Apostolica:

a) Le parrocchie nullamente conferite nel modo predetto; *b)* le parrocchie che gli Ordinari non abbiano provvedute *intra sex mensium spatium a die vacationis; c)* le parrocchie di diritto patronato o ecclesiastico o misto, se, *nel tempo dal dritto assegnato*, dai patroni non sarà stata fatta la presentazione; e se *intra duos menses* dal dì della presentazione non sarà stata fatta la istituzione.

3° Dichiarò riservate alla persona del Papa le parrocchie

riservate alla S. Apostolica per le quali l'Ordinario *intra quatuor menses a die vacationis* non avrà alla medesima S. Sede *designato il più degno* che è stato giudicato nel concorso espletatosi presso l'Ordinario medesimo.

4° Decretò, che le parole del Tridentino *intra decem dies vel aliud tempus ab Episcopo praescribendum* (ved. pag. 40) si debbano determinare in periodo di giorni non superiore ai 20.

5° Decretò, che nel caso che tra gli approvati dagli esaminatori il Vescovo non il più idoneo, ma il meno abile avesse scelto, è dato diritto all' appello o presso il Metropolita o presso la S. Sede; e se contro il Metropolita appunto si dovesse appellare, si ricorra al Vescovo più vicino, che giudicherebbe come delegato della Sede Apostolica (1); stabilendo pure, che in tal caso dal giudice di appello coi suoi esaminatori sinodali si faccia un nuovo esame. Questo appello non avrebbe forza sospensiva; di maniera che il nominato non debba essere turbato nel suo possesso, fino a tanto che il giudice di appello non l'abbia con sentenza *dichiarato meno idoneo.*

Innocenzo XI, (1676–89) qualche secolo dopo, sentì il bisogno di condannare la dottrina che troppo si era diffusa, di coloro che sostenevano il Tridentino aver prescritto soltanto, che il Vescovo fosse tenuto a scegliere il parroco *degno*, ma non *il più degno.* Lo riferisce nella sua Costit. *Cum illud* (14 Dic. 1742, n. 68) Papa Benedetto XIV: " *Quia vero perniciosa apud plurimos opinio sensim invaluit Tridentini decretis non praescriptam esse dignioris electionem, sed caveri tantummodo, ne indignis ecclesiae parochiales conferrentur; sanctae memoriae Innocentius XI, praedecessor noster, erroneam doctrinam, a vera et sincera patrum mente longius deflectentem damnavit, et edocuit quam prudens ac diligens esse debeat pastoralis officii dispensatio* „.

---

(1) Nella presente disciplina il Metropolita deve designare *semper pro semper* alla Sede Apostolica per averne l'approvazione, un Ordinario del luogo, presso il quale si potrà appellare alle cause trattate in prima istanza col Metropolita medesimo (Can. 1594).

Clemente XI (1700-21) pochi anni più tardi approvò un Decreto della S. Congr. del Conc. (10 Gennaio 1721) spedito agli Ordinari, le cui conclusioni sono: *A)* Le formalità del concorso ; *B)* le condizioni dell' appello. *Le formalità del concorso sono*: *a)* L' identicità dell' esame — *b)* La simultaneità della dettatura — *c)* Il tempo assegnato — *d)* Il luogo dell' esame — *e)* La maniera di scrivere — *f)* La lingua da usarsi — *g)* La esibizione degli elaborati :

Vacante itaque ecclesia parochiali, quae conferenda sit per concursum, *atque hoc solitis formulis indicto*, *haec quae sequuntur ex Sacrae Congreg. sententia*, *consilio*, *suasione servanda proponuntur* :

Primum nempe *ut assignentur* eaedem omnibus concurrentibus quaestiones, iidem casus, iidemque textus Evangelii, *super quo sermonis aliquid perscribant, ad probandam dicendi pro concione facultatem.*

Alterum, *ut casus et quaestiones resolvendae* dictentur omnibus eodem tempore, atque omnibus pariter eodem tempore textus Evangelii tradatur.

Tertium, ut certum idemque omnibus spatium temporis constituatur, *intra quod casus resolvant, quaestionibus respondeant, conciunculam componant.*

Quartum, *ut eodem concurrentes* omnes in conclavi claudantur, *unde quamdiu scribent (dabitur enim omnibus scribendi copia) nemo eorum egredi, neque alius quispiam eo ingredi possit, nisi postquam scripta confecerint, et exhibuerint.*

Quintum, *ut omnes* sua quisque manu *tum responsa, tum sermonem scribant subscribantque.*

Sextum, *ut responsa quidem latine, sermo autem ea qua ad populum haberi solet lingua scribatur.*

Postremum, *ut unumquodque responsum, et unusquisque sermo, cum ab unoquoque concurrentium exhibebitur,* non solum ab eo qui scripsit, atque a cancellario concursus, verum etiam ab examinatoribus et ab Ordinario, vel eius vicario, qui concursui interfuerint, subscribatur.

Le condizioni dell'appello, poi, sono :

a) Chi volesse appellare *aut a mala relatione examinatorum, aut ab irrationabili iudicio Episcopi*, non lo può fare, che tra 10 giorni dalla presa di possesso del beneficio;

b) Al giudice di appello, a richiesta dell'appellante, gli atti debbono essere inviati o originali, ovvero in copia, collazionati dal Cancelliere del concorso e da un altro Notaio, avanti al Vicario che ne ascolta la lettura, od altro dignitario scelto dal Vescovo; e sottoscritti dagli esaminatori del concorso;

c) Il ricorrente se coi suoi documenti non proverà il gravame circa la dottrina, non otterrà dalla S. Congr. la facoltà di un nuovo esame; come indarno dal giudizio di appello spererà il suo diritto, se non proverà con forti ragioni il gravame circa gli altri motivi. Che se qualche Ordinario avrà tenuto il concorso in modo diverso da quello stabilito, la S. Congr. permetterà un nuovo esame, senza che gli appellanti esibissero prova del loro gravame.

Finalmente Benedetto XIV nella sua Costit. *Cum illud*, dopo di aver dimostrata che la norma stabilita dei concorsi aveva bisogno di riforma e di perfezionamento, con autorità Apostolica così la ordina, e prescrive che sia osservata:

I. *Episcopus habita notitia vacationis Ecclesiae, statim, ad praescriptum Tridentini, idoneum in ea deputet vicarium, cum congrua eius arbitrio fructuum portionis assignatione, qui onera ipsius ecclesiae sustineat, donec ei de rectore provideatur.*

II. *Publico evulgetur edicto notitia concursus, congruo et ab Episcopo praefinito tempore celebrandi: eodemque edicto omnes clare et aperte moneantur, ut interim decurrente termino assignato, coram cancellario episcopali, vel altero ab Episcopo deputando, suarum qualitatum, meritorum, et munerum probationes, attestationes tam iudiciales quam extrajudiciales, aliaque id genus documenta, quae fraude vacent, exhibeant: alioquin, dicto termino elapso, documenti huiusmodi, quaecumque et qualiacumque ea sint, nullatenus recipientur.*

III. *Eveniente die concursus, a cancellario episcopali singulorum merita, qualitates et requisita (ut vocant) incorrupta fide deprompta a iuribus tempore habitis exhibitis, in scriptis summa-*

tim redigantur : porro copia epitomes tradetur non solum Episcopo, vel vicario generali vices illius obeunti, sed sigillatim omnibus examinatoribus ad concursum adscitis, ut cum de scientia, tum de vita, moribus, aliisque regendae ecclesiae necessariis dotibus ferant iudicium.

IV. *Die praestita ab Episcopo habeatur concursus, servata accurate in moribus forma tradita ut supra relatis litteris* (1) *anno 1711 editis, totaque rerum in eo gestarum series scriptis diligentur enucleetur. Porro examinatores, ad assequendam certam et indubiam conjecturam scientiae, postquam diligenter expenderint singulorum peritiam in evolvendo esplicandoque oretenus aliquo ecclesiasticae doctrinae capite, vel a sanctis patribus vel a sacro concilio Tridentino, vel a catechismo romano excerpto, ac pari diligentia libraverint a quolibet scripto datas responsiones quaestionibus propositis ; et postquam demum deprehenderint qua quisque polleat gravitate sententiarum, et elegantia sermonis in conciuncula, scripto pariter exarata, et textui evangelico, vel alteri dato themati accomodata; parem, ni forte majorem solertiam examinatores adhibeant in perscrutandis aliis qualitatibus, regimini animarum consentaneis ; morem honestatem inquirant, gravitatem, prudentiam, praestita hactenus Ecclesiae obsequia, acquisitam in aliis muneribus laudem, aliaque spectabilium virtutum ornamenta, doctrinae arcto foedere consociando ; hisque omnibus coniunctim expensis, inhabiles per sua suffragia rejiciant, et idoneos Episcopo renuntient.*

V. *Absoluto concursu ab Episcopo, vel, eo impedito, a Vicario generali una cum examinatoribus synodalibus, non paucioribus quam tribus, notula compendiaria requisitorum antea distributa tradatur cancellario, qui illam comburat, vel penes acta secreta custodiat, et nemini ostendat, nisi de mandato Episcopi, vel eius Vicarii generalis. Subinde vero Ordinarius, cum primum ei libuerit,* ELIGAT EX APPROBATIS DIGNIOREM; *nec illi possessio ullo appellationis vel inhibitionis obtentu retardetur.*

VI. *Si quem clericum appellare contigerit* A MALA RELATIONE

---

(1) E' quella riportata nel paragrafo precedente n. III.

EXAMINATORUM, VEL AB IRRATIONABILI IUDICIO EPISCOPI, *coram iudice appellationis acta concursus integra omnino producat. Et iudex nisi illis visis, et gravamine comperto, sententiam non pronuntiet. Praeterea in ferenda sententia ac reparando gravamine, idem iudex innitatur solummodo probationibus ab actis elicitis, tam respectu doctrinae, quam aliorum meritorum. Quia vero, a publica indictione usque ad diem habiti concursus, tantum temporis intercessit, quantum satis fuit commode exhibendis necessario iuribus, attestat ionibus, requisitis, aliisque meritorum documentis, idcirco, ut quaevis via fraudibus praecidatur, volumus ac districte mandamus, ne dictae attestationes, fides, tam iudiciales, quam extraiudiciales, et documenta quaecumque studiose conquisita, et post concursum* (ut aiunt) *expiscata, ullo modo recipiantur: non obstantibus supra memoratis litteris a Congr. Trid. interpetre, anno 1721 editis, quibus ad praemissorum effectum in hac parte derogamus. Illis tamen in reliquis, una cum omnibus in eis contentis, firmiter in suo robore permansuris.*

VII. *Ubi vero Episcopus, posthabito uno vel altero ex approbatis,* ECCLESIAM CONTULERIT *magis idoneo, ob aliquam sibi ipsi tantum notam causam, quam censeat significari oportere iudici appellationis, ad detergendam iniustae fortasse praelectionis notam; familiaribus litteris iudicem certiorem efficiat, inviolabilis secreti lege adiecta... Sciant porro iudices, delatas ab Episcopo causas et rationes inviolabilis secreti fide esse custodiendas; nec parvi pendendum esse testimonium illius pastoris, cui divino mandatur eloquio oves suas agnoscere.*

Si vero Episcopo fuerit suspecta fides iudicis ad quem appellatum est, nec eidem revelanda censuerit huiusmodi occulta rationum momenta, illa significet secretis litteris sanctae Romanae Ecclesiae Cardinali, praefecto pro tempore Congregationis Concilii; qui nec consilio, nec auctoritate deerit, quominus a iudice appellationis debitus iustitiae locus tribuatur... Ubi a judice appellationis lata sit sententia, quae praelectioni factae ab Episcopo omnino sit conformis, nullus pateat novae appellationi aditus, sed auctoritate rei judicatae controversiae finis imponetur. Sin vero iudex appellationis aliter quam Ordinarius pronuntiaverit, liceat praelecto ab Episcopo, qui causa cecidit, ad alium judicem appellare, firmiter in-

terim retenta parochialis ecclesiae possessione. Tandem postquam tertius quoque iudex sententiam dixerit, is legitimum regendae ecclesiae ius obtineat, cui duae conformes assistent sententiae, nec ullum novae appellationis remedium succumbenti suffragetur....

Trattandosi poi di parrocchia riservata per qualsivoglia motivo alla Sede Apostolica, lo stesso Pontefice così stabilisce:

" *Nos praedecessorum nostrorum vestigiis inhaerentes, praecipimus et mandamus,* UT CONCURSUS AB EPISCOPO INDICATUR, *nulla ad hunc actum petita venia vel licentia quam nostris hisce litteris tributam Episcopi intelligant. Absoluto concursu, si res sit de beneficiis curatis quae tantum ratione mensium reservata sint, Episcopus inter approbatis* ELIGAT MAGIS IDONEUM, *et Datariae significet; nec acta concursus transmittat, nisi a Dataria, cum id opportunum duxerit, requiratur. Sin vero dicta beneficia, quibus curam imminet animarum,* EX ALIO QUOVIS CAPITE QUAM MENSIUM APOSTOLICORUM, *S. Sedi reservata sint, eo sane casu, veteri non immutato more, abstineat Episcopus a ferendo dignioris iudicio, et acta concursus ultro Datariae exhibeat* „.

Chiuderemo queste leggi intorno al concorso, col riferire dello stesso Benedetto XIV quello che prescrive circa il diritto di votazione nel concorso del Vescovo, o del Vicario che ne faccia le veci. " *In hoc examinatorum judicio* — così il dottissimo Pontefice — *nullae sunt partes Episcopi vel vicarii, qui Episcopi loco examinatorum nota sint paria aut singularia: tunc enim integrum erit Episcopo vel vicario, cui voluerit accedere, iuxta Tridentinum* (c. 18, sess. 24)... *At sicuti ab examinatoribus suffragia ferenda sunt statim peracto examine, ita etiam in eventu, quod Episcopus aut eius vicarius alicui accedere possit, coram eisdem examinatoribus explicare debet cuinam accedat, cum id pertineat ad examinis complementum* (de Synodo dioecesana, l. 4, c. 8. n. 5).

Il presidente, adunque del concorso, che è il Vescovo o il Vicario generale *de mandato*, non hanno dritto al voto che è proprio e solo degli esaminatori: hanno solo il dritto di dirimere la questione con l'esprimere la loro preferenza per uno dei candidati, quando i voti degli esaminatori fossero pari a

tutti i candidati : *paria;* ovvero, quando il numero degli esaminatori essendo lo stesso di quelli dei candidati, avvenisse, che ogni concorrente ottenesse un solo voto : *singularia.* In tal caso, però, il voto di preferenza, ossia di scelta, si deve dare dal presidente del concorso, seduta stante, alla presenza degli esaminatori, facendo ciò parte del complemento dell'esame.

E ciò basti intorno alla forma del concorso parrocchiale *speciale.*

Della unicità del parroco e della parrocchia.

Can. 460. § 1. *Parochus ad normam can. 156 unam tantum titulo paroeciam habeat, nisi de paroeciis agatur aeque principaliter.*

§ 2. *In eadem paroecia unus tantum debet esse parochus qui actualem animarum curam gerat, reprobata consuetudine et revocato quolibet contrario privilegio.*

Il can. 156 (*De libera collatione*) esplicitamente vieta, che allo stesso chierico sieno conferiti due beneficii incompatibili e spiega che sono incompatibili quegli ufficii che simultaneamente non si possono dallo stesso individuo adempire (1). Dichiara pure, che la concessione di un secondo officio fatta dalla Sede Apostolica non è di nessun valore, salvo che nella ripetizione non sia stata fatta menzione del primo officio incompatibile, o non sia stata aggiunta una clausola derogatoria : in tali casi la concessione del secondo officio sarebbe fatta in derogazione della legge comune. Ben vero, che fermo resterebbe quanto prescrive il can. 188, in virtù del quale in certi casi determinati *ob tacitam re-*

---

(1) § 1. Nemini conferentur duo beneficia incompatibilia. § 2. Sunt incompatibilia officia quae una simul ab eodem adimpleri nequeunt. § 3. Firmo praescripto can. 188, n. 3, concessio alterius officii a Sede Apostolica facta non valet, nisi in supplici libello mentio prioris incompatilis habeatur, aut clausula derogatoria adiiciatur (Can. 156).

nuntiationem vacano *ipso facto et sine ulla declaratione* tutti gli officii di cui ne è investito il chierico (1).

In conformità di questo canone il chierico assunto al parrocato non può avere che una sola parrocchia in titolo, salvo che fossero unite due parrocchie *aeque principaliter*: queste due chiese, senza neppure essere come fuse insieme in un sol corpo, ma ritenendo ciascuna il proprio titolo e il grado di onore, vengono rette da uno e medesimo parroco, pur restando due beneficii distinti.

La concessione di più di una parrocchia allo stesso chierico fu riprovata già da Alessandro III nella Decret. *Cum non ignores*, come cosa *non conveniente* (2).

---

(1) Ob tacitam renuntiationem ab ipso iure admissam quaelibet officia vacant ipso facto et sine ulla declaratione, si clericus: 1°. Professionem religiosam emiserit, salvo, circa beneficia, praescripto can. 584: 2°. Intra tempus utile iure statutum, vel, deficiente iure, ab Ordinario determinatum, de officio provisus illud adire neglexerit; 3°. Aliud officium ecclesiasticum cum priore incompatibile acceptaverit et eiusdem pacificam possessionem obtinuerit; 4°. A fide catholica publice defecerit; 5°. Matrimonium, etiam civile tantum, ut aiunt, contraxerit; 6°. Contra praescriptum can. 141, § 1 militiae saeculari nomen sponte dederit; 7°. Habitum ecclesiasticum propria auctoritate sine iusta causa deposuerit, nec illum, ab Ordinario monitus, intra mensem a monitione recepta resumpserit; 8°. Residentiam, qua tenetur, illegitime deseruerit et receptae Ordinarii monitioni, legitimo impedimento non detentus, intra congruum tempus ab Ordinario praefinitum, nec paruerit, nec responderit. (Can. 188)

(2) " Cum non ignores, quod una ecclesia unius debeat esse sacerdotis, mirabile gerimus et indignum, quod uni personae locum in pluribus ecclesiis velis concedere; vel in episcopatu tuo indicere consuetudinem ecclesiae gallicanae, quae, cum unum ad plura recipiat beneficia, contra sanctorum canonum instituta, non approbatur a nobis, licet non possit prae multitudine delinquentium emendari. Cum igitur nuncius presbyteri qui in duabus ecclesiis locum habere contendit, et quidam clerici alterius ecclesiae ad nostram presentiam accesserint contra eum, nos attendentes *non esse conveniens* ut idem presbyter locum habeat in duabus ecclesiis, mandamus quatenus ipsum beneficio quod habet, facias manere contentum „.

Con maggiore severità viene in secondo proibito, che una sola e medesima parrocchia avesse più di un parroco con lo esercizio della *cura attuale* delle anime; e la Chiesa nella presente disciplina è così ferma in questa sua disposizione, che, ovunque potesse trovarsi una consuetudine contraria, *la riprova*, ovunque un contrario privilegio, *lo rivoca*: *reprobata contraria consuetudine et revocato quolibet contrario privilegio.*

Fu già agitata la quistione, se alla essenza del parrocato fosse necessaria *la unicità* dei suoi rettori quasi che di una e medesima parrocchia più rettori non potessero essere *veri parroci.* Il Card. de Luca (*discursu 9, n. 3 et seq. in Conc.* Trid.) dice proibita dal diritto la pluralità dei parrochi, per l'inconveniente che una sposa avesse più mariti (1): il Barbosa (*de Officio et pot. parochi,* p. 1, c. 1, n. 43) dice, che tutta la cura della parrocchia si commette ad un sol presbitero chiamato comunemente parroco, pievano, rettore o curato, perchè una donna non può avere più di uno sposo, ed un corpo più di un capo che sarebbe mostruoso (2); il Reiffenstuel (*in tit. 5, libr. 3 decret.* n. 30) dice, che si richiede che *uno solo* governi in suo nome la parrocchia perchè una sola parrocchia dev'essere di un solo sacerdote (3).

Ma altri rispondevano, che al parroco non può competere *stricto sensu* il nome di *sposo* (4), perchè il vero sposo di tutta la Diocesi è il Vescovo, il quale solo riceve nella sua consecrazione l'anello, e non può mai di sua libertà abbandonare la sposa sua; mentre il Parroco non riceve l'anello e può nelle mani del Vescovo resignare la parrocchia. *Pontifex ergo annulum portat, ut se sponsum Ecclesiae agnoscat*: dice Ottato Milevitano (lib. 5 contr. Parimen).

---

(1) Quamvis enim rectorum seu parochorum pluralitas a iure proibita sit, ob inconveniens ne una mulier duos vel plures habeat viros etc.

(2) ... Nam sicut una mulier non potest duos vel plures sponsos habere, nec unum corpus duo capita, quia esset monstruosum, sic nec ecclesia etc.

(3) ...Requiritur quarto ut *solus* suo nomine illud (beneficium curatum) regat; nam una ecclesia nonnisi unius sacerdotis esse debet.

(4) (V. Nardi tom. 1, pag. 78).

È mostruoso, aggiungevano, che più capi fossero su di un solo corpo; ma questa mostruosità non si verifica nella Chiesa, quando sarà *uno solo* il Vescovo, il quale è il vero capo della parrochia.

Infine si appellavano alla dottrina ed alla prassi della Sacra Congregazione del Concilio, dalla quale non si è mai ritenuta illegittima la pluralità dei parrochi in una sola chiesa.

In verità: è esagerato il dire, che la unicità del rettore sia dell'essenza dell'officio parrocchiale; non si può dire sicuramente, che di fatto la pluralità sia stata vietata con leggi universali della Chiesa; se la pluralità si vorrà ritenere *de jure communi* vietata, bisogna pur riconoscervi eccezioni; infine, d'ordinario è a preferirsi in una chiesa l'unicità alla pluralità dei rettori, che è ovvio e palmare.

Checchè, in breve, se ne voglia pensare della quistione, oggi la Chiesa col N. Codice sanziona così solennemente la unicità, che, come innanzi è detto, *ogni contraria consuetudine è riprovata ogni privilegio revocato.*

Da qual momento il parroco ottiene la cura delle anime.

Can. 461. *Curam animarum parochus obtinet a momento captae possessionis ad normam can. 1443–1445; et ante possessionem aut in ipso possessionis capiendae actu fidei professionem edere debet, de qua in can. 1406, §1, n. 7.*

Qualsivoglia beneficio verun diritto al beneficiato conferisce se questi non ne ha preso legittimo possesso; e solo dal giorno del possesso legittimamente preso può il beneficiato cominciare così ad esercitare le sua giurisdizione, se il suo è beneficio curato, come a percepire i frutti del suo beneficio.

Il parroco, adunque, riceve la cura delle anime *dal momento* che ha preso il canonico possesso, il quale dal Codice è chiamato *institutio corporalis.*

Il possesso canonico si deve ricevere secondo la maniera prescritta dal dritto particolare, o ricevuta da legittima consuetudine. Da questa maniera o rito l'Ordinario per giusto motivo potrà dispensare, ma esplicitamente e con documento scritto.

Questa dispensa che dev'essere scritta, perchè resti negli atti della Curia, tiene luogo del possesso.

Il beneficiato, o prima, o nell'atto della presa di possesso, deve fare la professione di fede. Il can. 1406, il quale enumera tutti coloro che sono tenuti a farla secondo la formola approvata dalla Sede Apostolica, al n. 7 fra gli altri ecclesiastici vi segna i parroci.

La professione di fede fu già prescritta del Tridentino: „ *Provisi de beneficiis quibuscumque, curam animarum habentibus, teneantur a die adeptae possessionis ad minus intra duos menses, in manibus ipsius Episcopi, vel, eo impedito, coram generali eius Vicario seu officiali, orthodoxae fidei publicam facere professionem, et in Romanae Ecclesiae obedientia se permansuros spondeant ac iurent* „ (Sess. 24. c. 12).

Dicendo *a die adeptae possessionis ad minus intra duos menses,* lascia intendere, che l'obbligo della professíone cominciava dopo il possesso, dal giorno di esso fino al decorso di due mesi. Ma il N. C. espressamente prescrive, che il possesso non si conferisca che dopo emesso quell'atto, o almeno *una simul* con esso.

Pel Tridentino la professione di fede era un obbligo lasciato al parroco, il quale, perciò, trascorsi i due mesi, commetteva un grave peccato, nel caso d' inadempienza, e non doveva aspettare, che il Superiore lo richiamasse: pena il non far suoi i frutti del beneficio da non poterne, perciò, ricevere la condonazione che dalla S. Sede soltanto, essendo una pena inflitta dal Concilio senza veruna concessione di facoltà al Vescovo. Oggidì non si verifica una presa di possesso canonico senza la necessaria professione di fede.

Il tempo per il possesso canonico dove essere stabilito dall'Ordinario del luogo, e se avvenisse, che, il parroco nominato, senza un giusto impedimento, lo facesse trascorrere inutilmente, l' Ordinario medesimo dichiarerà vacante il beneficio, a norma

del can. 188, nel quale è detto, che per tacita rinunzia ammessa dallo stesso diritto vacano *ipso facto* et *sine ulla declaratione* gli officî, se il chierico: " *Intra tempus utile iure statutum, vel deficiente iure, ab Ordinario determinatum, de officio provisus illud adire neglexerit* „.

Si noti, infine, che la presa di possesso può esser fatta anche *per procuratorem speciale mandatum habentem* (Can. 1445).

Ma sarebbe anche *per procuratorem* la professione di fede? Non son mancati dei canonisti che lo ritenevano, ma la S. Congr. del Concilio (anno 1610) dichiarò: " *Sacra Congregatio Concilii censuit, professionem fidei per procuratorem emitti nullo pacto potuisse, nec emissam suffragari* „ (in causa *Valentiae*): decisione confermata nel 1726 il 26 gennaio (in causa *Catanzarii*). Al dubbio: " *An professio fidei emitti possit per procuratorem* „, si rispose: " *Negative* „.

Delle funzioni proprie del parroco.

Can. 462. *Functiones parocho reservatae sunt, nisi aliud iure caveatur:*

1° *Baptismum conferre sollemniter;*

2° *Sanctissimam Eucharistiam publice ad infirmos in propria paroecia deferre;*

3° *Sanctissimam Eucharistiam publice aut privatim tanquam Viaticum ad infirmos deferre atque in periculo mortis constitutos extrema unctione roborare, salvo praescripto* can. 397, n. 3, 514, 848, § 2, 938, § 2;

4° *Sacras ordinationes et ineundas nuptias denuntiare; matrimoniis assistere; nuptialem benedictionem impertiri;*

5° *Iusta funebria persolvere ad normam* can. 1216;

6° *Domibus ad normam librorum liturgicorum benedicere Sabbato Sancto vel alia die pro locorum consuetudine;*

7° *Fontem baptismalem in Sabbato Sancto benedicere, publicam processionem extra ecclesiam ducere, benedictiones extra ecclesiam cum pompa ac sollemnitate impertiri, nisi agatur de ecclesia capitulari et Capitulum has functiones peragat.*

Salvo che altrimenti sia decretato dal dritto, al parroco *son riservate* le seguenti funzioni:

1° Il battesimo solenne. *Solenne* si dice il battesimo amministrato con tutti i riti e le cerimonie prescritte nei rituali; diversamente si dice *non solenne* ossia *privato* (1). Il rito del battesimo dev'essere il solenne (2); nel solo pericolo di morte è lecito il privato; il quale si amminiinistra con quelle cerimonie soltanto, che son necessarie alla validità, salvo che sia amministrato da un sacerdote o da un diacono, i quali, se ne hanno il tempo, devono osservare tutte le cerimonie del battesimo. *Fuori pericolo di morte,* poi, *l'Ordinario non può permettere il battesimo privato,* salvo che per i soli eretici, i quali, però, quando si battezzano nella età adulta, ricevono il battesimo *sub conditione* (3). Premesse tali disposizioni del Codice, con lo stesso il conferimento del battesimo solenne è proprio del parroco, e questa prerogativa fu sempre annoverata fra' dritti di lui, sebbene pare si debba ritenere, che o per privilegio, o per lunga consuetudine, possa la Chiesa Cattedrale battezzare i fanciulli delle altre parrocchie della città, e anche della diocesi, quando ad essa venissero portati.

A questo diritto dei parroci deve rispondere la dovuta obbedienza da parte dei sudditi, i quali alla propria parocchia debbono portare i loro figliuoli pel battesimo (4); e secondo il

---

(1) Cum ministratur (baptismus) servatis omnibus ritibus et coeremoniis quae in ritualibus libris praecipiuntur, appellatur *sollemnis;* secus, *non sollemnis* seu *privatus* (Can. 737. § 2).

(2) Baptismus sollemniter conferatur (Can. 755, § 1).

(3) § 1. In mortis periculo baptismum privatim conferre licet; et, si conferatur a ministro qui nec sacerdos sit, nec diaconus, ea tantum ponantur, quae sunt ad baptismi validitatem necessaria, si a sacerdote vel diacono, serventur quoque, si tempus adsit, caeremoniae, quae baptismum sequuntur. § 2. Extra mortis periculum baptismum privatum loci Ordinarius permittere nequit, nisi agatur de haereticis qui in adulta aetate sub conditione baptizentur (Can. 759).

(4) Et peccant graviter si in alia parochia baptismum fieri procurent absque licentia sui parochi (*Bouix*, De Parocho C. III).

Giraldi: *Adeo certum est quemcumque baptizandum esse in Ecclesia cui subest, si habent fontem baptismalem, ut id etiam locum habeat, quando baptizandi sunt ad fidem conversi; qui ex Decreto Congr. Conc.* (22 sept. 1689, et 21 febr. ac 28 aug. 1680, in *Neapolitana, iuris baptizandi) baptizari debent non a parocho Metropolitanae, sed a parochis parochiarum, intra quarum limites degunt. (Additamenta ad Barbosam,* de Parocho c. 18, n. 7).

E secondo lo stesso Giraldi il sacerdote che senza licenza del parroco e fuori il caso di necessità, si arrogasse di battezzare, peccherebbe gravemente; peccato, che, *ai tempi suoi*, faceva incorrere nelle censure *contra usurpantes iura ecclesiarum.*

2° Portare pubblicamente la SS. Eucaristia *agli infermi della propria parrocchia.* A qualsivoglia sacerdote è consentita la facoltà di portare la S. Comunione agl'infermi col permesso, almeno presunto, del sacerdote, al quale è affidata la custodia del SS. Sacramento (Can. 849, § 1); ma il portarla pubblicamente è cosa riservata al parroco.

3°. Il S. Viatico e l'Estrema Unzione. Agli infermi portare il S. Viatico in pubblico o in privato, e, se moribondi, conferir loro l'Estrema Unzione è del solo parroco (1). Si fanno le seguenti eccezioni: *a)* È riservato alle dignità ed ai canonici secondo l'ordine di precedenza (salvo che altrimenti sia stabilito negli statuti capitolari) di amministrare al Vescovo infermo i Sacramenti (2); *b)* In ogni religione chiericale è dritto e dovere dei Superiori di amministrare il S. Viatico e l'Estrema Unzione, *per se vel per alium*, ai professi, novizii ed altri che nella casa religiosa notte e giorno hanno stanza per motivo o di servitù, o di educazione, o di ospitalità, o d'infermità. Nel monastero poi, tale facoltà è riservata al confessore ordinario o chi ne fa le veci. In altra religione laicale è riservata allo stesso parroco o a quel cappellano che l'Ordinario prepose a famiglie religiose

---

(1) Come dalla Clementina I *de Privilegiis*, i Regolari, i quali, fuori caso di necessità, avessero ardito di amministrare il Viatico o l'Estr. Unz. a chierici o laici senza licenza, incorrevano nella scomunica *simpliciter* riservata; la quale il N. C. ha abolito.

(2) Eidem (Episcopo) decumbenti ministrare Sacramenta (Can. 397. 3°).

o case pie, non esenti, sottraendole per giusto motivo dalla giurisdizione parrocchiale (1). *c)* Tutti i sacerdoti possono portare la sacra Comunione, pubblicamente, agli infermi soltanto in caso di necessità o con licenza almeno presunta del Parroco o dell'Ordinario (2). *d)* In fine è fatta facoltà al sacerdote, in quanto al Sacramento dell'Estrema Unzione, di amministrarlo in caso di necessità colla licenza almeno ragionevolmente presunta del parroco o dell'Ordinario (1).

4°. FARE LE PUBBLICAZIONI PER LE SACRE ORDINAZIONI E I MATRIMONI DA CELEBRARSI; AI MATRIMONI ASSISTERE; DARE LA BENEDIZIONE NUZIALE. Le pubblicazioni per le sacre ordinazioni sono prescritte del codice da farsi nella chiesa parrocchiale di ciascun candidato: *Nomina promovendorum ad singulos sacros ordines, exceptis religiosis a votis perpetuis sive solemnibus sive simplicibus, publice denuntientur in paroeciali cuiusque candidati ecclesia;* (Can. 998, § 1) quelle per i matrimoni sono prescritte dal Can. 1023, § 1: *Matrimoniorum publicationes fieri debent a parocho proprio.*

L'assistenza, poi, al matrimonio, ossia la benedizione che si dà nella celebrazione che fanno gli sposi che ne sono i ministri, è dovere e diritto del parroco, nel cui territorio si celebra il matrimonio; e la presenza di lui, e non di altro sacerdote, è richiesta al valore di esso. Il Capo VI. *de forma celebrationis matrimonii* espone la dottrina al riguardo.

---

(1) § 1. In omni religione clericali ius et officium Superioribus est per se vel per alium aegrotis professis, novitiis aliisve in religiosa domo diu noctuque degentibus causa famulatus, aut educationis, aut hospitii, aut infirmae valetudinis, Eucaristicum Viaticum et extremam unctionem ministrandi. § 2. In monialium domo idem ius et officium habet ordinarius confessarius vel qui eius vices gerit. § 3. In alia religione laicale hoc ius et officium spectat ad parochum loci vel ad cappellanum quem Ordinarius parocho suffecerit ad normam can. 464, § 2. (Can. 514) — § 2. Potest Episcopus iusta et gravi causa religiosas familias et pias domos, quae in paroeciae territorio sint, et a iure non exemptae, a parochi cura subducere (Can. 464).

(2) § Ceteri sacerdotes id possunt in casu tantum necessitatis aut de licentia saltem praesumpta eiusdem parochi vel Ordinarii (Can. 848).

Del parroco, infine, è proprio anche la *benedizione solenne*, quella cioè che gli sposi ricevono nella loro celebrazione nella S. Messa e che può essere data anche più tardi dalla loro unione, anche *postquam diu vixerint in matrimonio*, come al Can. 1101, § 1 — il quale al § 2 stabilisce: *Sollemnem benedictionem ille tantum sacerdos per se ipse vel per alium dare potest, qui valide et licite matrimonio potest assistere.* Atqui uti supra parochus est, qui matrimonio assistit valide et licite. Ergo.

5°. La celebrazione dei funerali. Viene qui riservato al parroco tutto ciò che riguarda la Sepoltura ecclesiastica. Questa consiste in due cose principali: *A) nella traslazione* del cadavere in chiesa con la celebrazione in questa del sacro rito sul cadavere; e *B) nella deposizione* di esso nel luogo destinato, a norma dei sacri canoni, per la tumulazione dei fedeli defunti (1). In quanto alla traslazione o trasporto del cadavere il Codice (L. III, Tit. XII, Cap. II. *De cadaveris translatione ad Ecclesiam, funere ac depositione)* prescrive: *a)* in quale Chiesa il cadavere dev'essere portato pel sacro rito; e *b)* quali sono gli obblighi e i diritti del Parroco.

La chiesa per diritto ordinario è quella parrocchiale del defunto, salvo che questi non ne abbia scelta un'altra. Se il defunto avesse più parrocchie per ragione di domicilio, e quasi-domicilio, la chiesa del funerale è quella del luogo, ove egli spirò (Can. 1216). Nel dubbio che altra chiesa abbia questo diritto, prevarrà sempre il dritto della propria chiesa parrocchiale (Can. 1217). Se la morte ha luogo fuori la propria parrocchia, il cadavere si trasporti in una chiesa viciniore, se lo permette la distanza: in opposto sia nella chiesa parrocchiale del luogo. È diritto della famiglia, degli eredi e di qualsivoglia altro interessato, che il cadavere sia portato nella chiesa del funerale o al luogo della sepoltura, anche quando ciò fosse incomodo; assumendosi, s'intende, le spese occorrenti pel trasporto. (Can. 1218).

---

(1) Sepultura ecclesiastica consistit in cadaveris translatione ad ecclesiam, exsequiis super illud in eadem celebratis, illius depositione in loco *legitime* deputato fidelibus defunctis condendis (Can. 1204).

Pei Cardinali che muoiono in Roma, la Chiesa è quella designata del Papa; se fuori Roma, è la più insigne del luogo, se il defunto non ne abbia già scelta un' altra. Pei Vescovi residenziali, anche Cardinali, per gli Abbati o Prelati *nullius,* è la Chiesa cattedrale, abbaziale, o prelatizia ; se ciò non potesse aver luogo, è la chiesa più insigne del luogo, salvo sempre che il defunto non ne abbia già altra designata (Can. 1219). Pei beneficiati residenziali la chiesa del beneficio, salva altra designazione del defunto (Can. 1220). Pel professo e novizio è la chiesa od oratorio della sua religione, salvo altra scelta ; e sarà del Superiore il dritta *levandi cadaver et illud deducendi* alla chiesa del funerale. Sarà invece la Chiesa della parrocchia locale se troppo lontano dalla propria Casa è il luogo del decesso. Lo stesso si dica di coloro che servono o stabilmente dimorano nella Comunità, se non muoiono fuori di essa : diversamente la chiesa sarà la parrocchiale (Can. 1221). Per quelli che muoiono in casa anche di regolari o in qualche collegio, trovandosi ivi per ragione o di ospitalità, o di educazione, o di infermità ; e per quelli che muoiono negli ospedali, la chiesa è quella che il codice nei canoni 1216-1217-1218 stabilisce per qualsivoglia defunto, salvo che non vi sia qualche dritto particolare o privilegio; e per quelli che muoiono nel Seminario, è la chiesa di esso, perchè il Seminario è esente dalla giurisdizione parrocchiale, competendo al Rettore o suo delegato l'ufficio di parroco, salvo che per alcuni Seminarii non vi sia speciale costituzione pontificia, giusta il can. 1368 (Can. 1222).

A tutti è data facoltà di sceglierli la chiesa dei suoi funerali ed anche il cimitero per la sepoltura (1), tranne che espressamente talora il dritto lo vieti.

La moglie e i figli usciti dall' impubertà in questa scelta sono immuni dalla potestà maritale o patria (Can. 1223). Non lo possono : *a)* Gl' impuberi, e i religiosi professi di qualsivoglia

---

(1) Statuimus unumquemque in majorem suorum sepulchris iacere ; *ut patriarcharum exitus docet.* Nulli tamen negamus propriam eligere sepulturam.(Cap. *Nos instituta*, de Sepulchris 28. libr. 3° Decret.).

grado o dignità, tranne che il religioso non sia Vescovo. Per gl' impuberi possono scegliere la chiesa o il cimitero i genitori o il tutore (Can. 1224). La elezione della chiesa deve cadere o in quella parrocchiale, o in una dei regolari, o di dritto patronato, se si tratta del patrono, o in altra che abbia il dritto di far funerali. Non può cadere in una chiesa di monache se non nel caso di morte di donne che non precariamente vi dimorassero per motivo o di servitù, o di educazione, o di infermità, o di ospitalità (Can. 1225).

I religiosi e i chierici secolari sono severamente vietati a non indurre veruno a far voti, o giuramenti, o promesse, nè allo scopo che eleggessero la loro chiesa pel funerale, o il loro cimitero per la sepoltura, nè allo scopo che non mutassero la loro elezione, se l'avessero già fatta: una elezione così fatta sarebbe nulla (Can. 1227).

In quanto alla *ecclesiastica sepoltura* compete: A) *Al parroco proprio del defunto: a)* il dritto, che è pure un dovere inerente al suo ministero curato, di *rilevare il cadavere* (personalmente o per mezzo di altro sacerdote) — *di accompagnarlo alla chiesa* — *e di celebrarvi le esequie,* le quali importano, giusta il can. 1231, § 2, il dritto di accompagnare il cadavere fino al luogo della sepoltura, fermo restando, che, se il defunto avesse più parrocchie, il funerale, giusta il can. 1216, § 2, deve aver luogo nella parrocchia del decesso; *b)* lo stesso diritto, di cui alla lettera *a),* se il decesso avvenisse in altra parocchia, ed il cadavere si potesse trasportare nella propria chiesa parrocchiale: in tal caso non si deve omettere di avvisarne il parroco del luogo del decesso; *c) il solo dritto di rilevare il cadavere e di accompagnarlo* alla chiesa, ma con la croce della medesima (1), se questa fosse

---

(1) Eccetto il caso dell'intervento del Capitolo Cattedrale o Collegiale, si deve elevare sempre la croce della chiesa dell'esequie: *Elationem crucis debere Ecclesiae ad quam defunctus defertur, ut pluries decretum fuit... Si vero intersit collegiatae capitulum, huic debetur praelatio crucis iuxta generale decretum die 2 julii 1661.* (V. Gardellini n. 1956).

di *regolari,* ovvero fosse una chiesa *esente* dalla giurisdizione del parroco, essendo il resto di competenza del rettore di essa; *d) anche il dritto di celebrare l'esequie,* qualora la chiesa destinata per i funerali sia soggetta alla sua giurisdizione parrocchiale, salvo, però, che non vi sia un peculiare privilegio, ovvero che il defunto sia un pellegrino, epperò non suo suddito, perchè in tali casi non suo ma del rettore della Chiesa sarà il dritto di celebrare sul cadavere nella sua chiesa; *e) il pieno diritto della sepoltura ecclesiastica* sulle religiose e novizie soggette alla sua giurisdizione decedute in una casa religiosa: in tal caso il cadavere dev'essere da altre religiose trasportato fuori la clausura.

Conseguentemente compete: B) *Al superiore della chiesa dei Regolari* il diritto di celebrare le esequie nella loro chiesa, dopo che il cadavere è stato rilevato ed accompagnato dal proprio parroco che ne ha il dritto e il dovere ancora.

Varie risposte della Sacra Congregazione dei Riti chiariscono e confermano tale diritto: " *Associato funere ad ecclesiae portam, debere parochum, vel illum ex capitulo et clero penes quem animarum curae exercitium existit, ad populum converti, eique, absolutione impertita recedere, relicto cadavere in ecclesia dictarum clericorum regularium, ad quos dumtaxat peragendi officii cura spectabit.* „ (23 martii 1619).

Proposto il quesito: " *An parochus defuncti et clerus saecularis in associatione cadaverum possint ingredi ecclesias regularium in quibus praefata cadavera tumulari debent, etiam cum cruce usque ad locum in quo cadaver collocatur* „, la S. Congreg. rispose: " *Posse parochos supradictos et clerum saecularem ingredi ecclesiam cum cruce; nullam tamen ibi peragere functionem circa cadavera* „ (1) (20 junii 1654). Ed essendosi replicato, se la decisione si debba intendere dell'ingresso fino al luogo nel quale il cadavere si deposita, si è risposto: " *Affirmative, dummodo parochi statim discedant e loco praedicto, et ad propria revertantur, liberum*

---

(1) Stante consuetudine immemorabili potest parochus, invitis regularibus, in ipsorum ecclesiis, cum superpelliceo et stola simpliciter assistere officio, quod ab iisdem regularibus decantatur, cadavere praesente (S. Rit. Cong).

absolutiones coeremoniae a regularibus peragendae locum illico dimittentes „ (10 junii 1656).

C) *Al cappellano delle religiose non soggetto al parroco*, il dritto di accompagnare alla propria chiesa od oratorio il cadavere di coloro, e religiose e novizie, decedute nella casa religiosa, e di celebrarne le esequie. Il cadavere, come innanzi è stato detto, dev'essere da altre religiose trasportato fuori la clausura.

La ecclesiastica sepoltura delle religiose che eventualmente muoiono fuori la loro casa religiosa, è regolata dalle disposizioni canoniche generali.

D) *Alle dignità ed ai canonici* secondo l'ordine di precedenza il dritto di celebrare i funerali al Cardinale e al Vescovo che decedessero, fuori Roma, in città vescovile.

E) *Alla Chiesa Cattedrale* del luogo, ed in mancanza di questa *a quella parrocchiale* nella quale è sito il cimitero, il diritto di rilevare il cadavere, di celebrare le esequie, se si debbono celebrare, e di accompagnarlo alla sepoltura nel caso che esso sia spedito ad un paese o città, ove il defunto non aveva parrocchia propria, nè vi si era eletta la chiesa, a tenor del dritto, pei suoi funerali, salva sempre la consuetudine del luogo e gli statuti diocesani, che altrimenti avessero stabilito.

In quanto alla deposizione, questa avrà luogo, a norma dei libri liturgici nel cimitero della chiesa del funerale, salvo qnanto prescrivono i summenzionati cannoni 1228, 1229. Il sacerdote che ha celebrate le esequie ha il dritto ed anche il dovere, tranne qualche caso grave di necessità, di accompagnare o di fare accompagnare da altro sacerdote il cadavere fino al luogo della sepoltura (Can. 1231). Il sacerdote che, rilevato il cadavere, lo accompagna fino alla chiesa del funerale o al luogo della sepoltura, passa liberamente, con la stola e con la croce elevata. per tutti i territorii di altra parrocchia e di altra diocesi, anche senza venia del parroco o dell'Ordinario.

Se il cadavere deve essere tumulato in cimitero al quale non possa essere portato comodamente, non può il parroco o rettore della chiesa vendicare il dritto di accompagnarlo fuori i confini della città o del luogo (Can. 1232).

Senza una giusta e grave causa che dev'essere dall'Ordinario riconosciuta, il Parroco non può escludere quegli ecclesiastici secolari o religiosi, e quelle confraternite (1), che sieno invitati dalla famiglia del defunto al servizio religioso riguardante l'ecclesiastica sepoltura; gli ecclesiastici addetti al servizio della chiesa debbono essere invitati a preferenza degli altri. Giusta varie decisioni delle Sacre Congregazioni, non al parroco, ma agli eredi del defunto spetta invitare quegli ecclesiastici che vogliano, e determinare il numero dei ceri, e tutto che riguarda la maggiore o minore pompa.

Ma *mai* è consentito l'intervento di associazioni e di vessilli, o bandiere, ad altro che fossero manifestamente ostili alla religione cattolica, come quelle massoniche, socialistiche, repubblicane, del libero pensiero ecc.

Quanti intervengono nei funerali devono dipendere dal parroco circa l'ordine da tenersi, salvi sempre i diritti della precedenza di ciascuno (2).

Agli ecclesiastici è proibito di portare il cadavere di un laico, qualunque ne possa essere la nobiltà o la dignità (Can. 1233).

E se si trattasse del cadavere del Sommo Pontefice, di un

---

(1) Il parroco non può impedire l'intervento delle confraternite nei funerali. (S. Rit. Congr).

(2) Al parroco che interviene con la stola spetta il primo posto, come al più degno, il quale è l'ultimo immediatamente avanti al cadavere. Se interviene il capitolo *cattedrale* con la croce, il posto più degno spetta ad esso, onde il parroco viene, con la stola, immediatamente avanti al capitolo: il curato della cattedrale, anche se amovibile, fa parte del capitolo. Se interviene il capitolo *collegiale* con la croce, sebbene sembri, che non siano state sempre uniformi le decisioni, dalla risposta 11 Apr. 1840, al dubbio proposto, *cui debeatur praecedentia in incessu per vias occasione associandi funus, an capitulo collegiatae capitulariter intervenienti, vel parocho ipsius defuncti,* si rispose: *Debetur capitulo, uti in una Januensi, diei 13 martii 1688 (In Balneoregiensi).* Spetta però, sempre al parroco d'intonare l'antifona *Exultabunt Domino* etc. giusta il Rit. Romano (La S. Congr. dei Riti).

Cardinale, del proprio Vescovo, del proprio genitore, o di chi muore in concetto di santità?

Il can. non pare, che ammetta eccezioni; ma riteniamo, che esso non possa prescrivere cosa che sia in antitesi col *Honora patrem tuum*. Nel Papa, nel Cardinale, nel proprio genitore ed anche in chi muore in concetto di santità, non possiamo non riconoscere una vera paternità, sarà spirituale, sarà naturale; ed in chi muore benedetto come santo, noi non più riconosciamo il cadavere che fu già corpo, albergo delle miserie inevitabili alla umana fralezza, ma in certo modo (mancandovi il decreto della S. Chiesa) quella carne mortale, nella quale fu glorificato Dio, ed albergò con particolari carismi la grazia di G. C. Riteniamo, perciò, che fermo restando la disposizione per qualsivoglia cadavere, eccezione si possa ritenere consentita per coloro, che, come sopra, hanno dritto a particolari onoranze dai figliuoli, avendo rivestito così vera, piena, ed augusta paternità.

Al parroco compete un cotale diritto *intuitu et occasione funeris*; ma severamente gli è vietato che esigga, nella sepoltura od esequie dei cadaveri, e negli anniversarî, oltre quella stabilita, ed ai poveri deve dare del tutto gratuitamente una decente sepoltura (Can. 1235). Perchè non vi sia luogo a contese e, quindi a scandali, gli Ordinarii devono decretare una tabella di tasse o limosine funerarie, qualora non ve ne fosse una nella loro diocesi. All'uopo sarà ascoltato per consiglio il Capitolo cattedrale, e se fosse opportuno, anche i vicarii foranei della diocesi e i parroci della città. Evidentemente i vicarii foranei rappresentano i parroci, che diremo rurali. Si abbiano presenti e in considerazione le particolari consuetudini, e tutte le circostanze di persone e di luogo, e per i diversi casi con moderazione sieno determinati i diritti di ciascuno. Se nella tabella fossero contemplate più classi, è fatta libertà agli interessati di scegliere quella classe che loro piacerà (Can. 1234).

La tassa diocesana deve pure contemplare la quantità della *porzione parrocchiale*, che è pur detta la *quarta funeraria*, che è un diritto parrocchiale.

Dessa è una certa quantità indotta dal dritto canonico e dovuta al parroco da quella chiesa nella quale si celebrano i funerali di alcuno, lasciandosi la propria chiesa parrocchiale, fatte, però, le eccezioni, che vi sia qualche particolare diritto concesso a quella chiesa e che il cadavere non si sia potuto comodamente trasportare nella sua chiesa parrocchiale. Se alcuno ha più parrocchie proprie, alle quali comodamente potesse essere trasportato cadavere ed invece altrove riceve i funerali, la quarta funeraria è da dividersi fra tutti i parroci.

Un tempo la quarta funeraria proveniva anche dalla sepoltura del cadavere: oggidì pare, che possa provenire soltanto dalla celebrazione dei funerali.

Proveniva dalla sepoltura; perchè da questa, liberamente eletta in virtù del dritto che lo consente, alla chiesa, o monastero spesso venivano nei testamenti fatti dei legati o lasciti delle oblazioni. Quella legge, che ha riconosciuto la libertà della elezione e della chiesa e della sepoltura, la stessa vuole, che al parroco proprio una parte sia accordata, che è chiamata porzione parrocchiale, porzione canonica o *quarta funeraria.* È detta *quarta*, perchè per diritto ordinario, e salva altra consuetudine, al parroco compete la *quarta parte* di tutti gli emolumenti che all'altra chiesa vennero per ragion del funerale. Nel libro 3°. delle Decretali, capo *Cum super*, 8, titul. *de Sepulturis* 28 si legge: "*Praesentium auctoritate statuimus, ut, si aliquem parocianorum vestrorum alibi contigerit eligere sepulturam, de testamento ipsius* QUARTA *vobis* PORTIO *relinquatur* „. Ma nel capo *Certificari* (9, *de Sepulturis*) è disposto: " *Certificari voluisti a nobis, quomodo illa clausula, quae in privilegiis solet apponi,* SALVA IUSTITIA ILLARUM ECCLESIARUM, A QUIBUS MORTUORUM CORPORA ASSUMUNTUR, *intelligi debeat, et exponi. Cum autem super hoc articulo diversa antecessorum nostrorum manaverint instituta, Leone iustitiam illam quandoque* TERTIAM *partem, quandoque* MEDIAM, *et Urbano* QUARTAM *fore censentibus; Nos tale praebemus in hac varietate responsum: ut sicut beatus Hieronymus inquit, unaquaeque provincia in suo sensu abundet, secundum rationabilem consuetudinem regionis illa iustitia circa* MEDIETATEM, VEL TERTIAM, AUT QUARTAM PARTEM, *pro locorum diversitatibus*

attendatur „. Da questo e da altri testi i canonisti insegnano, che in virtù della consuetudine *la parte parrocchiale* possa essere *la metà* o *la terza parte*, con la differenza, che per *la metà* o *terza parte* e per ogni altra parte non maggiore della metà e non minore della quarta sia sufficiente la consuetudine di dieci anni, e per parte o maggiore della metà, o minore della quarta sia necessaria una consuetudine di quarant'anni.

Nell'antico dritto la quarta funeraria veniva detratta da qualsivoglia benefizio o vantaggio ne sarebbe provenuto alla chiesa all'occasione della sepoltura e del funerale ; epperò dai legati lasciati alla chiesa sia in beni mobili, che immobili ; da quelle cose che venivano portate nel funerale ovvero offerte durante il tempo che si celebravano le esequie, sia prima della tumulazione, sia dopo di essa, fino al trigesimo giorno. Anzi al parroco veniva riconosciuta la quarta funeraria in tutti i funerali celebratisi per parecchi giorni con pompa, ancorchè nel giorno della celebrazione già avesse avuto il suo dritto. In particolare a quarta funeraria si doveva al parroco : da tutte le candele che si ponevano intorno alla croce ed al cadavere ; dai legati od offerte di messe ; dalle armi, pallii, panni di seta che sul feretro venivano portati ; dai beni lasciati dal defunto, instituendo, ad esempio, la chiesa ove aveva eletto la sepoltura ; da qualsivoglia donazione fatta alla chiesa.

Questa porzione canonica si doveva al parroco giusta il dritto comune ; il che importava, che dai regolari nulla si doveva perchè da quest' onere per disposizione apostolica erano esenti.

Il N. Codice stabilisce, che la quarta funeraria deve essere detratta *da tutti e soli gli emolumenti*, che sono stati stabiliti nella tassa diocesana per i funerali e l'interro. Ogni commento sarebbe superfluo.

Ed in conformità dell'antico diritto, è stabilito pure, che se per qualsivoglia cagione il primo solenne officio funebre non si fa subito, ma si celebra tra un mese dal dì della tumulazione, ancorchè in questo giorno della tumulazione non sono mancati altri minori officî funebri, al parroco si deve la parte

funeraria anche dagli emolumenti di questo solenne funerale (Can. 1237).

Chiuderemo il presente commento, menzionando, giusta il Codice, a chi deve il parroco concedere, ed a chi negare *la sepoltura ecclesiastica.*

Si deve negare a coloro che sieno morti senza battesimo; fatta eccezione dei catecumeni i quali fossero morti senza battesimo senza propria colpa. Questi devono essere annoverati coi battezzati, perchè come dice S. Agostino in certo modo si devono avere in conto di appartenere alla chiesa: " *Nondum filii essent, pertinent tamen ad Ecclesiam* „ (Tract. XI in Ioan.), e conseguono perciò la salute eterna. (Soglia, *de Jure Pers.*)

Si deve concedere la sepoltura ecclesiastica a tutti i battezzati, fatta eccezione dei seguenti i quali morissero senza aver dato alcun segno del loro pentimento: 1°. *Gli apostati notorii dalla fede cristiana, e i notorii seguaci e ascritti a una setta ereticale o scismatica o massonica o altra società eiusdem generis.* È APOSTATA *ille qui post receptum baptismum a fide christiana totaliter recedit;* HERETICUS, *ille qui pertinaciter aliquam ex veritatibus fide divina et catholica credendis denegat aut de ea dubitat;* SCHISMATICUS, *si subesse renuit Summo Pontifici aut cum membris Ecclesiae ei subiectis communicare recusat.* (Can. 1325) SECTA MASSONICA ET ALIAE EIUSDEM GENERIS ASSOCIATIONES *sunt illae quae contra ecclesiam vel legitimas civiles potestates machinantur.* (Can. 2335). Costoro devono esser tali *notoriamente.*

2°. *Gli scomunicati o interdetti dopo una sentenza condannatoria e declaratoria.* EXCOMMUNICATUS *est fidelis exclusus a communione fidelium, cum effectibus qui in canonibus enumerantur, quique separari nequeunt* (Can. 2257). INTERDICTUS *est fidelis qui in communione Ecclesiae permanens prohibetur sacris quae in canonibus enumerantur* (Can. 2268). Vi deve essere, però, una sentenza di condanna o almeno che dichiari il reo essere caduto nella colpa.

3°. *Coloro che si uccidono deliberatamente.* Deve costare, che si siano data da sè stessi la morte, e abbiano agito con perfetta deliberazione di volontà. Nel dubbio, il S. Officio ha risposto:

" *Dari potest ecclesiastica sepultura, vitatis tamen pompis et sollemnitatibus exsequiarum* „ (16 maii 1886).

4°. *Coloro che son morti in duello, o per ferita riportata in duello.* Dei primi la cosa è chiara; dei secondi riteniamo, che, trattandosi di pene, la morte di essi deve essere cagionata dalla ferita del duello e non da altre malattie che da quella ferita si sieno manifestate.

5°. *Coloro che abbiano ordinato di voler essere dopo la morte cremati.* Il S. Officio spiegò, che costoro devono aver perseverato *certo et notorie usque ad mortem* in questa criminosa volontà (15 dec. 1886). Pare, dice il Genicòt, che bisogna pure attendere alla possibilità che colui che così ordinò, ignorasse allora la proibizione della Chiesa: siffatta ignoranza, se si può ammettere, scuserebbe.

6°. *Altri pubblici e manifesti peccatori.* Sono quelli morti *sine poenitentia* (Rit. Rom.) ad es. dopo una vita vissuta in concubinato. A questi sono da annoverarsi quelli, *qui in ipso actu gravis criminis moriuntur;* ad es. il ladro ucciso da colui che egli voleva uccidere, ed anche quelli che, consapevoli della morte imminente, *sacramenta Ecclesiae publice et perfecte respuerunt.* In tutti i casi si richiedono queste condizioni: *a)* che costi certamente del peccato non solo materialmente ma anche formalmente grave; *b)* che il peccato sia noto alla maggior parte della città o del paese; *c)* che costi certamente la morte essere avvenuta senza verun segno di pentimento; *d)* che la impenitenza sia tanto pubblica, che non si possa dare la sepoltura ecclesiastica senza nuovo scandalo.

Laonde non la si deve negare: *a)* ai morti per ubbriachezza, perchè si può dubitare se l'ubbriachezza fu pienamente volontaria; *b)* a coloro dei quali anche un sol testimone riferisca che son morti con qualche segno di pentimento, ad es. chiedendo un confessore, baciando cose sacre, ed invocando Dio; *c)* a coloro che rifiutarono o disprezzarono i sacramenti, delusi da speranza di vivere, ovvero il loro diniego non è volgarmente noto (V. Genicòt, P. 2.).

Occorrendo nei predetti casi qualche dubbio, si interroghi l'Ordinario, se vi è tempo; altrimenti, se il dubbio ancora per-

mane, si accordi al cadavere la ecclesiastica sepoltura, in modo che sia tolto ogni motivo di scandalo (Can. 1240).

A chi è stata negata la ecclesiastica sepoltura, deve essere negata ancora qualunque Messa esequiale, anche anniversaria, ed anche altri pubblici officî funebri (Can. 1241).

Se uno scomunicato vitando venisse tumulato contro i sacri canoni in luogo sacro, lo si deve esumare, ottenutane licenza dell'Ordinario come prescrive il can. 1214, § 1, e riporlo in luogo profano, sempre, però, che ciò si possa fare senza grave incomodo (Can. 1242).

7°. Benedire le case nel Sabato Santo o in altro giorno secondo la locale consuetudine. La benedizione pasquale delle case per sè dovrebbe essere impartita nel Sabato Santo, usandosi l'acqua benedetta nella funzione solenne ; ed infatti in molti luoghi cosí si usa. Ma in altri, per diversi motivi, vi è la consuetudine che detta benedizione sia impartita prima della settimana maggiore, ossia durante la S. Quaresima, in altri, invece, nell'ottava solenne della S. Pasqua. Tali consuetudini possono essere conservate.

8°. Benedire il fonte battesimale nel Sabato Santo; accompagnare una pubblica processione fuori la chiesa; impartire le benedizioni fuori la chiesa con pompa e solennità. È del parroco la benedizione del sacro fonte nel Sabato Santo; è del parroco accompagnare o presiedere le processioni che si fanno fuori la propria chiesa e girando per le vie della parrocchia; è del parroco impartire le benedizioni fuori chiesa con pompa solenne : si tratta qui delle benedizioni o del SS. Sacramento o di S. Reliquie. Si fa eccezione, se la Chiesa fosse capitolare e il Capitolo facesse tali funzioni.

Dei dritti parrocchiali

Can. 463. § 1. *Jus est parocho ad praestationes quas ei tribuit vel probata consuetudo, vel legitima taxatio ad normam can. 1507, § 1.*

§ 2. Potiores exigens, ad restitutionem tenetur.

§ 3. Licet paroeciale aliquod officium ab alio fuerit expletum, praestationes tamen parocho cedunt, nisi de contraria offerentium voluntate certo constet circa summam quae taxam excedit.

§ 4. Gratuitum ministerium ne deneget parochus iis qui solvendo pares non sunt.

Fin dal principio i fedeli hanno liberalmente e solo per un sentimento di religione procurato i mezzi necessarii al mantenimento del culto nelle loro chiese, ed al sostentamento dei suoi ministri, avendo S. Paolo, dopo G. C. che disse: " *Dignus est operarius mercede sua* „ (Luc. X. 7.) più esplicitamente riconfermato: " *Qui bene praesunt praesbyteri, duplici honore digni habeantur: maxime qui laborant in verbo et doctrina. Dicit enim scriptura; non alligabis os bovi trituranti: et: dignus est operarius mercede sua* „. Dove, la voce *onore*, come avverte il Martini, è usata per significare non solo la stima e il rispetto, ma molto più la ricompensa e la mercede, come apparisce da quello che segue, e da ciò che l'Apostolo aveva poco innanzi già detto: " *Viduas honora, quae vere viduae sunt* „ : *onorare*, dice lo stesso Martini, secondo il linguaggio della Scrittura non solo significa *rispettare*, ma anche *assistere*, *sovvenire* (Tim. Cap. V).

Di qui le *oblazioni* nella chiesa di quelle cose che all'altare venivano portate durante il sacrificio e specialmente il pane ed il vino per la confezione eucaristica, olio ed incenso, le nuove spighe, ed altri doni che servivano e per l'altare e pel ministro che all'altare serviva.

Secondo alcuni i fedeli presero a offrire, durante la celebrazione, della moneta da cui avrebbero avuto origine gli onorarii delle messe. Era, però, vietato di fare offerte nella Chiesa ai pubblici penitenti prima della loro riconciliazione, ai caduti nella eresia, agli scomunicati, ai dissidenti, agli oppressori dei poveri stimati indigni della communione.

Vi erano anche le offerte che *fuori sacrificio* si facevano alla casa del Vescovo, ovvero al gazofilacio che era stabilito nella chiesa per ricevere e custodire le offerte dei fedeli, le quali

venivano amministrate dal Vescovo e distribuite da lui, mercè l'opera dell'Arcidiacono o dell'Economo deputato, per il mantenimento del culto, pel sostentamento dei ministri di esso, per soccorso ai poveri. Da ciò l'origine delle cassette nelle chiese per raccogliere il volontario obolo.

Finalmente nella chiesa invalse l' uso di offrire l'obolo nelle esequie, nel ricevere Sacramenti, ed in altri sacri officii, onde i *dritti di stola*, che propriamente competono ai parroci dopo l'amministrazione di cose sacre.

Nella presente disciplina non abbiamo che soltanto: *a) Lo stipendio della Messa*, quando essa viene celebrata secondo l'intenzione dell'offerente (1) ; *b)* e i così detti *diritti di stola*, che competono soltanto ai parroci, e di cui si occupa il canone che esaminiamo.

Al parroco, invero, competono questi diritti, o *prestazioni*, i quali devono essere conformi o ad una consuetudine approvata, ovvero ad una tassazione fatta a norma del canone 1507, § 1.

Fu agitata un tempo la quistione, se le oblazioni, oggi prestazioni o diritti, competessero *ex iustitia* al parroco. La opinione più comune presso i canonisti fu, che i fedeli parrocchiani da nessun precetto erano obbligati, nè divino, nè umano. Non per tanto tutti ritenevano che l'obbligo delle prestazioni da parte dei fedeli poteva sorgere da *una consuetudine*, la quale, sebben volontaria dapprincipio, se col tempo si vestì di quelle condizioni che alla consuetudine conferiscono forza di legge, poteva *ex iustitia* dare al parroco dritto di esigerle. S. Tommaso poi, insegna,

---

(1) Ci piace riportare del Tridentino la disposizione seguente: " *Decernit sancta synodus ut Ordinarii locorum Episcopi ea omnia prohibere et de medio tollere sedulo curent ac teneantur, quae vel avaritia vel irreverentia induxit. Atque ut multa paucis comprehendantur, imprimis quod ad avaritiam pertinet, cuius vis generis mercedum conditiones, pacta, et quidquid pro missis novis celebrandis datur, necnon importunas atque illiberales eleemosynarum exactiones potius quam postulationes, aliaque huiusmodi, quae a symoniaca labe, vel certe a turpi questu longe absunt, omnino prohibeantur.*„ (Sess. 22, *De observandis et evitandis in celebr. Missae*).

che uno dei titoli dai quali sorge al dritto nel parroco, è la necessaria sostentazione.

Le oblazioni addivengono *obbligatorie:* 1° *dum debentur per modum census, pensionis aut conventionis antea factae cum ecclesia;* 2° *cum debentur ex testamento, legato, donatione, voto;* 3° *dum minister ecclesiae non habent congruentem sustentationem; tenentur enim tunc parochiam (nisi et ipsi tam sint inopes et tenues, ut nequeant concurrere ad sustentationem parochi) facere oblationes aliquas* „ (2ª, 2ae q. 86, a, 1.).

Il N. Codice riconosce obbligatorie *ex iustitia* le prestazioni al parroco: " *Ius est parocho ad prestationes;* e l'origine di questo diritto o sarà una approvata consuetudine, ovvero una legittima tassazione: ambedue, pare a noi trovano la primaria causa in ciò che anco S. Tommaso insegnava ai tempi suoi, nella necessità, cioè, che al proprio parroco si dieno i mezzi di sostentamento, perchè nè la consuetudine si sarebbe legittimamente introdotta, nè un Concilio provinciale, come ora diremo, approverebbe una tabella di diritti parrocchiali, se non si fosse riconosciuta nel parroco la necessità di sostentarsi e di provvedere alla sua Chiesa.

Ove, dunque, vige una consuetudine approvata, questa è che determina la quantità della prestazione nei diversi casi; ove, invece, non vi è, i dritti parrocchiali debbono essere quelli decretati nel concilio provinciale, o nell'adunanza dei Vescovi di una provincia quando questa ha luogo per deliberarsi, appunto, intorno alle varie contingenze che i tempi presentano al governo delle anime. Il Tridentino tale diritto lo attribuì ai Vescovi, come, tra i diversi luoghi, si può argomentare dal surriferito decreto (sess. 22) circa la limosina nella celebrazione delle messe; ma la presente disciplina lo attribuisce al Convegno Episcopale Regionale o Provinciale con l'approvazione della S. Sede.

Il can. in vero 1507 prescrive, che lo stabilire le tasse sia *per i varii atti di giurisdizione volontaria, sia per la esecuzione dei Rescritti Pontificii, sia da esigersi all'occasione dell'amministrazione dei Sacramenti o Sacramentali,* da pagarsi in tutta la ecclesiastica provincia, è di competenza dei Sinodi provinciali

ovvero delle Adunanze della provincia, che ha bisogno dell'approvazione pontificia, fermo restando: *a)* che la esecuzione delle dispense matrimoniali deve essere gratuita, e che verun emolulumento, si può esigere se non se ne è avuta esplicita facoltà dalla S. Sede, con l'obbligo della restituzione se alcunchè si fosse esatto, oltre *le spese inerenti alla dispensa* (Can. 1056); e *b)* che è di competenza degli Ordinarii lo stabilire le tasse funerarie per i singoli casi, come si detto a pag. 65 (Can. 1234).

Nulla è consentito di esigersi di più di quanto e dal Sinodo Provinciale o dall' Ordinario è stato segnato in tabella; e chi osasse farlo, è tenuto *ad restitutionem.*

Se alcuno compisse qualche officio di sua natura *parocchiale*, egli non farebbe sue le prestazioni, le quali sono un diritto del parroco; salvo, però, che si sia ricevuta una somma maggiore di quella dovuta non per liberalità, ma *intuitu personae* ossia in omaggio al sacerdote che quell'officio aveva compito; in tal caso la differenza eccedente il diritto tassato non è del parroco.

Ai poveri il parroco non deve negare il suo gratuito ministero: e questo è ovvio.

Quali sono i sudditi di un parroco.

Can. 464. § 1. *Parochus ex officio tenetur curam animarum exercere in omnes suos paroecianos, qui non sint legitime exempti.*

§ 2. *Potest Episcopus iusta et gravi de causa religiosas familias et pias domos, quae in paroeciae territorio sint aut a iure non exemptae, a parochi cura subducere.*

I sudditi del parroco sono tutti i suoi parrocchiani, quelli, cioè, che nell'ambito della sua parrocchia dimorano, avendovi il

domicilio o il *quasi-domicilio:* il domicilio si acquista con la dimora la quale o sia congiunta con l'animo di restarvi sempre, ovvero si sia protratta per dieci anni compiuti; il quasi-domicilio si acquista con la dimora, la quale o sia congiunta con l'animo di restarvi almeno per la maggior parte dell'anno, o sia difatti protratta alla maggior parte dell'anno (Can. 92).

Invero è pel domicilio o pel quasi-domicilio che il fedele sortisce il suo parroco ed Ordinario: " *Sive per domicilium sive per quasi-domicilium suum quisque parochum et Ordinarium sortitur* „. A questi, però, devono essere annoverati: 1° *i vaghi,* i quali hanno per proprio parroco ed Ordinario il parroco ed Ordinario del luogo nel quale *actu* dimorano: " *Proprius vagi parochus vel Ordinarius est parochus vel Ordinarius loci in quo vagus actu commoratur* „; 2° coloro ancora che non hanno che il solo domicilio o quasi-domicilio diocesano: di questi il proprio parroco è quello del luogo nel quale *actu* dimorano: "*Illorum quoque qui non habent nisi dioecesanum domicilium vel quasi-domicilium, parochus proprius est parochus loci in quo actu commorantur* „ (Can. 94). Come, poi, alcuno possa acquistare il domicilio o il quasi domicilio *diocesano* senza acquistare quello *parrocchiale,* ciò dipende *dall'animo* che egli ebbe nel prendere dimora in una parrocchia, potendo bene intendersi, che un forestiero si reca altrove per appartenere a quella diocesi, senza voler divenire figliano di quella parrocchia nella quale fissa la residenza.

Sicchè il parroco ha per suoi sudditi e verso questi gl'incombe il dovere *(officium)* di esercitare la cura parrocchiale: *incolas, advenas, et vagos.*

E i pellegrini? Il pellegrino, essendo colui, *qui versatur extra domicilium et quasi domicilium* QUOD ADHUC RETINET, non può essere suddito di quel parroco nel cui territorio eventualmente si trova. Per tal motivo egli non è costretto alle leggi del territorio nel quale si trova: *salve saltanto quelle che disciplinano l'ordine pubblico, o che determinano la solennità degli atti,* il che è ordinato nel pubblico interesse (Can. 14, 2°); ed in caso che dovesse essere battezzato, egli dal parroco proprio nella sua parrocchia dovrebbe ricevere il battesimo solenne, battesimo che egli potrà ricevere da qualsivoglia altro parroco nella propria par-

rocchia, soltanto se nella sua non potesse recarsi senza difficoltà e senza ritardo (1).

Non essendo sudditi del parroco nel cui territorio si trovano, verso di essi questi ha soltanto doveri provenienti dalla carità e non dalla giustizia. Il canone che esaminiamo, stabilisce soltanto, *su di chi il parroco ha il dovere (officium) per giustizia di esercitare la sua cura pastorale.*

Nella parrocchia però vi possono essere degli esenti dalla giurisdizione parrocchiale, e questi, ordinariamente, possono essere : *a) I religiosi di una religione esente :* questi, essendo esenti dalla giurisdizione dell'Ordinario lo sono pure da quello del Parroco; *b) Tutti quelli che dimorano nel Seminario :* per questi l'ufficio di parroco, eccettuata la materia matrimoniale, lo compie il Rettore o il suo delegato, salvo che per Apostolica costituzione non sia altrimenti disposto (Can. 1368); *c) Quelle famiglie religiose e pie case* non esenti, che il Vescovo per *un motivo giusto e grave* sottraesse dalla giurisdizione parrocchiale.

Dei vari doveri del parroco

Can. 465. § 1. *Parochus obligatione tenetur residendi in domo paroeciali prope suam ecclesiam ; loci tamen Ordinarius potest iusta de causa permittere ut alibi commoretur, dummodo domus ab ecclesia paroeciali non ita distet ut paroecialium perfunctio munerum aliquid inde detrimenti capiat.*

§ 2. *Eidem abesse permittitur per duos ad summum intra annum menses sive continuos sive intermissos, nisi gravis causa, iudicio ipsius Ordinarii, vel diuturniorem absentiam requirat vel breviorem tantum permittat.*

§ 3. *Dies quibus parochus piis exercitiis vacat ad normam*

---

(1) Etiam peregrinus a parocho proprio in sua paroecia sollemniter baptizetur, si id facile et sine mora fieri potest ; secus peregrinum quilibet parochus in suo territorio potest sollemniter baptizare (Can. 738. § 2).

can. 126, non computantur semel in anno, in duobus vacationum mensibus, de quibus in § 2.

§ 4. *Sive continuum sive intermissum sit vacationum tempus, cum absentia ultra hebdomadam est duratura, parochus, praeter legitimam causam, habere debet Ordinarii scriptam licentiam et vicarium substitutum sui loco relinquere ab eodem Ordinario probandum; quod si parochus sit religiosus, indiget praeterea consensu Superioris et substitutus tum ab Ordinario tum a Superiore probari debet.*

§ 5. *Si parochus repentina et gravi de causa discedere atque ultra hebdomadam cogatur abesse, quamprimum per litteras Ordinarium commonefaciat, ei indicans causam discessus et sacerdotem supplentem, eiusque stet mandatis.*

§ 6. *Etiam pro tempore brevioris absentiae parochus debet fidelium necessitatibus providere, maxime si id peculiaria verum adiuncta postulent.*

Sono vari i doveri del parroco, inerenti alla cura delle anime, ma il primo è quello della *residenza*, perchè è da questa che si rende agevole e talora possibile l'osservanza di tutti gli altri.

L'obbligo della residenza fu imposto dal Concilio Tridentino così ai Vescovi, come ai *curati inferiori*. (Sess. 23. cap. 1. *de Reform*). Dopo, invero, di avere prescritte alcune cose circa la residenza dei Vescovi, così decreta circa tutti gli altri aventi cura di anime: " *Eadem omnino, etiam quoad culpam, amissionem fructuum, et poenas, de curatis inferioribus et aliis quibuscumque, qui beneficium aliquod ecclesiasticum, curam animarum habens, obtinent, sacrosancta synodus declarat et decernit* „.

Dopo del Tridentino, le Sacre Congregazioni hanno, all'uopo, date risposte che hanno riconfermato la gravissima obbligazione della residenza. Così nel libr. 18. Decretorum (die 7 Julii 1646) si ha: " *Sacra Congregatio respondit aeris intemperiem non excusare parochum a residentia* „ ; nel libr. 1. (anno 1573) al dubbio, se un parroco potesse dimorare altrove anzi che nella sua parrocchia, quando il luogo è così insalubre, che nessuno, che non sia indigeno, vi possa dimorare senza pericolo della vita, la risposta è: " *Sacra Congregatio censuit non posse,* e consiglia piuttosto una

licenza per guarirsi altrove, se fosse il caso di infermità ; nel libr. 18. (6 apr. 1647): " *Sacra Congregatio respondit, nec aetatem senilem, nec malam valetudĭnem excusare parochum a residentia personali.*„ Il Fagnano (nel cap. *Extirpandae* n. 11, *de Praeb.*) attesta : " *Sacra Congregatio consulta, an parochus teneatur residere, etiam essent in illa parochia tres tantum vel quatuor incolae, respondit, teneri* „.

Alcuni canonisti addirittura giunsero ad insegnare, che la legge della residenza fosse di *diritto divino*, argomentandolo dal Tridentino : " *Cum praecepto divino mandatum sit, quibus animarum cura commissa est, oves suas agnoscere, etc... quae omnia nequaquam ab iis praestari et impleri possunt, qui gregi suo non invigilant, neque assistunt, sed mercenariorum more deserant* „. (Sess. 23 c. 1. *de Refor.*) Ma Benedetto XIV ha così risposto : " *Non dixit Tridentinum non posse oves pascere qui non resident, sed qui gregi suo non invigilant, neque assistunt, sed mercenariorum more deserunt* „ (De Syn. Dioec. l. 7. c. 1. n. 4).

Alla residenza è astretto il parroco e chiunque altro, giusta il diritto, come a pag. 7 viene al parroco equiparato, quali sono i *quasi-parrochi*, i *vicarii parrocchiali* con pieno potere parrocchiale, *i parrochi ad nutum amovibiles,* e i *coadiutori, si in omnibus suppleant vices parochi,* giusta il can. 475, § 2.

Il luogo della residenza è la casa parrocchiale, o canonica, vicina alla chiesa ; potendo, però, l'Ordinario per giusto motivo permettere, che dimori più lontano, purchè la casa non disti tanto, che non possa compiere da pastore buono e vigilante tutta la cura che il suo ufficio richiede. In tutti i casi non dev'essere fuori i limiti della parrocchia : " *Parochi vicariique curati intra ipsius parochiae limites habitare debent, ita ut etiam in casibus repentinis adesse possint suis et hi illos convenire commode* „. (Leurenius. *Forum benef.* p. 1, q. 371).

Ciò non toglie, però, che per giusto motivo gli si possa permettere dal Vescovo la dimora fuori parrocchia, in luogo tanto vicino che possa esercitare a dovere la cura parrocchiale.

La legge della residenza, sebben rigorosa da non ammettere

eccezione, non deve interpetrarsi così letteralmente che al parroco, per una ragionevole causa, non si permetta che dalla cura si allontani per un certo tempo. Il Tridentino come ai Vescovi riconobbe la facoltà di allontanarsi per un tempo che può essere anche di *tre mesi*, così ai parroci accordò un *bimestre*. Non si richiede una causa grave, perchè se questa dal Tridentino era richiesta per una licenza oltre il bimestre: " *Discedendi autem licentiam, ultra bimestre tempus, nisi ex gravi causa non obtineant* „, equivalentemente senza di essa si concede il bimestre, essendo sufficiente una causa giusta e ragionevole: " *legitimam* „.

La licenza non è che di *sessanta giorni* all'anno, perchè o continui o interrotti, non deve essere oltre i due mesi.

Una grave causa, però, potrà far concedere una licenza più lunga dei due mesi, come la potrà far rendere più breve, a giudizio dell'Ordinario.

L'assenza dei giorni nei quali il Parroco attende al corso dei sacri spirituali esercizi a norma del can. 126, il quale prescrive a tutti i sacerdoti secolari quel sacro corso almeno ogni tre anni, non viene computata nei giorni di vacanza annuale.

Sia continuo, sia interrotto il tempo delle vacanze annuali, quante volte l'assenza si prevede dover durare oltre una settimana, il parroco se è un sacerdote secolare, deve avere la sua licenza dall'Ordinario scritta (1), e deve lasciare in sua vece un vicario che lo sostituirà e che deve essere approvato dall'Ordinario; se è un religioso deve richiedere anche il consenso del suo Superiore, e il suo vicario sostituto deve essere approvato e dall'Ordinario e dal Superiore medesimo.

Può anche avvenire, che il parroco sia costretto di lasciare la parrocchia per causa improvvisa e grave e di dover esser lontano oltre una settimana. In tal caso egli per lettera deve darne comunicazione all'Ordinario, informandolo della causa della sua partenza e del sacerdote che ha chiamato in sua vece,

---

(1) Il Tridentino qualsivoglia licenza o di due mesi o di un tempo maggiore, volle, si concedesse in iscritto: " *in scriptis gratis concedendam* „.

e stia a quello che l'Ordinario gli prescriverà. Che se l'assenza fosse anche più di una settimana, non egli deve mancare di provvedere a tutte le eventuali necessità dei fedeli, specialmente se lo richiedono particolari circostanze.

Questa legge, però, non è da intendersi di una residenza solamente materiale, ma di quella che sia formale, laboriosa, cioè, e non oziosa. Benedetto XIV, (*institutione* 17, n, 6) così scrive opportunamente: " *Residentiam quippe non cum inertia, sed cum laboribus coniungendam esse Tridentina Synodus jubet, ut a patribus Aquileiensis concilii, anno 1595 coacti, recte perpenditur. Quod de residentia a sacro Tridentino Concilio, et Summorum Pontificum constitutionibus cautum est, hoc non est intelligendum, ut* PRAESENTIA ASSIDEANT, NIHIL PRAETEREA AGANT *; cum ex sacris canonibus residentia sit accipienda in eum sensum,* UT SIT LABORIOSA, NON OTIOSA „. E si noti, che, trattandosi di beneficii, e di officii di cura di anime, non vale opporre: *Qui per alium facit, per seipsum facere videtur;* essendo un dovere personale. E poichè il parrocato non è come un semplice beneficio che si soddisfa col semplice personale intervento al coro nelle ore assegnate, ma è un ministero di sua natura molteplice, vasto e talora laborioso, che richiede, perciò, la cooperazione di uno o più vicarii a secondo dell'importanza della cura e dei suoi particolari bisogni, il dovere sarà pure *personaliter* compiuto, se pur dividendo con essi il grave peso della cura, *aliqua munia pastoralia* (così il Ferraris, *Parochus*, ad 2. n. 18. et seq.) *praesertim principaliora personaliter praestare intermittat, et quando nominatim vocatur a parochianis, ad ipsos, praesertim infirmos, ire non recuset* „.

Per quali cause il parroco si può allontanare dalla sua parrocchia?

Il Tridentino, come ai Vescovi così agli altri *curati inferiori*, impose il gravissimo precetto della personale residenza, ed, in quanto alla facoltà dell'*annuale assenza*, fatta eccezione della durata, la quale, come sopra è stato detto, è di un trimestre ai primi, di un bimestre ai secondi, per gli uni e per gli altri

stabilì gli stessi motivi per l' assenza ordinaria, gli stessi per quella straordinaria ossia più lunga. Per l'assenza annuale dopo di aver detto: "*Sacrosancta synodus vult illud absentiae spatium singulis annis sive continuum, sive interruptum, extra praedictas causas, nullo pacto debere duos aut ad summum tres menses excedere;* vuole pure, che non vi manchi una causa equa, ossia ragionevole: *et haberi rationem ut id aequa ex causa fiat et absque ullo gregis detrimento* ." Per un' assenza straordinaria invece esplicitamente ne assegna quattro: " *Cum christiana charitas, urgens necessitas, debita obedientia, ac evidens Ecclesiae vel reipublicae utilitas...*„ (Sess. 23. c. 1), e a questi quattro capi si riducono tutte le possibili gravi cause: *Christiana charitas:* giovare il prossimo che abbia bisogno di aiuto, come ad es. comporre odii e litigi ecc.; *Urgens necessitas:* fuggire la persecuzione di un tiranno, ovvero inimizie capitali ecc; *Debita obedientia:* servire i superiori maggiori, come al Papa, al proprio Vescovo ecc.; *Evidens Ecclesiae vel reipublicae utilitas:* occuparsi nella difesa di dritti sia della Chiesa universale, sia della propria parrocchia, espletare una delicata, importante missione a favore della patria ecc. Qualsivoglia legittimo e grave motivo si rifonde sempre in uno di questi quattro capi.

Della legittimità di questi motivi chi ne è il giudice?

Il Tridentino lascia *alla coscienza* dei Vescovi il giudizio della loro assenza; ed alla loro *autorità* quello della assenza dei parrochi. Dei primi dice: " *Quod an ita sit, abscedentium conscientiae relinquit (sancta synodus);* dei secondi, poi: " *Causa prius per Episcopum cognita et probata* „.

Il Vescovo dal Tridentino è chiamato a *giudicare* sulla legittimità del motivo allegato dal parroco; non può quindi negare a suo talento la licenza richiesta senza commettere un atto ingiusto, pure se fosse suggerito da eccessivo zelo. Epperò al parroco non può essere negato il dritto di ricorrere al Superiore contro il provvedimento del suo Ordinario. Ciò è *implicito* nella disposizione del Tridentino il quale rimette al giudizio, non all'arbitrio del Vescovo la domanda del parroco; ed è *esplicito* da una dichiarazione della S. Cong. del Concilio (7 ott. 1604:...) " *Similiter*

abesse non posse in casu quo causam rationabilem expressit (parochus nempe) *quam vir bonus et aequus rationabilem judicaret, licet rigidus Praelatus minus aequam judicet et licentiam deneget, vel quia movetur suspicione quod ficta sit, cum tamen sit vera;* SED HABERE POSSE RECURSUM AD SUPERIOREM „.

Per quale grave motivo il parroco potrebbe essere dispensato dalla residenza *in perpetuo?*

Non vi ha grave motivo che lo possa dispensare in perpetuo dall'obbligo così rigoroso della residenza, avendo il Tridentino abolito tutti gli indulti perpetui circa la residenza: " *Nullique privilegia seu indulta perpetua de non residendo suffragetur* „ (Sess. 6. c. 2). Essendo questa una legge universale, non vi può dispensare neppure il Vescovo; e la stessa Sede Apostolica non è stata solita di concedere siffatte dispense in perpetuo, ma solo per un semestre, ed anche per un secondo, ma dopo un anno, se ancora fosse perdurato il grave motivo, invitava il parroco, sebbene innocente, a resignare il beneficio o a permutarlo.

Oggidì, come avremo a trattare, addirittura si può procedere alla rimozione di un parroco che si trovasse in siffatte dolorose condizioni. E se non vi ha motivo veruno che possa esimerlo dall' obbligo della residenza, con quanto maggior ragione debba essere inefficace una eventuale consuetudine, è facile ad intenderlo. Lo stesso Tridentino provvide contro gravi abusi che a quei tempi rendevano una sinecura quella che era una cura delle anime; epperò anche di una consuetudine *immemorabile* decretò: *Potius corruptela censenda est* (Sess. 23. c. 1).

Contro i trasgressori di una legge così severa non potevano mancare le sanzioni, le quali oggidì sono contenute nel N. Codice, Titolo XXX, che sarà esaminato più avanti ed al quale rimandiamo il lettore.

Ancora dei doveri del parroco.

Can. 466. § 1. *Applicandae Missae pro populo obligatione tenetur parochus ad normam* can. 339, *quasi parochus ad normam can.* 306.

§ 2. *Parochus qui plures forte paroecias aëque principaliter unitas regat aut, praeter propriam paroeciam, aliam vel alias in administrationem habeat, unam tantum debet Missam pro populis sibi commissis diebus praescriptis applicare.*

§ 3. *Ordinarius loci iusta de causa permittere potest ut parochus Missas pro populo alia die applicet ab ea qua iure adstringitur.*

§ 4. *Parochus Missam pro populo applicandam celebret in ecclesia paroeciali, nisi rerum adiuncta Missam alibi celebrandam exigant aut suadeant.*

§ 5. *Legitime absens parochus potest Missam pro populo applicare vel ipse per se in loco in quo degit, vel per sacerdotem qui eius vices gerat in paroecia.*

Premesso l' obbligo fondamentale della *residenza,* si passa a quello della *celebrazione della Messa pro populo.*

Papa Benedetto XIV nella sua Bolla *Cum semper* (19 ag. 1744) diretta ai Vescovi d' Italia scrisse: " Sacrosanctum Missae sacrificium a pastoribus animarum applicari debere pro populo ipsorum curae commisso, id veluti ex divino praecepto descendens, a sacra Tridentina Synodo diserte exprimitur per haec notabilia verba: " *Cum praecepto divino* (1) *mandatum sit omnibus, quibus animarum cura commissa est, oves suas dignoscere, pro his sacrificium offerre...* (2) „ E dopo accennato alla gravezza dell'obbligo, dichiarava ad esso soddisfarsi applicandosi *in dominicis aliisque per annum diebus festis de praecepto;* ed esservi astretti: *i vicarii curati ; gli economi curati ; i curati ad nutum amovibiles ; i regolari* esercitanti la cura di anime col titolo di parroco o vicario.

Dichiarò pure di niun valore qualsivoglia consuetudine contraria anche immemorabile: " *Verum iam pluries responsum fuit, huiusmodi consuetudinem, licet immemorabilem, quae potius abusus*

---

(1) Pei Vescovi è di dritto divino *assoluto,* pei parroci di dritto divino *ipotetico,* perchè è dalla Chiesa la cura delle anime e l'onere della Messa (Act. S. S. t. 1. pag. 392).

(2) Omnis pontifex ex hominibus assumptus pro hominibus constituitur in iis quae sunt ad Deum ut offerat dona et sacrificia pro peccatis (Hebr. V. I.).

et corruptela dicenda est, nemini suffragari. „ Che da tale obbligazione non dispensasse la mancanza della congrua, lo dichiarò Innocenzo XII (Bulla *Nuper*, 24 Apr. 1699).

Che fosse *personale* ed insieme *locale*, fu dichiarato da decisioni delle Sacre Congregazioni; le quali decisero pure potersi talora soddisfare *per alium in casu verae necessitatis, et concurrente causa canonica* (S. Congr. Conc. 25. Sept. 1847); non richiedersi la messa solenne o una cotale ora fissa; e che l'obbligo *locale* della celebrazione non poteva esser soddisfatto in verun caso fuori parrocchia, dovendo il parroco *per alium* il S. Sacrificio *pro populo* applicare.

Quanto sia severa dopo il Tridentino la disciplina circa tale obbligo *personale*, lo dimostra una risposta della S. Congr. del Concilio (26 Gennaio 1771). Ai dubbi: 1° " *An parochi in dominicis aliisque festis diebus, praesente cadavere, possint celebrare missam pro defuncto, et ad alium diem transferre missam pro populo applicandam? Et quatenus negative* — 2° *An saltem applicationi missae pro populo supplere possint per alium sacerdotem?* — La sacra Congr. rispose: *Ad primum negative, ad secundum negative.*

All' infuori, adunque, di una legittima assenza; di un' infermità; e dell'obbligo della messa conventuale, quando il parroco era anche canonico; niun altro motivo sarebbe stato legittimo, e valevole perciò, a farlo dispensare da quest'obbligo personale, commettendo, cioè, ad altro l'onere della S. Messa *pro populo.*

Col tempo all'antico rigore s' introdusse qualche temperamento su tale obbligo, al quale s' ispira il N. Codice nei canoni che esaminiamo.

E dapprima, in quanto ai giorni, vanno distinti i parroci dai quasi-parroci. I parroci sono obbligati *in tutte le domeniche, in tutti i giorni festivi, in tutte le feste soppresse.* Questi giorn festivi sono quelli contenuti nella Cost. *Universa* di Papa Urbano VIII (5. Sett. 1642): " *Nativitatis D. N. I. C., Circumcisionis, Epiphaniae, Resurrectionis cum duabus sequentibus feriis, Ascensionis, Pentecostes cum duabus pariter sequentibus feriis, ss. Trinitatis, Sollemnitatis Corp. Christi, et Inventionis S. Crucis necnon festivitatum Purificationis, Annuntiationis, Assumptionis, et Nati-

vitatis Deiparae Virginis, Dedicationis S. Michaelis Archangeli, Nativ. Ioannis Baptistae, SS. Petri et Pauli, S. Andreae, S. Iacobi, S. Ioannis, S. Thomae, SS. Philippi et Iacobi, S. Bartholomaei, S. Matthaei, SS. Simonis et Iudae, et S. Matthiae, Christi Domini Apostolorum, item S. Stefani Protomartyris, SS. Innocentium, S. Laurentii Martyris, S. Sylvestri Papae et Confessoris, S. Ioseph etiam Confessoris et S. Annae deiparae respective sponsi et genitricis, Solemnitatis Omnium Sanctorum, atque unius ex principalioribus Patronis in quocumque regno sive provincia, et alterius pariter principalioris in quacumque civitate, oppido, vel pago, ubi hos patronos haberi et venerari contigerit. „ Ai quali v'ha da aggiungere la festa dell'*Immacolata Concezione*, decretata già da Clemente XI (6 Dic. 1708) e confermata da Pio IX Constit. *Amantissimi* (3 maggio 1858).

I quasi-parroci almeno nelle solennità: *Natale, Epifania, Pasqua, Ascensione, Pentecoste, Corpus Christi, Immacolata Concezione, Ascensione, S. Giuseppe, SS. Pietro e Paolo, e Tutti i Santi* (Can. 306).

Alquanti dei giorni prescritti da Urbano VIII furono soppressi, per indulto della S. Sede, la quale tolse la proibizione delle opere servili, lasciando solo l'obbligo della S. Messa (Cost. citata di Benedetto XIV) il quale talora fu pure tolto in alcuni luoghi, come nel Belgio, (Indultum 31 Maggio 1904 e 31 Maggio 1907 concesso ai Card· Goossens e Mercier per la loro Archidiocesi.)

Oggidì giusta il N. Codice, "*Dies festi sub praecepto in Universa Ecclesia sunt tantum omnes et singuli dies dominici, festa Nativitatis, Circumcisionis, Epiphaniae, Ascensionis, et Sanctissimi Corporis Christi, Immaculatae Conceptionis et Assumptionis Almae Genitricis Dei Mariae, Sancti Ioseph eius sponsi, Beatorum Petri et Pauli Apostolorum, Omnium denique Sanctorum*„ (Can. 1247).

Così nel dì del Natale come in quella domenica nella quale si celebrasse una festa di precetto, la Messa *pro populo* sarà sempre una sola, conforme alla Cost. di Pio IX *Amantissimi* (Can. 339. § 2).

Nel caso che una festa venisse trasferita (1) in altro giorno,

(1) " Dies festos itemque dies abstinentiae et ieiunii, universae

in questo il Parroco applicherà *pro populo*, se il trasferimento insieme con l' ufficio e la Messa porta seco per parte dei fedeli anche l'obbligo di ascoltarsi la Messa e di astenersi dalle opere servili; diversamente si applicherà nel giorno proprio (Can. 339).

La Messa *pro populo* ,obbligazione personale, dev'essere dal parroco applicata nei giorni stabiliti ; se in essi è legittimamente impedito, potrà farsi sostituire nella celebrazione da altro sacerdote : se neppure questo egli potrà fare, celebri in altro giorno o personalmente o per mezzo di altro sacerdote.

Nei giorni di obbligo il parroco celebrerà sempre una sola messa *pro populis* anche se reggesse più parrocchie unite *aeque principaliter,* ovvero oltre alla propria parrocchia avesse l'amministrazione di altra o di altre parrocchie (1).

All'Ordinario è fatta facoltà di permettere, se vi sarà un giusto motivo, che il parroco celebri la messa *pro populo* in un giorno diverso da quello nel quale vi sarebbe obbligato dal dritto, come sarebbe in caso di povertà.

L'obbligo della Messa *pro populo* è anche *locale*, dovendosi celebrare nella chiesa parrocchiale ; ma vi possono essere circostanze le quali esiggeranno o consiglieranno, che sia celebrato in altra chiesa ; e se il parroco è legittimamente assente, potrà celebrare *pro populo* o personalmente nel luogo ove si trova, o nella chiesa parrocchiale per mezzo di altro sacerdote che lo rappresenta, come decise già la S. C. del C. il 14 dic. 1872 (Can. 466, § 4, § 5.)

Ecclesiae communes, constituere, *transferri*, abolere unius est supremae ecclesiasticae auctoritatis „ (Can. 1244 § 1). Ecclesiastico praecepto dies festi Patronorum non subiacent ; locorum autem Ordinarii possunt sollemnitatem exteriorem *transferre* ad dominicam proximam sequentem (Can. 1247. § 2.).

(1) La Costit. di Leone XIII (10 giugno 1882) prescrivendo pei Vescovi diocesani e gli Abbati *nullius* gli stessi giorni di obbligo come ai parroci, recava questa differenza, che i Vescovi celebrassero una messa anche quando avessero due diocesi *aeque principaliter*, e i parroci nelle stesse condizioni ne celebrassero due, conforme a decisione della S. C. del C. 12 marzo 1774.

Essendo tale obbligo anche *reale* (1), il parroco per qualsivoglia motivo impedito, anche per infermità, è tenuto a far celebrare la Messa nei giorni prescritti, o nello stesso giorno *per alium*, o in altro *quam primum* (S. C. del C. sopra citata.)

Ancora dei doveri del parroco.

Can. 467. § 1. *Debet parochus officia divina celebrare, administrare Sacramenta fidelibus, quoties legitime petant, suas oves cognoscere et errantes prudenter corrigere, pauperes ac miseros paterna caritate complecti, maximam curam adhibere in catholica puerorum institutione.*

§ 2. *Monendi sunt fideles ut frequenter, ubi commode ibi fieri potest, ad suas paroeciales ecclesias accedant ibique divinis officiis intersint et verbum Dei audiant.*

I doveri del parroco sono: A) OFFICIA DIVINA CELEBRARE. I divini ufficî sono: "*Functiones potestatis ordinis, quae de institutione Christi vel Ecclesiae ad divinum cultum ordinantur et a solis clericis fieri queunt*„ (Can. 2256). Sono, dunque, tutte le sacre funzioni, che in virtù dell'ordine, onde sono insigniti, sono celebrate dai chierici per istituzione e di G. C. e della Chiesa, dirette al divin culto. Siffatte funzioni vogliono essere dai parroci celebrate con la rigorosa osservanza della sacra liturgia. Ricordi il parroco di osservare i canoni *De Cultu Divino* il cui contenuto forma oggetto, giusta il Codice medesimo, di speciale dovere di vigilanza da parte dei Vescovi: *a)* Esatta osservanza di quanto prescrivono i sacri canoni intorno al divin culto, e specialmente guardarsi di introdurre o fare introdurre nel culto divino sia pubblico sia privato, o nella vita quotidiana dei fedeli, alcuna pratica superstiziosa; e di ammettere qualsivoglia novità che sia aliena dalla fede, o contraria alla ecclesiastica tradizione, o che presenti sembianza di un turpe guadagno (Can. 1261, § 1).

---

(1) S. Alf. n. 326; D'Ann. III, n. 169; Genicòt, II, p. 219.

b) Curare, giusta il desiderio della Chiesa, che, conforme all' antica disciplina, le donne nel tempio sieno separate dagli uomini ; che gli uomini nell' atto che assistono ai sacri riti, sia dentro che fuori la chiesa, sieno col capo scoverto, salvo diversamente non comportino costumi approvati di alcuni luoghi o particolari circostanze ; e che le donne, poi, sieno col capo velato e modestamente vestite, specialmente quando si accostano alla Mensa Eucaristica (Can. 1262).

c) Sia impedito nelle chiese, che alcuno abbia un posto riservato, tranne che non vi sia il consenso espresso dell'Ordinario, il quale non lo darà se questo dovesse pregiudicare alla comodità degli altri fedeli. Ai magistrati, però, ossia a coloro che rivestono altissime cariche civili, è consentito, a norma delle leggi della sacra liturgia, un posto distinto nella chiesa, per la loro dignità e il grado (Can. 1263, § 1. § 2).

d) Sia del tutto dalla chiesa allontanata quella musica, nella quale sia con l' organo od altri strumenti, sia col canto, vi sia del lascivo od impuro ; epperò siano osservate le leggi liturgiche circa la musica sacra. All'uopo non sia permesso alle donne di cantare in chiesa, che solo confuse, senza posti distinti ; e le religiose siano autorizzate a cantare in virtù delle loro costituzioni e della sacra liturgia ; e, sempre con le facoltà del l' Odinario, non cantino, se non in tale luogo, dove dal popolo non possono essere vedute (Can. 1264 § 1).

B) Administrare Sacramenta fidelibus, quoties legitime petant. È questo il più importante dovere parrocchiale, perchè a questo son diretti tutti gli altri, i quali inutilmente sarebbero soddisfatti, quando venisse a mancare questo dell'amministrazione dei Sacramenti dalla quale dipende la vita soprannaturale della grazia nella presente vita e quella della gloria nella futura.

Il parroco vi è obbligato *ex iustitia*, non potendosi negare di amministrarli a quei (che sono i suoi sudditi) verso i quali tale onere assunse volontariamente obbligandovisi ; v'intercede, inoltre, un contratto pel quale riceve uno stipendio, o il sostentamento, o almeno l'onore dei suoi parrocchiani, al fine che ad essi ei presti tutto ciò che è del buon pastore. Venendo meno a sì grave dovere il parroco può commettere *peccato grave*, o

se nega il sacramento al suddito il quale versa *in grave necessità spirituale,* o dal diniego sembra doverne soffrire grave detrimento; ovvero se *per modum consuetudinis* li nega *rationabiliter petentibus,* o li amministra, sì, ma dimostrandosi così lento ed indifferente e senza zelo, che non è improbabile un grave danno ad uno o più dei suoi parrocchiani i quali, ad es. molto più raramente chiederebbero i sacramenti, sol perchè il parroco in pochi giorni soltanto ed ore, che non sono i più comodi per il popolo, sia disposto ad ascoltare le confessioni e a distribuire la S. Comunione.

Al diniego equivale il *soverchio ritardo*, se da esso si debba temere un pericolo di un notevole danno, come sarebbe, se il parroco con rilevante ritardo si portasse agl'infermi in pericolo di vita per la confessione ed il S. Viatico.

Il parroco è ancora *ex iustitia* obbligato ad amministrare i sacramenti *col pericolo della propria vita;* ma soltanto, quando il suo suddito si trova *in gravi vel extrema necessitate*, ed abbia bisogno del *battesimo* o della *penitenza*, giusta la risposta della S. Congr. del Concilio approvata da Gregorio XIII: " *Parochus suis parochianis peste laborantibus teneri ministrare duntaxat duo sacramenta ad salutem necessaria,* nempe, *baptismum et poenitentiam* „ (12 Ott. 1576) (1). Sarà sufficiente, sarà cioè scusato dalla colpa, se questi sacramenti venissero *per alium* amministrati; sebbene per altro capo sarebbe colpevole, per avere, cioè illecitamente abbondonato la parrocchia, come sopra si è detto ragionandosi della residenza.

Tale dovere, però, cessa, se chi domanda i sacramenti, non vi abbia diritto: " *Quoties (fideles) legitime petant* „.

Il parroco, perciò, si ricordi, che egli non è tenuto, nè può amministrare i Sacramenti: *a) agli eretici, e agli scismatici* che li chiedessero anche se in buona fede fossero nell'errore. Per po-

(1) A rigore il parroco è tenuto solo a questi due sacramenti; ma giova qui ricordare la dottrina teologica, che talora è importante la ricezione dell'Estr. Unzione; perchè nell'uomo *attrito* semplicemente privo di sensi mentre *è dubbio* il valore dell'assoluzione, è *certamente* efficace la Estr. Unzione (V. Genicòt. V, 2°. p. 426).

terli ricevere debbono prima riconciliarsi con la Chiesa (Can. 731, § 2); *b) agli indegni.*

Essendo questi i principali mezzi di santificazione e di salute si richiede una somma diligenza e riverenza così nell'amministrarli opportunamente e regolarmente, così nel riceverli. (Can. 731 § 2). Sono perciò a negarsi: 1° *al pubblico peccatore* così in pubblico, come in privato. Son pubblici peccatori coloro, i quali hanno commesso peccati gravi e questi sono noti o per una sentenza del giudice; o per evidenza del delitto commesso pubblicamente, ovvero per fama venuto a conoscenza di molti (S. Alf. n. 44; Bened. XIV, de Syn. l, 7. c. 11. n. 8).

Nulla toglie, se il delitto sia occulto per alcuni dei presenti (V. Genicòt. V. I. n. 421). Più probabilmente non si hanno per pubblici peccatori, se il delitto è noto a parecchi dei presenti, ma non a tutti gli altri; questi ancora possiede la sua buona fama rispetto a tutti quelli che ignorano il delitto (S. Alf. n. 45). Più probabile ancora non si hanno per pubblici peccatori, se chiedono i sacramenti in luogo, ove il loro delitto non è pubblico, sebbene lo sia altrove; invero, in queste circostanze negandosi il sacramento, ne sorgerebbero gli stessi inconvenienti per evitare i quali è lecito amministrare il sacramento *peccatori occulto publice petenti.* Sempre sono da eccettuarsi i casi nei quali il ministro prudentemente deve temere, che concedendo il sacramento ne sorga un grave scandalo dei fedeli, se, ad es. si prevede che fra poco sia per giungere in questo luogo la notizia di questo delitto (S. Alf. n. 46).

Neppure è lecito amministrare il sacramento ad un pubblico peccatore, *della cui emendazione non consta pubblicamente,* perchè ciò sarebbe di pubblico scandalo. Il Rit. Rom. prescrive: " *Arcendi sunt publice indigni, quales sunt excommunicati, interdicti, manifesteque infames uti meretrices, concubinarii, feneratores, magi, sortilegi, blasphemi et alii eius generis peccatores, nisi de eorum poenitentia et emendatione constet, et publico scandalo prius satisfecerint* „ (tit. IV. c. 1. de SS. Euch. Sacr). Ma queste prescrizioni essendosi per consuetudine in taluni luoghi alquanto mitigate, oggidì gli abituati nei pubblici peccati senza esterna occasione, come sono i bestemmiatori, si deve giudicare che

sufficientemente abbiano riparato al male, se *pubblicamente* si *son confessati;* anzi, come scrive il Ballerini, tale confessione spesso da circostanze si può presumere, e anche si deve, quando il peccatore si presenta alla S. Comunione.

Chi poi si trova nell'occasione prossima che dev'essere rimossa, come chi abbia celebrato il solo matrimonio civile, o pubblicamente sia concubinario, o eserciti un pubblico mestiere proibito, deve rimuovere tale occasione prima di communicarsi, tranne che non voglia communicarsi occultamente, o con altro mezzo voglia impedire il pubblico scandalo.

2°. *Al peccatore occulto*, il quale occultamente chiede. Il ministro dei sacramenti per sè e regolarmente è tenuto *sub gravi* a non amministrarli agl' indegni. Si eccettua il caso soltanto, nel quale l' indegnità fosse nota al ministro della sacramentale confessione. Si ha *la occulta richiesta* del sacramento, quando negandosi non vi è pericolo di infamia o di scandalo, come ad es. quando vi è il solo ministro o chierico; quando vi siano presenti dei fanciulli che nulla comprenderebbero; quando il peccato del fedele che chiese, è già noto agli astanti (S. Alf. n. 44).

Non si possono negare i sacramenti al peccatore occulto, il quale ha diritto alla sua fama che non gli si può togliere per un delitto occulto; ed anche perchè ne verrebbero danni comuni dal diniego dei sacramenti: i fedeli, infatti, pel timore che per un peccato commesso potessero essere allontanati dai sacramenti, da essi si allontanerebbero. Si eccettui, però, il caso, in cui il peccatore occulto voglia il sacramento, come sarebbe l'Eucaristia, appunto per significare *una positiva irriverenza e disprezzo;* perchè in tal caso pare, che si debba cacciarlo anche con infamia, come un ingiusto aggressore dell'onore del Sacramento, come se chiedesse l'Eucaristia per calpestarla (V. Genicòt, Vol. 2. *De Oblig. deneg. sacram. indignis*).

Sarà bene richiamare l'attenzione del parroco sui principali suoi doveri nell'amministrazione dei singoli sacramenti.

Circa il battesimo. Ricordi il parroco, che: *Baptismus, Sacramentorum ianua ac fundamentum, omnibus in re vel saltem in voto necessarius ad salutem, valide non confertur, nisi per ablu-*

tionem aquae veræ et naturalis cum præscripta verborum forma (C. 737). La materia remota è l'acqua naturale e liquida: quindi è *certamente valida* l'acqua, ancorchè torbida, che *sorge dalla terra; sia sciolta da ciò che di acqua è composto,* come il *ghiaccio, la neve ecc; che sia prodotto di ciò di cui l'acqua è composta*, come sarebbe l'acqua chimicamente formata, e in genere quella che per comune stima ed uso, si ha e si dice acqua naturale. Ogni altro liquido è materia o *dubbia*, o certamente *invalida*. La materia prossima è *l'abluzione* la quale *ad validitatem* deve essere (o una o trina) per infusionem, vel per aspersionem, vel per immersionem; ma *per la liceità*, fuori caso di necessità, è a farsi o nel primo, o nel secondo modo, ovvero in modo misto dell'uno e dell'altro secondo i libri rituali approvati delle diverse Chiese (Can. 758). 1°. L'acqua deve *scorrere* dovendosi aver la lavanda; epperò: *a)* è *invalido* il battesimo, se si tocca soltanto la fronte col dito, con la mano, o col panno bagnato, *valido* però se *successivamente* si tocca così la fronte; *b)* è *dubbio*, se col dito bagnato si fa una croce sulla fronte *per modum unctionis*, ovvero si lascia cadere una o due goccie sulla pelle, le quali aderiscono senza scorrere.

2°. L'acqua deve *immediatamente toccare* il battezzando; epperò: *a) è dubbio*, se l'acqua tocca soltanto i capelli e non vi scorre su di essi; *b) è invalido*, se l'acqua vien fatta cadere sulle membrane nelle quali è chiuso il feto, o sul funicolo ombelicale; perchè la membrana esteriore, che è detta volgarmente *decidua*, è formata dall'utero, e quindi, è parte della madre; le due interne, poi, che son chiamate *secondine (amnion et chorion)*, sebben formate dall'ovulo, epperò in qualche modo possono dirsi parte dell'infante, non sono parte permanente del feto, ma transitoria, perchè piuttosto costituiscono l'involucro, che nel parto vien gettato via. Lo stesso si dica del funicello ombelicale.

3°. L'acqua del battezzando *deve toccare il corpo*, anzi di esso la parte principale che è il *capo*: epperò è *dubbio* il battesimo conferito in qualsivoglia parte del corpo, sebbene non pochi teologi di gran nome sostenessero valere il battesimo conferito *in principaliore corporis parte*, come nel collo, nel petto, nelle

scapole. Ma oggi il Codice col canone 746 non approva tale opinione.

La forma *del battesimo*: *Ego te baptizo in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti*, vale fino a quando *rimangono* sia il significato della parola *baptizo* e dell'unità della divina natura *in nomine*, sia l'invocazione della SS. Trinità " in nomine „ con la distinzione e la invocazione nominale delle Tre Persone, sia l'enunciazione, almeno implicita, della persona battezzante, ed esplicita della persona che viene battezzata.

Il ministro *del battesimo*, altro è *ordinario*, altro è *straordinario*, e questi o è *della solennità*, o è della *necessità*.

A) In forza dell' Ordine solo il sacerdote è il *ministro ordinario*, ma della sua potestà non può far uso *sub gravi* che soltanto nei casi: *a)* che *sia parroco*; *b)* battezzi per facoltà dell'Ordinario o del parroco; *c)* battezzi, per giusta causa, per licenza ragionevolmente presunta del parroco.

Il Parroco *può battezzare*, non solo quelli nati da genitori aventi il domicilio o quasi-domicilio entro il territorio di sua giurisdizione, ma anche quelli che a caso nascono nella sua cura, e i figli dei suoi parrocchiani i quali a caso sono nati fuori la sua parrocchia e a lui vengono portati. *Non può battezzare* i figli dei non sudditi suoi, nati fuori parrocchia e a lui portati, fatta eccezione dei *pellegrini*, quando non possono facilmente e senza ritardo essere portati alla propria parrocchia, e *dei vaghi* (Can. 738). Gli adulti da battezzarsi devono essere portati al Vescovo, se ciò può aver luogo senza incomodo (Can. 744).

B) Ministro straordinario del battesimo solenne è il diacono. Questi può battezzare *ex iusta causa et de Ordinarii vel parochi mandato*, il quale legittimamente si presume in caso di necessità.

C) Ministro straordinario in caso di necessità è qualunque uomo fornito dell'uso della ragione, di qualsivoglia religione, uomo o donna. Quando fossero in più, si tenga conto per la preferenza, dell'ordine e della giurisdizione.

Se battezza il sacerdote, presente il parroco, non si scusa da colpa grave; se battezza il laico, presente il sacerdote, pecca gravemente, salvo che il sacerdote non sia *vitando*.

Sub levi il chierico dev'essere preferito al laico, e l'uomo

alla donna, salvo che o il pudore o la maggiore perizia non consiglino al battezzando, che sia battezzato da altra persona senza tenersi presente l' ordine di preferenza voluto dal diritto.

Qualsivoglia persona sia sempre preferita ai genitori dell'infante, perchè ad essi non è lecito di battezzare i proprii figliuoli, che solo *in periculo mortis.*

Il soggetto capace *del battesimo* è ogni uomo viatore, ed egli soltanto, che non ancora è stato battezzato (Can. 745, § 1).

Nell' amministrazione, però, di così importante e indispensabile sacramento, circa il soggetto il parroco s' incontrerà in casi *straordinari*, i quali richiedono la massima competenza ed attenzione, perchè da ciò dipende la *validità* o *nullità* del Sacramento, a differenza degli altri casi che diremo *ordinari*, nei quali dalla competenza ed attenzione dipende la *liceità* o meno.

I casi straordinari son quelli che li presentano: *a)* i feti *intrauterini*; *b)* i feti *abortivi*; *c)* i feti *mostruosi.*

1°. I feti intrauterini *validamente* vengono battezzati, ma non sarà mai *lecito* il battesimo, se non dopo che ogni probabile speranza vien meno, che, esso regolarmente partorito, possa così esser battezzato: " *Nemo in utero matris clausus baptizetur, donec probabilis spes sit ut rite editus baptizari possit.* (Can. 746, § 1). Epperò, per la ragione dei contrarii, se si teme che non possa essere partorito vivo, bisogna ad ogni costo battezzarlo, essendo, anche chiuso nel seno materno, un uomo viatore (S. Alf. n. 107). Ma si ponga attenzione alle diverse circostanze e modi onde il feto si può presentare: *a)* nel caso che *in parte* esso è uscito dal seno materno, qualora sarà uscito il capo, come è nei parti ordinarii, ed è imminente il pericolo di morte, sul capo si amministri il battesimo *absolute*, perchè si considera come nato: se invece sarà uscita qualche altra parte ovvero membro, come nei parti difficili, e v'ha pericolo imminente di vita, su questo membro del corpo, sarà un braccio, una mano, un piede ecc. si dia il battesimo, ma *sub conditione*, perchè v'ha di coloro che impugnarono il valore di questo battesimo, perchè, secondo essi bisogna prima *nascere* per poi *rinascere*, alla grazia, giusta quello di G. C.: " *Nisi quis renatus fuerit denuo* etc. (Jo. III. 3),

ed anche perchè fra' Teologi è quistione, se abbia valore il battesimo conferito su di un membro od altra parte secondaria del corpo. Ma se, dopo, nascerà vivo, gli si deve ripetere il battesimo, anche *sub conditione*, perchè, se gli fu invalido il primo, gli sia certamente valido il secondo: *§ 2; " Si infans caput emiserit, et periculum mortis immineat, baptizetur in capite; nec postea, si vivus evaserit, est iterum sub conditione baptizandus „ § 3. " Si aliud membrum emiserit, in illo, si periculum immineat, baptizetur sub conditione; at tunc, si natus vixerit, est rursus sub conditione baptizandus „* (Can. id.); *b)* nel caso che la madre pregnante sia morta, vi è *grave obbligo* di estrarre il feto ricorrendosi alla così detta *operazione cesarea* o incisione dell'utero materno: bisogna soccorrere al prossimo che si trova nella estrema necessità spirituale. Questo soccorso sarà dato, nel caso, che almeno sia passato il quarto mese dal concepimento, e la madre sia morta subitaneamente o quasi; e cessa l'obbligo di curare questa operazione, se si è moralmente certi che il feto insieme con la madre o dopo di essa sia morto, o se non vi è speranza di poterlo estrarre vivo. Questo grave obbligo incombe: 1° Al *parroco*, il quale, essendo tenuto da particolare debito di giustizia a provvedere alla salute eterna dell' infante che è in pericolo, deve prudentemente ammonire il chirurgo e i parenti del grave obbligo che hanno; ma in mancanza di altri non sarà mai egli obbligato alla operazione, dalla quale *si deve* astenere, come insegnano il Ballerini, il Lémkul, il Marres, il Gousset ecc. (V. Genicòt); 2° al *marito* ed ai *parenti*, col permetterla; 3° al *chirurgo*, operando con ogni impegno. Fattasi la operazione, il feto si estrae e se è certamente vivo, si battezza *absolute*, se vi è dubbio, *sub conditione: " Si mater pregnans mortua fuerit, fetus ab iis ad quos spectat, extractus, si certo vivat, baptizetur absolute, si dubie, sub conditione „* (1); *c)* Nel caso, che il feto sia tutto

(1) Il ch. Sebastiani insegna, che nel caso che si debba procedere alla sezione del seno, *fetus est antea in utero sub conditione baptizandus, quoties dubitatur, ne extra uterum vivere possit.* In tal caso il feto estratto dal seno della madre, o è certamente vivo, o dubiamente,

nel seno materno, e lo si debba battezzare, perche si teme, che non possa nascere vivo; se si osservano lacerate le membrane e già uscito il liquido amniotico, onde con la mano o col dito si può toccare, in questo caso si dà il battesimo *sub conditione* sul capo, se si può, ovvero in altre parti del corpo per mezzo di *sifone o pompetta* piena di acqua, ovvero di *una spugna imbibita* dell'acqua, ovvero della mano o del dito bagnato nell'acqua. *d)* Se le membrane sono ancora intatte, onde avvolgono tutto il feto, prima si deve perforare e lacerare le membrane del feto, e fatto uscire il liquido amniotico, il feto si battezzerà *sub conditione.*

Si abbia per norma, che il battesimo intrauterino, morta o viva che sia la madre, *si deve* dare, se si teme che il feto non possa uscir vivo, *sub conditione ;* si ripeta *sub conditione*, se poi nascerà vivo (1); regolarmente parlando, solo il chirurgo per mezzo di piccolo sifone o del dito bagnato in mancanza del piccolo sifone, amministri il battesimo lavando quella parte del capo che potrà toccare, e ciò sia per la decenza, sia per la capacità; sulla secondina sarebbe nullo, perchè questa non appartiene al feto ; non si deve tagliare prima del 5° mese, perchè spesso equivale ad un aborto ed è causa di gravi pericoli alla madre.

2° I FETI ABORTIVI, quelli cioè che escono fuori prematuramente, *quovis tempore editi, si certo vivant, baptizentur absolute, si dubie, sub conditione* (Can. 747). Questi feti debbono in ogni tempo battezzarsi, *quovis tempore editi,* essendo oggi dottrina certa, che l'anima viene infusa all'ovolo nello stesso momento del concepimento ; epperò anche quando sono minimi, ossia *ovoli abortivi*, purchè si abbia la certezza, o almeno il dubbio, che sieno vivi.

Non essendo facile distinguere i segni della vita, si abbia per norma, che si presumono vivi : *a)* se sono recentemente venuti fuora ; *b)* se sono bianchi, senza macchie, cioè, colorate

---

si deve ribattezzare *sub conditione* soltanto, non potendosi ripetere *absolute* il battesimo, che prima è stato conferito *sub conditione.*

(1) § 5. Fetus, in utero baptizatus, post ortum denuo sub conditione baptizari debet (Can. 746).

sulla superficie della pelle le quali sono segni di putrefazione; *c)* e non diano ingrato odore.

Essendo invalido il battesimo amministrato sugl'involucri esterni, bisogna fare aprire questi involucri; e sarà cosa più sicura, se ciò si faccia nell'acqua stessa da usarsi pel battesimo, e si darà così all'ovolo il battesimo *absolute*, se è certamente vivo; *sub conditione: " si vivis "* se si dubita, dandosi così il battesimo *per immersionem.*

3° I MOSTRI essendo uomini, perchè è provato anche dal progresso moderno delle discipline naturali, che nessun feto nè umano, nè animale viene procreato *e congressu mulieris cum bruto;* qualunque forma presentino, devono essere battezzati. Tutto ciò che vivo nasce dalla donna, è uomo.

Si badi, però, che talora il piccolo parto non sono ovoli fecondati, nei quali il feto per lo più è morto prematuramente, assorbito, e corrotto, le cui membrane, di poi, degenerarono in varie forme di masse carnose: questi non essendo uomini, non sono da battezzarsi.

I mostri se sono *semplici*, presentano una deformazione di un feto solo e son detti semplicemente " *monstra* „, se sono *doppii*, presentano due feti dei quali l'uno all'altro aderisce, e si chiamano " *ostenta* „.

I mostri semplici si battezzano *absolute;* gli altri, in certi casi *absolute*, in altri *sub conditione.* Quando si presentano due feti, dei quali l'uno è sviluppato e completo e l'altro è *acardiaco*, cioè composto solo di ventre e di piedi, si battezza quello, questo no. Quando presentano due capi e due petti, si battezzano l'uno e l'altro capo *absolute* essendo due distinte persone. Se presentano due teste ma un petto solo, su di una si amministra il battesimo *absolute*, sull'altra *sub conditione: " si es homo*, non essendo certo, se sieno due persone. „ Se presentano un sol capo e due petti, sul capo si battezza *absolute*, e *sui singoli due petti* si battezza *sub conditione, : " si non es baptizatus „ (et si es homo) : " Monstra et ostenta semper baptizentur saltem sub conditione; in dubio autem unusne an plures sint homines, unus absolute baptizetur, ceteri sub conditione „* (Can. 748).

Tutti gli altri son casi *ordinarii*, nei quali il parroco non userà minore attenzione, perchè non incorra nel pericolo di amministrare *illecitamente* il S. Battesimo.

Alcuni li offrono gl'*infanti*, altri gli *adulti*.

Premettiamo, intanto: § 2 " *Cum agitur de baptismo:* 1° *Parvulorum sen infantium nomine veniunt ad normam can. 88, § 3, qui nondum rationis usum adepti sunt, eisdemque accensentur amentes ab infantia, in quavis aetate constituti;* 2° *Adulti autem censentur, qui rationis usu fruuntur; idque satis est ut suo quisque animi motu baptismum petat, et ad illum admittatur.* „ Si considerano, adunque, per la ricezione del battesimo: *infanti: a)* coloro che non hanno compiuto il settimo anno; *b)* e coloro che sono dall'infanzia abitualmente privi dell'uso di ragione; *adulti*, poi, quelli che hanno l'uso di ragione, il che è sufficiente che alcuno domandando con interno movimento il battesimo, lo riceva.

Gl'INFANTI: se sono *esposti* o *trovatelli*, fatta diligente ricerca, se costa del loro battesimo non sono da ribattezzarsi, se non costa, si battezzino *sub conditione*. Costerà del ricevuto battesimo, se al collo ne portano la notizia o scheda che, però, non dev'essere scritta da ignoto o da persona non degna di fede. Laonde a costoro si deve impartire *sub conditione* il battesimo o se al collo non portano nessuna scheda, ovvero, se la portano, presenta dubbio di autenticità o veridicità: " *Infantes expositi et inventi nisi, re diligenter investigata, de eorum baptismo constet, sub conditione baptizentur* (Can. 749).

Se sono figli D'INFEDELI: a) *Non si debbono* battezzare senza consenso dei genitori: l'opposto sarebbe un violare il diritto naturale, essendo i figli sotto l'autorità paterna, (S. Th. 3. q. 68, a 10) ed anche un esporli al pericolo certo di defezionare, finchè resteranno sotto il potere dei genitori. b) *Si possono ed anche si debbono* battezzare, anche senza il loro consenso, se prudentemente si prevede, che non giungeranno all'uso di ragione, essendo in pericolo piuttosto grave della vita. c) Fuori pericolo di vita *si debbono* battezzare, se si ha garanzia della loro educazione cattolica, la quale si ha, o quando i genitori, o i tutori, od almeno uno di loro, daranno il consenso: o quando non hanno genitori, ossia nè padre, nè madre, nè l'avolo, nè l'avola;

o questi abbiano perduto il diritto paterno sui lori figliuoli; o quando non lo possono in nessun modo esercitare (Can. 750).

Sia per norma: a) che *non si battezzino* gl'infanti degl'infedeli i quali *sono e vogliono restare infedeli*, ancorchè promettano che fatto più grande il loro figliuolo, lo informeranno del battesimo ricevuto: con questa promessa *catholicae illorum educationi cautum non est,* essendovi infedeli che talora presentano i loro figliuoli al battesimo per superstizione. Il S. Officio, infatti, (11 Dic. 1850) approvò il battesimo agl'infanti infedeli, nel caso vi fosse ragionevole motivo che di poi anche i genitori si fossero convertiti al cristianesimo; b) che *è lecito battezzare* l' infante infedele che abbia almeno la madre fedele, sebbene il padre sia infedele, giudeo, apostata, essendo d'ordinario la materna cura sufficiente motivo da sperarsi probabilmente la educazione cattolica dell'infante. Papa Benedetto XIV lasciò alla prudenza dei sacerdoti il regolarsi caso per caso (Costit. *Inter omnigenas*, 2 febb. 1744).

Se sono figli DI DUE ERETICI O SCISMATICI, O DI DUE CATTOLICI DIVENUTI APOSTATI, ERETICI, O SCISMATICI, sebbene la Chiesa su di loro possa esercitare ogni dritto, come sui propri sudditi, nondimeno non intende esercitarli, per non esporre il sacramento al pericolo della futura profanazione. Conforme alla sua antica disciplina, oggidì il Codice prescrive: " *Circa baptismum infantium duorum haereticorum aut schismaticorum, aut duorum catholicorum qui in apostasiam vel haeresim vel schisma prolapsi sint, generatim serventur normae in superiore canone constitutae* (Can. 751). Si abbiano, quindi, presenti per gli eretici, le norme prescritte per gl'infedeli.

GLI ADULTI, tenuti per precetto naturale e divino a ricevere il santo battesimo al più presto non appena ne hanno appreso l'obbligo, non possono essere battezzati — *extra mortis periculum* — se non hanno: *a) piena volontà* di ricevere il battesimo; *b) sufficiente istruzione*; *c) dolore* dei loro peccati: § 1. " *Adultus, nisi sciens et volens probeque instructus, ne baptizetur; insuper admonendus est ut de peccatis suis doleat* „ (Can. 752). *La piena scienza e volontà* occorrono *ad validitatem; la sufficiente istruzione*

occorre *ad liceitatem,* perchè è un precetto; *il dolore* ossia l'attrizione soprannaturale occorre *ad liceitatem,* perchè se ne consegua la grazia. Il battesimo che si riceve nello stato di peccato attuale senza l'attrizione, è valido, sì, perchè imprime il carattere, ma è *informe*, perchè nè il peccato originale, nè gli attuali vengono rimessi. Il sacerdote che amministra all'adulto, *è conveniente* sia insieme al battezzando *digiuno*; e il battezzato deve *subito dopo* assistere alla Messa e comunicarsi, se gravi ed urgenti ragioni non si oppongono (Can. 753).

Il sacerdote che amministra il battesimo all'adulto *è conveniente* sia insieme al battezzando *digiuno*; e il battezzato deve anche *subito dopo* assistere alla Messa e comunicarsi se gravi ed urgenti ragioni non si oppongono (Can. 753).

In mortis autem periculo, se non potesse essere pienamente istruito nei misteri principali della fede da credersi per necessità di mezzo, è sufficiente al conferimento *absolute* del battesimo che l'infermo dia in qualche modo segni di assentimento alle verità medesime e seriamente prometta di volere osservare i comandamenti della religione cristiana. *In mortis vero articulo*, se non potesse chiedere il battesimo, nè essere interrogato perchè destituito di sensi, *sed vel antea vel in praesenti statu manifestaverit aliquo probabili modo intentionem illum suscipiendi, baptizandus est sub conditione* (Can. 752. § 3). Il caso è quando il moribondo, destituito di sensi, non dà *nessun segno positivo* della sua intenzione, come è facile, avvenga al missionario in mezzo agl' infedeli. In tale caso, l'insegnamento degli antichi teologi e più conforme alla dottrina ed alle decisione delle S. Congregazioni è stato: non essere lecito impartire costoro il battesimo, neppure *sub conditione*, tranne che o per lo addietro o durante la sua infermità, e o per segni o con altra maniera, abbia dimostrata la sua intenzione di voler farsi cristiano: " *Si antea dederit signa velle baptizari, vel in praesenti statu aut nutu aut alio modo eamdem dispositionem ostenderit, baptizari posse sub condicione, quatenus tamen missionarius, cunctis rerum adiunctis inspectis, ita prudenter iudicaverit* „ (S. Off. 18 sett. 1850 — 30 marzo 1898). Conforme a queste decisioni del S. Officio è il contenuto del canone che esaminiamo, il quale su per giù adopera le stesse parole, e dichiara

sufficiente al conferimento condizionato del battesimo la manifestazione precedente dell' intenzione con altra maniera *probabile.*

Dopo questa disposizione del Codice, pare, non possa più seguirsi l'opinione del Lehmkul, alla quale aderisce il Genicòt, che cioè, posta la universale volontà di Dio che tutti gli uomini si salvino, si possa *sub conditione* conferire il battesimo a quei moribondi, che mai abbiano dimostrato in qualche maniera la loro intenzione di ricevere il santo battesimo.

Il battesimo *sub conditione* conferito a siffatti infermi *in periculo vel articulo mortis*, dovrà ripetersi ed anche *sub conditione*, nel caso che gl'infermi guariscano e tuttora permanga il dubbio circa il valore del primo battesimo (Can. 752).

I mentecatti e furiosi, quelli, cioè, che sono totalmente privi dell'uso della ragione, non sono da battezzarsi mentre durano in tale stato; si battezzino: *a)* se hanno lucidi intervalli, e mentre sono nel possesso della ragione, ma dopo che essi hanno domandato il battesimo; *b)* se sono tali dalla nascita o avanti di pervenire all'uso della ragione, nel quale caso si hanno in conto di infanti e come tali si battezzeranno; e *c)* nel pericolo imminente di morte, se, prima di perdere la ragione, abbiano espresso il desiderio di ricevere il battesimo.

I letargici e i frenetici si battezzano, ma nel tempo che vegliano e vogliono il battesimo: che se sovrasta il pericolo della morte, si battezzeranno solo nel caso, che per lo addietro abbiano mostrato il desiderio di farsi cristiani. *La letargia* secondo lo scienziato Bonillet (1), è uno stato di sonno profondo ed eccessivamente prolungato, dal quale non è quasi possibile far destare l'ammalato. Durante i brevi istanti di risveglio il malato parla senza rendersi conto di ciò che dice, e dimentica ciò che ha detto, e ricade presto nel primiero sonno. (Non bisogna con-

(1) *V. Dictionnaire Universel des Science, des Lettres, et des Arts. Paris.* 1880.

fondere la letargia col *coma*). Questo stato che offre l'immagine della morte, può durare lungo tempo: si dice di averlo visto prolungarsi per più giorni ed anche per mesi interi. In certi casi la rassomiglianza della letargia con la morte è tale che si arriva a seppellire dei vivi.

La frenesia, poi, nel linguaggio volgare è sinonimo di delirio furioso. Questa parola dai medici è usata sia per indicare l'infiammazione del cervello e delle sue membrane, specie nelle meningi, sia per indicare il delirio sintomatico che ha luogo in molte affezioni.

Extra casum necessitatis, il battesimo si deve amministrare *sub gravi: a) nel rito dei genitori*; del padre, se un genitore appartiene al rito latino, e l'altro al rito orientale; del genitore cattolico, se uno solo professa questa religione: e con le cerimonie degl' infanti agl' infanti, degli adulti agli adulti. È solo facoltà dell'Ordinario di permettere ad un adulto le cerimonie degl' infanti, ma per grave e ragionevole motivo; *b) Con l'acqua benedetta nel Sabato Santo.* Venendo questa a diminuire il parroco vi può infondere non una volta sola, altra acqua non benedetta, ma che sia in quantità inferiore;e se addirittura si corrompesse, o venisse a mancare per qualsivoglia cagione, nel fonte battesimale infonderà, dopo di averlo ben mondato e pulito, dell'acqua e la benedirà, in qualsivoglia tempo, nel proprio rito secondo la liturgia; *c) Nella chiesa od oratorio pubblico*, al battistero che è il luogo proprio dove si deve amministrare il battesimo solenne (Can. 773); salvo che per motivi di distanza o per altre circostanze non potendosi l'infante portare nè alla chiesa parrocchiale, nè ad altra che goda il dritto del fonte battesimale senza grave incomodo o pericolo, non debba il parroco amministrare il battesimo in un'altra chiesa vicina priva del battistero (Can. 775). Per privilegio è lecito il battesimo solenne nelle case private in due casi: 1° Nel battesimo dei figli o nepoti di coloro che attualmente sono all'apice del supremo potere politico ovvero hanno dritto di succedere al trono. Fa d'uopo che tale battesimo sia regolarmente richiesto; 2° Quante volte l'Ordinario, a sua prudenza e coscienza, per giusto e ragionevole motivo in qualche

caso straordinario giudicherà sia da concedersi tale favore (Can. 776) (1). *d) Solennemente*, cioè con tutto il rito prescritto, e con i padrini.

I padrini (i quali anche nel battesimo privato son richiesti, se si possono avere, ed almeno quando si suppliscono le cerimonie) nel solenne son richiesti *sub gravi*. Uno basta, anche se sia di sesso diverso del battezzando; non sieno più di due, uno uomo, l'altra donna.

Ciò è conforme al Tridentino: " *Ut unus tantum sive vir, sive mulier... vel ad summum unus et una baptizatum de baptismo suscipiant* „ (Sess. 24. de refor. matr.).

Lo stesso dev'essere nel primo e nel secondo battesimo che si è amministrato *sub conditione;* se ciò non è possibile si sappia, che il padrino nel battesimo condizionato non è necessario, e che nè colui che assistette al primo, nè colui che assistette al secondo contrassero la spirituale cognazione (2), perchè la contrae solo colui che assiste al primo o al secondo battesimo condizionato (3) (Can. 763).

Non può far da padrino, e, quindi non contrae la spirituale cognazione: *a)* Chi non è battezzato; non ha l'uso della ragione; non ha l' intenzione di assumere l' incarico; *b)* Chi appartenesse a qualche setta o ereticale o scismatica; con sentenza condannatoria o dichiaratoria, sia scomunicato; sia divenuto infame per infamia dichiarata dal dritto; o sia escluso dagli atti legittimi (4);

---

(1) In memoratis casibus baptismus conferendus est in sacello domus aut saltem in alio decenti loco, et aqua baptismalis de more benedicta (Can. 776. § 2).

(2) Patrinorum est ex suscepto munere, spiritualem filium perpetuo sibi commendatum habere, atque in iis quae ad christianae vitae institutionem spectant, curare diligenter, ut ille talem in tota vita se praebeat, qualem futurum esse sollemni ceremonia spoponderunt (Can. 769).

(3) Ex baptismo spiritualem cognationem contrahunt tantum cum baptizato baptizans et patrinus (Can. 768).

(4) Actus legitimi ecclesiastici sunt: Munus administratoris gerere bonorum ecclesiasticorum; partes agere iudicis, auditoris et relatoris,

o sia un chierico deposto e degradato ; *c)* Chi sia madre, o padre, o coniuge del battezzando ; *d)* Chi non sia stato designato dallo stesso battezzando o dai suoi genitori o dai tutori o, in mancanza di questi, dal ministro battezzante, *e)* Chi nell'atto del battesimo, o personalmente o per mezzo del procuratore, non tenga fisicamente il battezzando, o non lo tocchi, o non lo levi o prenda subito dal sacro fonte.

Non può far da padrino, ma contrae la spirituale cognazione : *a)* Chi non ha toccato il 14° anno di età, salvo che per giusta causa altrimenti giudichi il ministro ;

b) Chi sia per qualche delitto notorio scomunicato; o escluso dagli atti legittimi; o infame per infamia del dritto senza però che vi sia alcuna sentenza ; o sia interdetto o altrimenti pubblico criminoso, o infame per infamia proveniente da qualche delitto;

c) Chi ignori i rudimenti della fede ;

d) Chi sia novizio o professo in qualche religione, eccetto che sia il caso di urgente necessità e vi sia espressa licenza almeno del Superiore locale.

e) Chi sia insignito degli ordini maggiori, eccetto che vi sia la licenza espressa del proprio Ordinario.

Nel dubbio circa la liceità o la validità dell'ammissione di alcuno al patrinato, il parroco, avendone il tempo, consulterà l'Ordinario (Can. 765-766-767).

In casu necessitatis, ossia in pericolo di morte " *baptismum privatum conferre licet ; et si conferatur a ministro qui nec sacerdos sit nec diaconus, ea tamen ponantur, quae sunt ad baptismi validitatem necessaria; si a sacerdote vel diacono, serventur quoque, si tempus adsit, caeremoniae quae sequuntur* „ (Can. 759, § 1), et *urgente necessitate quovis tempore et loco administrandus est* (Can. 771). Il battesimo, adunque, privato che è della necessità, è lecito

---

defensoris vinculi, promotoris iustitiae et fidei, notarii et cancellarii, cursoris et apparitoris, advocati et procuratoris in causis ecclesiasticis; munus patrini agere in sacramentis baptismi et confirmationis ; suffragium ferre in electionibus ecclesiasticis ; ius patronatus exercere (Can. 2256).

amministrarlo in qualunque luogo ed in qualunque tempo, quindi anche in casa privata. Accorrendo o un sacerdote o un diacono, se v'ha tempo, il battesimo si amministrerà giusta il rituale, se il tempo vien meno si amministrerà da essi, come dal semplice laico, ossia usandosi solo il rito necessario alla validità del battesimo. Al più presto, poi, nella chiesa si dovranno supplire le cerimonie omesse per l'urgenza (Can. 759, § 1, § 3). Anche in questo battesimo *privato* si richiede il padrino, se è facile averlo; almeno vi sia quando si suppliscono le cerimonie omesse, ma in tal caso non si contrae la spirituale cognazione (Can. 762, § 2).

Gl'*infanti* debbono essere battezzati al più presto; epperò i parroci e gli oratori sacri di frequente ricordino ai fedeli tale loro grave dovere.

Gli *adulti*, come gl'infanti, possono essere battezzati in qualsivoglia giorno, ma è desiderabile, che, secondo l'antichissima costumanza della Chiesa, potendosi senza incomodo ottenere, sieno battezzati nelle vigilie della Pasqua e della Pentecoste, specialmente nelle chiese metropolitane e cattedrali (Can. 772).

Finalmente il parroco curerà, che tutti i fedeli, specialmente le ostetriche, i medici e i chirurgi, imparino la precisa maniera di battezzare per i casi che loro si potranno offrire di necessità (Can. 743); che al battezzando s' imponga un nome cristiano. Che se ciò non potessero ottenere, al nome imposto dai genitori ne aggiungeranno un altro di qualche Santo, e nel libro dei battezzati trascriva l'uno e l'altro nome (Can. 762); e che i nomi dei battezzati siano registrati con premura nel libro dei battesimi menzionandosi il ministro, i genitori, i patrini, il luogo e il giorno del battesimo, ecc. giusta i Canoni 777-778-779, ai quali rimandiamo il lettore, essendo cosa di somma importanza.

Circa la Cresima. Questo Sacramento sebbene non necessario alla salvezza per necessità di mezzo, a nessuno è lecito, avendone l'occasione, di trascurarlo; anzi sarà cura del parroco che i suoi figliani lo ricevano a tempo opportuno, che nella nostra Chiesa Latina è intorno ai sette anni (Can. 787-788).

L'amministrazione di questo Sacramento può aver luogo in tutti i giorni, ma la solenne è più conveniente nella settimana della Pentecoste (Can. 790).

Fuori caso di necessità, da antichissima costumanza della Chiesa, come nel Battesimo, anche nella Cresima si richiede il patrino, salvo che non si possa avere. Il patrino è uno solo per ciascun cresimando, ma se ne possono presentare alla cresima anche due, tranne che altrimenti per giusto motivo sembrerà al Vescovo che cresima.

Non possono validamente far da patrini coloro che non sono stati già cresimati, e che non possono validamente essere padrini nel battesimo.

Non possono lecitamente essere patrini coloro che furono patrini nel battesimo; che sono di sesso diverso del cresimando salvo che diversamente nell'uno e nell'altro caso giudichi il Vescovo, ovvero la Cresima segua subito il battesimo; e che non possono lecitamente essere patrini nel battesimo. (Can. 793-794-795-796).

Il parroco deve curare di registrare in apposito libro i nomi del ministro, del cresimato, dei genitori e del patrino, il giorno e il luogo della Cresima, e annoterà nel libro dei battezzati l'amministrazione della Cresima conferita a ciascun battezzato. (Can. 798).

Circa l'Eucaristia. Il Parroco deve bene conoscere le disposizioni dei sacri canoni in ordine: *a)* alla custodia ed al culto di così santo Sacramento; *b)* alla celebrazione di questo divin Sacrificio; *c)* ed alla amministrazione di così vitale Cibo disceso dal cielo.

a) Le parrocchie siccome son tenute a custodire il S. Sacramento (Can. 1265, § 1°), così ogni giorno devono essere aperte ai fedeli almeno per alquante ore (Can. 1266). La santissima Eucaristia abitualmente non si può custodire che in un solo altare della medesima. All'uopo " *curent ecclesiarum rectores ut altare in quo Sanctissimum Sacramentum asservatur, sit prae omnibus aliis ornatum, ita ut suo ipso apparatu magis moveat fidelium pietatem ac devotionem* „ (Can. 1268, § 1, § 4). Il Tabernacolo nel

quale deve essere custodita la SS. Eucaristia, deve essere *inamovibile*, posto nella parte di mezzo dell'altare; costruito a regola d'arte, *solidamente chiuso* da ogni parte, *decentemente ornato* a tenore delle leggi liturgiche, *vuoto* di ogni altra cosa, e così ben custodito, che ogni pericolo sia allontanato di una sacrilega profanazione.... *La Chiave* di esso deve essere con la massima diligenza custodita, sotto la morale responsabilità del capo di Chiesa (Can. 1269, § 1, § 2, § 4). Non manchino mai le particole consecrate per gl'infermi e per i fedeli: la *pisside* che le conserva, sia di metallo solido e decente, monda e ben chiusa col suo coperchio, coperta di un bianco velo (o piccola coppa) di seta e, possibilmente, ornato (Can. 1270). Avanti al tabernacolo almeno una lampada notte e dì arda senza interruzione, e sia di olio d'ulivo o di cera delle api il suo alimento: sarà l'Ordinario, nella sua prudenza, a permettere in certi casi che si faccia uso di olii vegetali (Can. 1271). Si curi la frequente rinnovazione delle sacre particole che si conservano, onde nessun pericolo vi sia che si corrompano (Can. 1272). Niente deve trascurare, che possa eccitare e mantenere nei fedeli la pietà verso Gesù Sacramentato, esortandoli a preferenza, che, non solo nei dì di domenica e festivi di precetto, ma frequentemente assistano alla S. Messa e visitino il SS. Sacramento (Can. 1273). Nelle Chiese od oratorii che possono conservare il SS. Sacramento, si può fare *la privata esposizione* per qualsivoglia giusta causa, e senza licenza dell'Ordinario; quella *pubblica* ossia coa l'ostensorio si può fare nel dì del *Corpus et infra octavam* in tutte le Chiese, ma *inter Missarum solemnia et ad Vesperas,* e non si può fare in altri tempi se non per giusto e grave motivo *specialmente pubblico, e col permesso del Vescovo,* anche se la Chiesa appartenesse ad una religione esente. Il ministro dell'*esposizione* e della *reposizione* del SS. Sacramento è il sacerdote e il diacono; il ministro, poi, della benedizione è solo il sacerdote: il diacono può solo benedire, quando per grave motivo amministra la Comunione col permesso dell'Ordinario o del parroco, o in caso di necessità (Can. 1274, § 1, § 2). *La solennità delle 40 ore* da celebrarsi nelle parrocchie col consenso dell'Ordinario in giorni assegnati ogni anno, sia degna, quanto più è possibile del SS. Sacramento (Can. 1275).

b) Nella celebrazione della S. Messa il parroco, giusta il can. 811, § 2, *abstineat a pileolo et annulo. L'anello* nella celebrazione della S. Messa è lecito solo ai Cardinali, ai Vescovi, agli Abbati benedetti ed a chi abbia l'indulto apostolico per portarlo. Sia fedele ed esemplare osservatore delle sacre liturgie, come nei libri rituali, e si guardi bene di aggiungere arbitrariamente altre cerimonie o preghiere (Can. 818). Nel caso che la chiesa *venisse violata*, curi di riconciliarla al più presto: e se è semplicemente benedetta, potrà farlo il parroco stesso; se è consecrata, lo farà l'Ordinario, salvo che per caso di grave e urgente necessità, non si possa avere l'Ordinario, nel qual caso egli benedirà anche la chiesa che fosse consecrata, informandone di poi il Vescovo. La benedizione si può fare con l'acqua lustrale comune quando si deve riconciliare una chiesa benedetta, si deve fare con l'acqua *ad hoc benedicta*, se si tratta di una chiesa consecrata. L'acqua, poi, può essere benedetta anche dal sacerdote che deve riconciliare la Chiesa (1) (Can. 1176–1177). Nella chiesa violata, prima che si riconcilii, non si possono celebrare i divini officii, amministrare i Sacramenti, e seppellire i morti. Avvenendo la violazione nel momento che si celebrano i divini officî, questi all'istante cessino; se prima del Canone o dopo la Comunione, la Messa non si prosegua; se in altro momento, si prosegua la Messa fino alla Comunione (Can. 1173).

Circa la facoltà di celebrare la S. Messa giova qui riportare il contenuto del can. 804, il quale decreta, che il Sacerdote estraneo alla chiesa nella quale desidera di celebrare, *deve essere ammesso:* " *admittatur* „ alla celebrazione, quante volte esibisca autentiche lettere commendatizie del suo Ordinario, se è secolare, del suo Superiore, se regolare, e della S. Congregazione per la

(1) La chiesa può essere violata per uno dei seguenti atti sempre quando sono *certi, notorii* e *posti* nella Chiesa: 1.° Delitto dell'omicidio; 2.° Ingiuriosa e grave effusione di sangue; 3.° Empii e sordidi usi, ai quali la chiesa è stata adibita; 4.° La sepoltura dell'infedele o scomunicato dopo una sentenza dichiaratoria o condannatoria. Violata la Chiesa non s'intende per questo violato il cimitero, sebbene contiguo, e viceversa (Can. 1172).

Chiesa Orientale, se è del rito orientale, purchè queste sieno ancora valide e niente intanto consti che abbia commesso che lo renda indegno della celebrazione.

Che se sia sfornito di testimoniali, ma ben conosciuto, in quanto alla sua probità, dal Capo di chiesa, questi *potrà consentire la celebrazione;* e se sconosciuto, *potrà celebrare* una o due volte, purchè, indossando l'abito talare, nulla percepisca sotto qualsivoglia titolo, e segni il suo nome, il suo officio, e la sua diocesi in libro particolare.

Le eventuali e peculiari norme circa la celebrazione dei sacerdoti forestieri che i Vescovi stabiliranno — *salve sempre le prescrizioni di questo canone* — dovranno essere da tutti osservate, anche dai religiosi esenti, eccezione fatta pei religiosi che celebrano nelle chiese di loro religione.

c) Di somma importanza, infine circa la SS. Eucarestia, è la Comunione da amministrarsi ai fanciulli, agl' infermi, ai moribondi, ed a tutti i fedeli.

I fanciulli non debbono essere ammessi alla Comunione, se per la debolezza della loro età non sanno ancora conoscere e gustare questo divino Sacramento.

In periculo mortis deve loro darsi la SS. Eucaristia, se almeno sanno discernere il Corpo di G. C. dal cibo comune, e prestargli con riverenza l'adorazione.

Extra mortis periculum si richiede una più piena cognizione della dottrina cristiana ed anche una più accurata preparazione, quella cioè che consiste nel sapere almeno i misteri della fede necessari per necessità di mezzo alla eterna salute, secondo la propria capacità, e nell'accostarsi alla Santa Comunione con quella devozione che comporta la loro età.

Il parroco poi deve essere vigile, anche esaminando, se lo crede opportuno, per impedire che si presentino alla Comunione fanciulli che non sieno pervenuti all'uso di ragione o senza la sufficiente istruzione ; così curerà che non appena sieno pervenuti all'uso di ragione e sieno sufficientemente dispoti, al più presto ricevano la prima comunione. (Can. 854).

Gl'infermi che già da un mese sono affetti dal male e non hanno certa speranza di guarire presto, col prudente consiglio

del confessore possono ricevere la Comunione *semel aut bis in hebdomada,* anche dopo di aver presa la medicina od altro *per modum potus,* ossia un conforto o ristoro in bevanda. Si noti, che la prima concessione dispensante dal digiuno naturale agl'infermi da un mese almeno ecc. fu di *una o due volte al mese* per tutti gl' infermi, e *alla settimana* per quelli dimoranti nelle pie case dove si conservava il SS. Sacramento (S. C. Conc. 7 dic. 1906); il Codice ora ha tolta la distinzione, allargando a tutti la concessione (Can. 858. § 2). *I moribondi*, essendo costretti da particolare precetto di ricevere la Comunione *in periculo mortis, quàvis ex causa procedat,* ancorchè nello stesso giorno abbiano ricevuto la Comunione, è desiderabile che trovandosi nel pericolo di vita, sopravvenuto, alla Comunione, di nuovo si comunichino ; epperò i parroci faranno del loro meglio per persuaderli.

Perdurando tale pericolo, non solo è lecito, ma è opportuno, che, secondo il prudente consiglio del confessore, *più volte* in giorni distinti, loro si dia il S. Viatico (Can. 864).

Non si differisca troppo il S. Viatico a coloro che si ammalano gravemente, e i parroci, avutane notizia, usino tutto lo zelo possibile, perchè si riceva a tempo, prima che cominci ad annebbiarsi la ragione (Can. 865). Il rito nel quale lo si deve ricevere è quello proprio ; ma urgendo la necessità ogni rito addiviene, ed è, lecito (Can. 866. § 3).

Tutti i fedeli pervenuti all'uso della ragione debbono, *semel in anno, saltem in Paschate,* comunicarsi, tranne il caso, che col consiglio *proprii sacerdotis* per qualche ragionevole motivo non giudichi doversi astenere per un certo tempo. È legge questa del Conc. Later. IV. *Il tempo pasquale* corre dalla domenica delle Palme a quella *in albis*, come aveva decretato Eugenio IV, nella sue Constit. *Fide digna*, 8 luglio 1440. I Vescovi, però, possono allungare tale tempo *per tutti* anticipandolo dalla quarta domenica di quaresima, e non prima, fino alla domenica della SS. Trinità, e non oltre; i Parroci e i Confessori *per i singoli*, come sopra è detto.

L'anno, se vogliamo stare col Papa Eugenio IV, decorre *dalla Pasqua alla Pasqua,* o, meglio, dal principio di quel tempo pasquale al principio del tempo pasquale dell'anno seguente. Il tempo,

però, non è prescritto *ad finiendam, sed ad sollicitandam obligationem ;* epperò colui che non si è comunicato nel tempo pasquale, ha peccato, ed è tenuto alla Comunione, ma non *quamprimum*, perchè il tempo prescritto più non è, ma *intra annum,* perchè è annuale ancora l'obbligo della Comunione, al quale, però, non si soddisfa, se questa si riceve sacrilegamente. Da universale consuetudine che molte Costituzioni pontificie sanciscono o suppongono, la comunione pasquale si doveva ricevere dalle mani del proprio parroco nella propria parrocchia ; probabilmente, secondo D'Annibale, (III, n. 397) bastava riceverla dall'Ordinario o dal proprio parroco celebrante fuori la propria parrocchia ; non bastava riceverla da altro sacerdote nella Chiesa Cattedrale (S. Congr. Vesc. e Reg. 21 genn. 1848). Ma il Codice di D. C. oggidì stabilisce che solo si faccia *opera di persuasione*, che al precetto si soddisfi nella propria parrocchia e che coloro che in altra parrocchia lo soddisfino, curino di informarne il proprio parroco (Can. 859).

Sia pure zelo del parroco di eccitare i fedeli alla *frequente*, ed anche *quotidiana* Comunione, secondo le norme della S. Sede, e che coloro i quali assistono alla S. Messa, non solo spiritualmente, ma anche sacramentalmente si comunichino con le necessarie disposizioni.

La S. Congr. del Conc. con decreto 20 dic. 1905 dichiarò : 1° La Comunione frequente ed anche quotidiana essere permessa a tutti, purchè nello stato di grazia, e da retta e pia intenzione mossi ; 2° La retta intenzione essere quella di voler appagare il divino desiderio ; di unirsi più intimamente a Dio ; e di volersi giovare del divino farmaco a sanare le proprie infermità ; 3°. *essere sufficiente* che l'animo sia senza mortali peccati e col proposito di non peccare in avvenire ; 4° richiedersi una *assidua preparazione*, ed un *congruo ringraziamento* alla S. Comunione ; 5.° essere necessario il *consiglio del confessore* ; 6°. i parroci, i confessori, i predicatori dovere frequentemente inculcare la frequente Comunione, eccetto però la *assoluta libertà*, causa di sacrilegii : 7°. doversi la frequente e quotidiana comunione promuovere nei seminarii, e nei cristiani convitti.

I parroci, poi, e confessori nel diriggere i loro penitenti in

questa sì salutare pratica debbono aver per norma: 1. di non richiedere speciali disposizioni all'infuori *dello stato di grazia e della retta intenzione;* 2. di osservare, se da un *sincero senso di pietà* e dal *desiderio di spirituale profitto* son guidati i fedeli, specialmente le donne. Si badi a preferenza, se la vita è in armonia o meno con questa devozione; perchè talora queste false devote sono amanti di teatri, balli, veglie, di letture leggiere e mondane, ed usano financo uu linguaggio vizioso.

Giova, infine, ricordare: *a)* che al Sacerdote celebrante non è lecito distribuire nella Messa la Comunione ai fedeli, i quali sieno così distanti che egli non abbia più l'altare di cospetto; *b)* che la Comunione può distribuirsi ovunque si può celebrar la Messa, anche nell'oratorio privato; salvo che l'Ordinario per giusti motivi lo abbia proibito *in casi particolari* (Can. 868-869).

Circa la Penitenza, il parroco ricordi: *a)* che egli gode la *giurisdizione ordinaria* (1) pel suo territorio parrocchiale ad ascoltare le confessioni *ubique* dei suoi sudditi (Can. 873); *b)* che a questo diritto risponde l'obbligo grave *di giustizia* di ascoltare le loro confessioni, quante volte *ragionevolmente* lo domandano; obbligo che potranno soddisfare anche per mezzo di altri sacerdoti (Can. 892. § 1); *c)* che *ipso iure* può assolvere da *tutti* i

---

(1) Iurisdictio hic intelligitur potestas remittendi vel retinendi peccata subditis in sacramento paenitentiae. Alia est *ordinaria*, quae competit alicui ex iure *vi officii* quod exercet; alia *delegata* quae confertur ab eo qui legitime habet ordinariam. *Ordinaria* competit: *a) Summo Pontifici* pro universa Ecclesia; *b) Card. Majori Poenitentiario* item pro universa Ecclesia; *c) S. R. E. Cardinalibus* item pro universa Ecclesia, exceptis censuris Ap. Sedi specialissimo modo reservatis, et illis adnexis revelationi secreti S. Officii; *d) Episcopis; Vicariis Capitularibus* in sua dioecesi; *e) Canonicis Poenitentiariis* ecclesiae tum *cathedralis*, tum *collegiatae* in foro interno tantum; vi cuius absolvunt etiam a peccatis et censuris Episcopo servatis, in dioecesi extraneos quoque, et dioecesanos etiam extra dioecesim; *f) Parochis*, in foro interno tantum, in suos parochianos, ubique; *g) Superioribus religionis clericalis exemptae,* in suos subditos.

casi riservati dall'Ordinario, durante tutto il tempo utile a soddisfarsi al precetto pasquale; come lo possono *i singoli missionarî* nel tempo che predicano le loro missioni (Can. 899, § 3); *d)* che è lecito ascoltare le confessioni anche nelle case private (Can. 910. § 2); *c)* che nell'accorrere presso i moribondi è interessante, che abbia presenti le seguenti regole circa l' assoluzione (1):

1°. *Non è lecito assolvere colui che è certamente incapace dell'assoluzione:* tali sono: I non battezzati; chi è certamente indisposto perchè certamente è privo di attrizione, come sarebbe chi ricusa di eseguire un grave obbligo impostogli dal confessore. Il S. Off. (27 luglio 1892) rispose non essere lecito dare gli ultimi sacramenti ai moribondi, che non vogliono ritrattare il mandato, già in vita affidato, di far cremare il proprio cadavere, dopo ricevutone invito formale.

2°. *È lecito assolvere, almeno condizionatamente, tutti gli altri figli della Chiesa cattolica.* Questi sono: *a)* Il moribondo che dà *segni di penitenza*, sebbene nessun peccato possa confessare; *b)* che, pur *essendo destituito di sensi,* già espresse il desiderio di confessarsi; *c)* se almeno *sia vissuto cristianamente* (S. Alf. 482), ed anche se si trovasse destituito di sensi *in actu peccati*, come di duello, di adulterio ecc, perchè si può presumere che in quello stato egli voglia provvedere alla sua eterna salvezza (S. Alf. 483); *d)* che, secondo il Lehmkul, poco cristianamente sia vissuto, ma *in Ecclesia manserit*, e secondo il Gènnari, anche *postquam sacerdotem repulerit* (Cons. Mor. Cas. 58).

Che se fosse *eretico*, secondo S. Alfonso, non può essere neppure *sub conditione* assoluto, anche se desse segni di pentimento, perchè vi è la presunzione prudente, che quei segni non li possa dare in ordine alla confessione da lui tanto aborrita; secondo altri, fra i quali il D'Annibale, (III. n. 317) gli si potrebbe dare l'assoluzione, qualora fosse un battezzato, e vi sia probabile speranza che sia in buona fede, e che avrebbe accettato tale aiuto spirituale, qualora ne avesse appresa la necessità. E se questo moribondo non fosse destituito di sensi, e

(1) Genicòt, Vol. II. pag. 292.

non facesse concepire la speranza di volersi convertire alla Chiesa cattolica, bisognerà eccitarlo a concepire, per quanto possibile, un atto di contrizione perfetta dei suoi peccati, e *di nascosto* e *sub conditione* dargli l'assoluzione; *f)* che *qualsivoglia riserva* sia *papale*, che *vescovile*, cessa: 1°. quando si confessano *gli ammalati* che non posson uscire di casa, e *gli sposi* pel matrimonio da celebrare; 2°. Quante volte o il legittimo Superiore avrà negato per un determinato caso la facoltà: ovvero, al prudente giudizio del confessore, la facoltà non si potrà chiedere, senza grave incomodo o senza pericolo della violazione del suggello sacramentale. 3°. Fuori il territorio del riservante; onde si può uscire dalla propria diocesi per recarsi in altra appunto per ottenere colà l'assoluzione di peccati, riservati nella propria (Can. 900).

Circa l'Estrema Unzione ricordi il parroco: *a)* che, essendone egli il *ministro ordinario* (Can. 938, § 2), "*ex iustitia tenetur hoc sacramentum per se ipse vel per alium administrare*„ (Can. 939); *b)* che non si può amministrare, se non: "*fideli*„ ossia a chi è battezzato; "*post adeptum usum rationis*„, nell'età che abbia potuto commettere peccati attuali: illecitamente, perciò, ed invalidamente sarebbe amministrato agl'infanti ed ai *mentecatti dalla nascita* (S. Alf. n. 719); "*ob infirmitatem vel senium:*„ agl'infermi e a' vecchi, essendo la vecchiaia una vera infermità: chi *hic et nunc* non è infermo, non può ricevere questo sacramento, anche se fosse per morire e ricevesse il S. Viatico, come ad es. il condannato a morte, e chi dovesse assoggettarsi ad una operazione chirurgica, senza che per l'infermità non abbia prima corso pericolo di vita, e la donna che deve partorire, ma non ancora il parto si è presentato difficile; "*in periculo mortis versetur*„, (Can. 940) ossia che vi sia timore di probabile morte (Eug. IV. in Decr. pro Armenis); *c)* che sebbene questo Sacramento per sè non sia di necessità di mezzo alla salvezza, onde a nessuno è lecito di trascurarlo, "*omni studio et diligentia curandum, ut infirmi, dum sui plene compotes sunt, illud recipiant* (Can. 944). Il parroco, perciò, non deve aspettare l'ultimo momento della vita, quando, cioè, l'infermo, perduta ogni speranza di guarigione, comincia a perdere la vita e i sensi, essendo ciò

contrario del tutto alla natura del sacramento che è medicina e pel corpo e per l'anima. S. Alfonso condanna di colpa grave i parroci che aspettano quest'ultimo momento per amministrare questo Sacramento.

Mentre, però, si dichiara deplorevole qualsivoglia differimento, è interessante, si sappia dai parroci, che l' E. U. *dev'essere amministrata, finchè l'infermo è vivo, ossia finchè non ha esalato l'ultimo respiro.*

Si badi con ogni zelo a non privare di questo Sacramento, che potrebbe *per accidens* comunicare la grazia prima, il fedele che da poco è spirato. Chiamato presso un moribondo, e trovatolo morto, non solo gli *può*, ma anche gli *deve* dare e l' assoluzione e la Estrema Unzione *sub conditione*: *si es vivus*, allontanato, però, il pericolo del disprezzo dei sacramenti negli astanti. Oggidì quasi tutti i medici e i più recenti teologi a ragione insegnano, che la morte reale non subito ed immediatamente segue la morte apparente, che è quella totale mancanza di segni esteriori della vita; e che suole intercedere fra l' una e l'altra un quarto d'ora almeno, ed anche uno spazio di tempo maggiore nelle morti repentine (1).

Questo Sacramento *per sè si deve amministrare* ABSOLUTE, anche quando all' infermo l'assoluzione si è data *sub conditione* e il Viatico si è negato, ed anche quando l'infermo è destituito di sensi. Ognuno infatti può essere disposto all' Estr. Unzione, sebbene vi sia il dubbio, se sia capace o meno dell'assoluzione; perchè nell'Estr. Unzione le disposizioni di colui che la riceve, non sono parti di essa, come lo sono nella Penitenza. In quanto poi al Viatico, è da por mente, che la S. Comunione richiedendo un più perfetto discernimento, può bene darsi il caso che esso sia negato a colui che poi riceve l' Estr. Unzione dopo ricevuta l'assoluzione: non si dimentichi che questo Sacramento degl'infermi "*nihil aliud est quam poenitentiae complementum*„ (Genicòt. V. II. pag. 428).

---

(1) V. Antonelli, *Medic. Pastor.* Vol. II. *(De adultorum morte apparente).*

Si è detto *per sè,* ed il caso è quando l'infermo, essendo padrone di sè, almeno implicitamente domandò il sacramento, ovvero con verosomiglianza l'avrebbe domandato, ancorchè di poi abbia perduto i sensi o l'uso della ragione (Can. 943).

In tutti gli altri casi, sempre che v'è luogo al dubbio, si amministra *conditionate.* I casi sono: *a)* Se si dubita che l'infermo sia pervennto all'uso della ragione; *b)* che sia veramente nel pericolo della morte; *c)* che sia morto davvero (Can. 941).

Agl'*impenitenti*, a quelli, cioè, che muoiono contumaci perseverando nel peccato mortale a tutti manifesto, non *si deve* dare questo Sacramento; ma se un dubbio su tali disposizioni e circostanze interviene, lo si dia *sub conditione* (Can. 942).

L'amministrazione dell'Estr. Unzione perchè sia certamente valida, fuori necessità si richiede, che i sensi sieno *unti dell'olio benedetto; tutti;* e *di seguito,* senza una notevole interruzione.

Perchè sia *lecita* si richiede: *a) sub gravi*, che le unzioni sieno fatte nell'ordine prescritto ai cinque sensi: occhi, orecchie, narici, bocca, mani e piedi; *b) sub levi*, che le unzioni sieno fatte col pollice, in figura di croce, e in tutti e due nei sensi doppii, principiando da quello di destra e pronunziando la forma in modo che sia terminata dopo che l'uno e l'altro sono stati unti. L'ordine da tenersi è questo, che si ungano successivamente *gli occhi*, sull'una e l'altra palpebra chiuse, se è possibile; *le orecchie* nel lobulo o nella parte inferiore di esse; *le narici* nelle ale laterali; *la bocca*, sulle labbra compresse o chiuse, se è possibile, diversamente su uno di essi o su tutti e due; *le mani* sulla palma, se dei fedeli, sul dorso se dei sacerdoti; *i piedi*, o sotto la pianta, o sul collo di essi.

In casu autem necessitatis sufficit unica unctio in uno sensu seu rectius in fronte, cum praescripta forma breviore, salva obligatione singulas unctiones supplendi, cessante periculo. La forma breve per l'unica unzione sulla fronte è: *Per istam sanctam unctionem indulgeat tibi Dominus quidquid deliquisti. Amen.*

L'unzione delle reni è abolita; quella dei piedi si può omettere per qualsivoglia motivo ragionevole. Solo in caso di grave necessità leunzioni si possono fare con qualche strumento (Can. 947);

ma osserviamo, che il contatto delle dita avendo luogo per mezzo dell'olio, non è a temere veruna infezione.

Richiama l'attenzione del Parroco il can. 946, il quale prescrive che il sacro *Olio degl' infermi dev' essere dal parroco con diligenza custodito in luogo nitido e decentemente ornato in vaso d'argento ovvero di stagno, e non sia conservato in casa, se non per una necessità o altro ragionevole motivo col permesso dell' Ordinario* (Cann. 946-735).

Circa il Matrimonio nessun accenno ci permettiamo fare, essendo una importante legislazione, che dev'essere accuratamente studiata in tutti e singoli i 132 canoni contenuti nel Titolo VII *De Matrimonio* del Cod. di D. C. (1).

C) Suas oves cognoscere et errantes prudenter corrigere. Essendo il parrocato una missione pastorale, il parroco da buon pastore non deve contentarsi di essere conosciuto, ma deve applicarsi a conoscere tutte le sue pecorelle, onde si avveri quello del vero Buon Pastore: " *Cognosco oves meas et cognoscunt me meae* „ (Io. X 14). Tale conoscenza è della massima importanza, perchè egli possa esplicare la necessaria vigilanza pastorale, con la quale egli potrà bene conoscere i bisogni spirituali e materiali del suo popolo, e meglio ancora conoscere i costumi. Così potrà adempire il secondo importante officio della sua missione, quello, cioè, di *correggere con prudenza gli erranti* ossia quelli che sono di scandalo nella sua parrocchia. La correzione fraterna se è un precetto della cristiana carità, quella paterna ne è un dovere: e tale è del parroco, che dal Vescovo è posto ad essere il padre spirituale dei figliuoli a lui commessi.

Questa correzione essendo paterna, deve essere ispirata dall'amore, ed eseguita con quell'amorevole prudenza, che sia atta a richiamare all'ovile del comune Padre e Pastore G. C. la pecorella che abbia abbandonato il paterno ovile. Verò è, che og-

(1) V. il Nostro Commento: De Matrimonio *Breve Esposizione dei Canoni Matrimoniali del N. C.* Vol. 1, pag. 240.

gidl è molto difficile tale officio parrocchiale e spesso riesce addirittura inutile ogni parrocchiale correzione.

D) Pauperes ac miseros paterna caritate complecti. Memore di quello di G. C. che disse: " *Pauperibus evangelizare misit me*„ (Luc. IV, 18), il parroco rifuggendo da ogni accettazione di persone verso i poveri e i miseri deve avere quei teneri sentimenti di un padre verso i figliuoli suoi più bisognosi e compassionevoli. Disprezzare costoro sarebbe una enormità appena concepibile, che ne possa essere capace; tollerarli, subirli soltanto, non sarebbe una condotta ispirata dalla carità; compatirli sarebbe una lodevole virtù di cristiana carità; ma sarà soddisfatto il percetto che incombe a colui che ha la cura spirituale delle anime, quando *li avrà con paterna carità accolti,* il che importa e l'esterna maniera di riceverli, e l'interno sentimento amorevole nel compatirli, e la piena volontà di giovarli per quanto si può.

All'adempimento di questo dovere il parroco nella sua condotta deve fare armonizzare e il *rispetto* sentito a quella classe che più rispecchia l'immagine di Gesù Cristo, e il *soccorso pronto* anche nei bisogni materiali, curando all'uopo, che nella sua parrocchia non manchino quelle provvide istituzioni di beneficenza, senza le quali egli non potrà mai giovare, in questo campo, ai suoi miseri figliuoli, come vorrebbe.

Quando questo precetto di carità e di giustizia lo avrà adempito in vita, non dimentichi di coronarlo anche in morte, giusta la prescrizione dal can. 1235, § 2: " *Pauperes gratis omnino ac decenter funerentur et sepeliantur, cum exsequiis, secundum liturgicas leges et dioecesana statuta praescripta* „.

E) Maximam curam adhibere in catholica puerorum institutione.

Il grave obbligo della catechesi parrocchiale fu richiamato dal Tridentino che decretò: *Fidem (Episcopi) etiam, saltem dominicis et aliis festivis diebus, pueros in singulis parochiis fidei rudimenta et obedientiam erga Deum et parentes diligenter ab iis ad quos spetat (nempe Parochos) doceri curabunt; et, si opus sit,*

etiam per censuras ecclesiasticas compellent: non obstantibus privilegiis et consuetudinibus (Sess. 24. c. 4 de Refor.).

Pio X nell'Enciclica *Acerbo nimis* (15 Apr. 1905) ordinò: *a)* Tutti i parroci del mondo nelle domeniche e nei dì festivi dell'anno, niuno eccettuate, *per integrum horae spatium, pueros ac puellas ex catechismi libello erudiant; b)* Che in determinati tempi dell'anno *pueros ac puellas ad sacramenta Poenitentiae et Confirmationis rite suscipienda praeparent; c)* Che in tutti i giorni della S. Quaresima, ed anche, se fosse opportuno, nei giorni dopo la S. Pasqua, *adolescentulos et adolescentulas sic instruant, ut sancte Sancta primum de altari libent; d)* Che negli stessi giorni in cui v'ha l'Omilia sull'Evangelo, si abbia anche in ora, diversa da quella del catechismo ai fanciulli, la *catechesi ai fedeli*, servendosi del Catechismo Tridentino con un ordine da svolgerlo in un quadriennio o quinquennio con facile sermone adattato alla comune intelligenza.

Il N. Codice conferma rigorosamente queste prescrizioni nei seguenti canoni: " *Proprium ac gravissimum officium pastorum praesertim animarum, est catecheticam populi christiani institutionem curare* „ (1329). " *Debet parochus:* 1° *Statutis temporibus, continenti per plures dies institutione, pueros ad sacramenta poenitentiae et confirmationis rite suscipienda singulis annis praeparare;* 2° *Peculiari omnino studio, praesertim, si nihil obsit, Quadragesimae tempore, pueros sic instituere ut sancte Sancta primum de altari libent* „ (1330). " *Diebus dominicis aliisque festis de praecepto, ea hora quae suo iudicio magis apta sit ad populi frequentiam, debet insuper parochus catechismum fidelibus adultis, sermone ad eorum captum accomodato, explicare* „ (1332).

E dopo di aver confermato l'obbligo nei parroci dell'annuale preparazione dei fanciulli alla confessione ed alla cresima, e della loro quaresimale preparazione per la 1ª comunione e della catechesi agli adulti, ordina ancora: *a)* che ai fanciulli che hanno ricevuta la prima comunione, impartiscano una più abbondante e perfetta istruzione catechistica; *b)* che nello insegnamento catechistico è facoltato, se crede, e deve, se fosse impedito, di avvalersi dell'opera dei chierici dimoranti nella sua parrocchia, e,

se fosse necessario, anche di quella di pii laici, ed a preferenza di quelli che per avventura fossero uniti in associazioni *della dottrina cristiana* o di altra opera di male; *c)* che i presbìteri e gli altri chierici non legittimamente impediti, in questo santo ministero debbono essere i cooperatori del parroco, *etiam sub poenis ab Ordinario infligendis; d)* che se l'Ordinario giudicherà necessario l'aiuto dei religiosi, i Superiori religiosi anche esentì, richiestine dall'Ordinario, *tenentur per se vel per suos subditos religiosos sine tamen disciplinae detrimento, illam populo tradere, praesertim in propriis ecclesiis* „ (1331-33-34).

F) MONENDI SUNT FIDELES UT FREQUENTER, UBI COMMODE ID FIERI POSSIT, AD SUAS PAROECIALES ECCLESIAS ACCEDANT IBIQUE DIVINIS OFFICIIS INTERSINT ET VERBUM DEI AUDIANT.

I fedeli devono essere esortati che con frequenza, ove ciò fosse loro possibile senza incomodo, intervengano alla propria chiesa parrocchiale sia per assistere ai divini officî che si sogliono celebrare, specialmente nei giorni festivi, sia per ascoltare la parola di Dio, ed a preferenza la sacra Omilia che il parroco è tenuto a predicare. È questo un obbligo *personale* ed anche *locale*, da soddisfarsi in tutte le domeniche e i giorni festivi dell'anno, ed in quella Messa, nella quale sia solito una maggiore frequenza di popolo. È personale così, che "*Parochus huic obligationi nequit per alium habitualiter satisfacere, nisi ob iustam causam ab Ordinario probatam.* E solo l'Ordinario può permettere, che in alcune feste più solenni o anche, per giusto motivo, in alcuni giorni di domenica, si ometta l'omilia (Can. 1334), il che è conforme a quanto decretò la S. Congr. del Concilio (1°. Apr. 1876).

L'obbligazione è grave, ma perchè pecchi gravemente, il parroco dovrebbe trascurare la sua predicazione per tre mesi i quali, secondo alcuni, come S. Alfonso, basterebbe sieno *discontinui*, ma secondo altri, come il Ballerini, si richiederebbe fossero *continui* avendo il Tridentino decretato: " *Ubi ab Episcopo moniti trium mensium spatio muneri suo defuerint, per censuras ecclesiasticas, seu alias, ad ipsius Episcopi arbitrium, cogantur* (Sess. 5, de refor. c. 2). È certo, che non commette peccato grave trascurando l' omelia anche senza giustificato motivo, una o due volte nell'anno.

Ancora dei doveri del parroco

Can. 468 § 1. *Sedula cura et effusa caritate debet parochus aegrotos in sua paroecia, maxime vero morti proximos, adiuvare, eos sollicite Sacramentis reficiendo eorumque animas Deo commendando.*

§ 2. *Parocho aliivi sacerdoti qui infirmis assistat, facultas est eis concedendi benedictionem apostolicam cum indulgentia plenaria in articulo mortis, secundum formam a probatis liturgicis libris traditam, quam benedictionem impertiri ne omittat.*

È questo un altro grave dovere che incombe al parroco, la visita agli infermi, e specialmente, se nel pericolo o nell'articolo della morte, la relativa amministrazione degli ultimi sacramenti e la loro raccomandazione dell'anima, conforme alle orazioni prescritte nel Rituale Romano. Il parroco deve visitarli, specialmente quando sono affetti da grave malore ; anche se non chiamato ; non una volta sola, ma spesso ; e con maggior zelo e con più viva carità, quando il male si aggrava e più grave, perciò, è il pericolo della morte.

Non pare, si possa sostenere essere peccato grave, ovunque, il non assistere l'infermo moribondo, e, poi, agonizzante, dopo che abbia ricevuto tutti i sacramenti, avendo la S. Congr. Concilio, interrogata sulla gravità di tale obbligazione, risposto : " *Standum praescriptionibus Ritualis Romani ; in reliquis consulat probatos auctores* „ (23 marzo 1879). Con questo, però, non pare, si vada esente da peccato grave, almeno *ratione scandali* in quei luoghi ove vi sia la lodevole consuetudine, come presso di noi, di assistere i moribondi fino all'esalazione dell'ultimo respiro ; salvo che e la estensione della parrocchia ed altri doveri ed ufficî parrocchiali non costituiscano una ragione giustissima di dispensare il curato da tale ministero, che il più delle volte non è assolutamente richiesto alla salvezza di quell'anima. Diciamo *il più delle volte,* perchè talora il moribondo è un povero peccatore il quale è esposto a grave pericolo di ricadere nella colpa

grave, per cui ha bisogno dell'assistenza del parroco fino alla fine per essere confortato e più spesso assoluto.

Il parroco ed ogni altro sacerdote il quale assiste l'infermo, hanno facoltà di impartire la benedizione apostolica con l'indulgenza plenaria *in articulo mortis*, la quale benedizione si deve impartire nella forma riportata da libri di liturgia approvati.

Essendo tale facoltà a bene dei moribondi è anche un obbligo; epperò chi assiste, si guardi bene di non tralasciarla: priverebbe l'infermo di un bene spirituale di sommo rilievo.

Ancora dei doveri del parroco

Can. 469. *Parochus diligenter advigilet ne quid contra fidem ac mores in sua paroecia, praesertim in scholis publicis et privatis, tradatur, et opera caritatis, fidei ac pietatis foveat aut instituat.*

La Chiesa, avendo da G. C. ricevuto il mandato di insegnare a tutte le genti, ha il diritto non solo di fondare scuole di qualsivoglia disciplina ed elementari, e medie anche e superiori (Can. 1375); ma anche di vigilare che in tutte le scuole niente s'insegni che alla fede ed ai costumi sia contrario. Ed essendo l'insegnamento religioso in tutte le scuole soggetto all'autorità ed alla ispezione della Chiesa; tutti i Vescovi hanno il diritto ed il dovere di esercitare questa vigilanza in tutte le scuole del proprio territorio a garenzia della fede e dei buoni costumi (Can. 1381).

Il parroco, rappresentando il Vescovo nella sua cura in tutto quanto possa essere a vantaggio della fede e della morale, tra gli altri obblighi ha quello di vigilare, da buon pastore, acciò nelle scuole della sua parrocchia, e pubbliche e private, alle sue pecorelle non si dia alcun pascolo velenoso a danno della fede e dei buoni costumi.

Qualsivoglia istituzione, poi, nella sua parrocchia intesa: *a)* a soccorrere i miseri; *b)* a mantenere la fede; *c)* a promuovere la pietà nei fedeli, deve trovare nel parroco un protettore amante e interessato, essendo in questi tre fini della beneficenza, della fede, e della pietà la somma della cristiana religione. Laddove

nella sua parrocchia queste istituzioni non si trovino, nulla trascuri, perchè riesca a fondarle ricordandosi, che *Volere* è *Potere*, specialmente nelle opere volute da Dio, il quale è *Provvidenza*.

Dei libri parrocchiali, del suggello, dell'archi

Can. 470 § 1. *Habeat parochus libros paroeciales, idest, librum baptizatorum, confirmatorum, matrimoniorum, defunctorum; etiam librum de statu animarum accurate conficere pro viribus curet; et omnes hos libros, secundum usum ab Ecclesia probatum vel a proprio Ordinario praescriptum, conscribat ac diligenter asservet.*

§ 2. *In libro baptizatorum adnotetur quoque si baptizatus confirmationem receperit, matrimonium contraxerit, salvo praescripto* can. 1107, *aut sacrum subdiaconatus ordinem susceperit vel professionem solemnem emiserit, eaeque adnotationes in documenta accepti baptismatis semper referantur.*

§ 3. *In fine cuiuslibet anni parochus authenticum exemplar librorum paroecialium ad Curiam episcopalem transmittat, excepto libro de statu animarum.*

§ 4. *Paroeciali utatur sigillo habeatque tabularium, seu archivum in quo memorati libri custodiantur una cum Episcoporum epistolis, aliisque documentis, necessitatis vel utilitatis causa servandis; quae omnia, ab Ordinario vel eius delegato visitationes vel alio opportuno tempore inspicienda, religiose caveat ne ad extrancorum manus perveniant.*

Questo canone non avrebbe bisogno di essere spiegato, tanto esso è chiaro. Il parroco: *a)* deve avere i libri detti parrocchiali, dei *battezzati*, dei *cresimati*, dei *matrimonii* e dei *defunti*. Curi poi di formare accuratamente e con ogni impegno il libro *dello stato delle anime*.

Tutti questi libri saranno redatti secondo l'uso approvato dalla Chiesa, o prescritto dal proprio Ordinario, e con la massima diligenza conservati ;

b) Nel libro dei battezzati annoterà di ciascuno la rice-

zione della cresima, la celebrazione del matrimonio, (salvo se sia *di coscienza,* il quale va notato in un libro particolare e secreto, giusta il can. 1107) la sacra ordinazione del suddiaconato o la solenne professione religiosa; annotazioni che dovranno essere alla loro volta annotate nel certificato di battesimo.

c) Alla fine di ogni anno trasmetterà alla Curia Vescovile una copia autentica dei quattro libri dei battezzati, dei cresimati, dei matrimonî, e dei defunti.

d) Il parroco ha il diritto di usare il *sigillo* ; e deve avere un *archivio* nel quale custodirà i suddetti libri, e con essi lettere del Vescovo e altri documenti che sarà necessario ovvero conveniente di conservare. Questi documenti dovranno essere esibiti solo all'occasione della santa visita; onde con ogni impegno si guardi bene un parroco di farli pervenire in mano di persone estranee.

Caput X. — De Vicariis parochialibus

Del Vicario Curato

Can. 471. § 1. *Si paroecia pleno iure fuerit unita domui religiosae, ecclesiae capitulari vel alii personae morali, debet constitui vicarius, qui actualem curam gerat animarum, assignata eidem congrua fructuum portione, arbitrio Episcopi.*

§ 2. *Excepto casu tum legitimi privilegii aut consuetudinis, tum dotationis vicariae ab Episcopo factae, reservata sibi libera nominatione, vicarium praesentat Superior religiosus, Capitulum aliave persona moralis; loci autem Ordinarius eumdem, si idoneum, servato principio* can. 459, *repererit, instituat.*

§ 3. *Vicarius, si sit religiosus, est amovibilis sicut parochus religiosus de quo in* can. 454, § 5 ; *ceteri omnes vicarii ex parte praesentantis sunt perpetui, sed ab Ordinario possunt ad instar parochorum removeri, monito eo qui praesentavit.*

§ 4. *Ad vicarium exclusive pertinet tota animarum cura cum*

omnibus parochorum juribus et obligationibus ad norman juris communis et secundum probata statuta dioecesana vel laudabiles consuetudines.

Primo fra' Vicarii parrocchiali viene il *Vicario Curato,* detto anche *attuale*; ed è colui al quale infatti è commessa la cura attuale delle anime di una parrocchia che di pieno diritto è unita ad una Casa religiosa, ad una Chiesa Capitolare o ad altra persona morale e presso la quale risiede la cura abituale (Vedi Can. 451, § 2, 2°). A lui compete una congrua porzione dei frutti, la cui misura il dritto demanda al prudente arbitrio del Vescovo.

Il diritto di *presentazione* è del Superiore religioso se la persona morale è una Casa religiosa, del Capitolo se è una Chiesa Capitolare, ecc.; dell'Ordinario poi è il diritto di approvare, esaminare ed istituire il vicario presentato qualora lo riconoscerà idoneo, attenendosi a quanto prescrive il can. 459, che innanzi è stato ampiamente esaminato, salvo il caso di un legittimo privilegio o di consuetudine, e che il Vescovo avesse fatto la dotazione della vicaria riserbandosi il dritto della libera nomina.

Il Vicario Curato per sè è *perpetuo*, come il parroco; ma è *amovibile* se è un *religioso,* essendo dal dritto stabilito, che i sacerdoti appartenenti ad una famiglia religiosa divenuti parrochi " *sunt semper, ratione personae, amovibiles ad nutum* „.

La perpetuità, però, dei vicari curati è tale solo per parte del presentante, della persona morale, cioè, che ha il dritto di presentazione, il che importa che una volta nominato il vicario e questi dal Vescovo istituito, non è fatta facoltà a quella di rimuoverlo: la facoltà della rimozione è solo del Vescovo, il quale procederà come nella rimozione dei parroci, avvisandone chi presentò.

Al Vicario Curato *exclusive* s'appartiene tutta la cura delle anime, senza veruna ingerenza da parte di chicchessia; ed al pari di tutti i parroci gode tutti i dritti ed è astretto a tutti i doveri secondo il dritto comune e secondo gli statuti diocesani approvati ed anche lodevoli consuetudini.

Della parrocchia vacante. — Del Vicario Economo

Can. 472. *Vacante paroecia:*

1.° *Ordinarius loci in ea quamprimum constituat idoneum vicarium oeconomum, de consensu Superioris, si de religioso agatur, qui eam tempore vacationis regat, assignata eidem parte fructuum pro congrua sustentatione;*

2.° *Ante oeconomi constitutionem, paroeciae regimen, nisi aliter provisum fuerit, assumat interim vicarius cooperator; si plures vicarii sint, primus; si omnes aequales, munere antiquior; si tandem agatur de paroecia religiosis concredita, domus Superior; loci autem Ordinarius ex Synodo vel extra Synodum tempestive determinet quaenam paroecia cuique paroeciae vicinior habenda sit;*

3.° *Qui paroeciae regimen ad normam n. 2 assumpsit, debet loci Ordinarium de paroeciae vacatione statim certiorem facere.*

Can. 473. § 1. *Vicarius oeconomus iisdem iuribus gaudet iisdemque officiis adstringitur, ac parochus, in iis quae animarum curam spectant; nihil tamen ipsi agere in paroeccia licet, quod praeiudicium afferre possit iuribus parochi aut beneficii paroecialis.*

§ 2. *Oeconomus novo parocho vel oeconomo successori coram vicario foraneo vel alio sacerdote ab Ordinario designato tradat clavem archivi et inventarium librorum quae ad paroeciam pertinent, et rationem reddat accepti et expensi tempore administrationis.*

In caso di vacanza di una parrocchia: *a)* l'Ordinario *deve al più presto* nominarvi il *Vicario Economo*, il quale terrà le funzioni di parroco durante la vacanza, *percependo una parte dei frutti* per il sostentamento. Questa disposizione viene dal Tridentino: " *Debeat Episcopus statim habita notitia vacationis Ecclesiae, si opus fuerit, idoneum in ea vicarium, cum congrua eius arbitrio fructuum portionis assignatione constituere*„ (Sess. 24, c. 18).

Questi Vicarii essendo nominati *ad nutum Episcopi*, il loro incarico non solamente dura fino a che non sono revocati, ma può essere anche revocato senza verun motivo.

Se si deve nominare per tale ufficio un religioso, l'Ordinario richiederà il consenso del Superiore di lui.

Il Vicario Economo è detto pure *Economo Curato.*

Nel tempo che intercede fra la vacanza verificatasi e la nomina dell'Economo Curato, il *Vicario cooperatore*, di cui parleremo più innanzi, se non è stato altrimenti provveduto dall'Ordinario, deve assumere la cura, ricevendo perciò, dal dritto tutte le facoltà. Se fossero più di uno i Vicari cooperatori, assumerà la cura colui che gerarchicamente nella parrocchia è il primo; se tutti fossero eguali nell'officio, sarà colui che è più antico; e se non ci fossero vicarii, sarà il parroco più vicino, il quale, come tale fu dichiarato nel Sinodo o fuori Sinodo.

Se si tratta di una parrocchia affidata a religiosi, ne assumerà *l' interim* il Superiore della casa.

Il Vicario cooperatore assumendo la cura parrocchiale, deve prima d'ogni altro informare l'Ordinario della vacanza della parrocchia.

L'Economo Curato gode gli stessi dritti del parroco con tutto ciò che riguarda la cura delle anime, ma non gli è lecito di far cosa che possa arrecare pregiudizio o danno ai dritti del parroco o del beneficio.

Cessando dal suo ufficio, al Parroco o ad un altro Economo che gli dovrà succedere, consegnerà, alla presenza del Vicario foraneo o di altro sacerdote designato dall'Ordinario, *la chiave* dell'archivio, *l' inventario* dei libri e dei documenti e delle altre cose pertinenti alla parrocchia, e il *rendiconto* dell' introito e dell'esito durante la sua gestione.

Del Vicario Sostituto

Can. 474. *Vicarius substitutus qui constituitur ad normam* can. 465, §§ 4, 5, *et* can. 1923, § 2, *locum parochi tenet in omnibus quae ad curam animarum spectant, nisi Ordinarius loci vel parochus aliquid exceperint.*

Il *Vicario Sostituto* è quel sacerdote che il parroco nella sua

assenza lascia alla parrocchia in sua vece a norma del can. 465, §§ 4, 5, o che il Vescovo designa per quella parrocchia, il cui beneficiario è stato condannato alla pena della privazione del beneficio, ed intanto pende ricorso alla Santa Sede, a norma del can. 1923, § 2.

Egli fa in tutto le veci del parroco, tranne che o il parroco nell'allontanarsi dalla parrocchia o il Vescovo nel designarlo non gli abbiano limitate le facoltà.

Il Tridentino aveva stabilito: " *Quibus casibus nihilominus officium sit Episcoporum, tanquam in hac parte a Sede Apostolica delegatorum, providere ut per deputationem idoneorum vicariorum cura animarum nullatenus negligatur* (Sess. 6. c. 2). " *Quandocumque eos* (nempe *parochos*), *causa prius per Episcopum cognita ac probata abesse contigerit, vicarium idoneum ab ipso Ordinario approbandum cum debita mercedis assignatione relinquant* (Sess. 23. c. 1.). Che al parroco poi spetti la nomina, salva l'approvazione da parte dell' Ordinario, è stata anche decisione della S. Congr. dei Vescovi e Regol. (7. Dic. 1691) e di quella del Concilio (7 giugno 1692).

Del Vicario Coadiutore

Can. 475. § 1. *Si parochus ob senectutem, mentis vitium, imperitiam, caecitatem aliamve permanentem causam suis muniis rite obeundis impar evaserit, Ordinarius loci det vicarium adiutorem, praesentatum a superiore, si de paroecia agatur religiosis concredita, qui suppleat eius vicem, assignata eidem congrua fructuum portione, nisi aliter provisum sit.*

§ 2. *Adiutori, si in omnibus suppleat parochi vicem, iura omnia et officia competunt parochorum propria, excepta Missae applicatione pro populo quae parochum gravat; si vero suppleat ex parte dumtaxat, eius iura et obligationes desumantur litteris deputationis.*

§ 3. *Si parochus sit sui compos, adiutor operam suam praestare debet sub eiusdem auctoritate secundum Ordinarii litteras.*

§ 4. *Quod si per vicarium adiutorem bono animarum provideri nequeat, locus est parochi amotioni ad norman* canu. 2147-2161.

Il *Vicario Coadiutore* è quel sacerdote chiamato a supplire il parroco nella cura delle anime, quando questi per vecchiezza, per vizio di mente, per imperizia, per cecità o per altra causa permanente non è più in grado di governare la sua parrocchia.

La nomina è devoluta all'Ordinario (1), il quale, se si tratta di una parrocchia affidata a religiosi, riceverà la presentazione del soggetto dal Superiore. Al Coadiutore si assegna una congrua porzione dei frutti, tranne che non si sia altrimenti provveduto.

Il Coadiutore può essere chiamato a supplire il parroco *in omnibus* ovvero *ex parte dumtaxat*. Nel primo caso gli competono tutti i diritti e i doveri propri dei parroci, tranne la Messa *pro populo* che grava sul parroco; nel secondo caso i dritti e i doveri risultano dalla lettera di nomina. Nell'uno e nell'altro, sempre quando il parroco è in possesso delle facoltà intellettuali, il Coadiutore presterà l'opera dipendendo dall'autorità di lui uniformandosi a quanto gli attribuisce la lettera di incarico dell'Ordinario.

Qualora con la nomina di un Coadiutore il Vescovo non possa ottenere il regolare governo della parrocchia, è autorizzato a procedere alla rimozione del parroco a tenore dei canoni 2147-2161 che più innanzi esamineremo.

Del Vicario Cooperatore

Can. 476. § 1. *Si parochus propter populi multitudinem aliasve*

(1) In tutti gli altri beneficii i *Coadiutori*, con o senza la futura successione, son nominati solo dalla Sede Apostolica (Can. 1433). Evidentemente con l'escludere da tale disposizione le parrocchie, si vuole rendere spedito il provvedimento, acciò la cura delle anime non ne riporti danno.

causas nequeat, iudicio Ordinarii, solus convenientem curam gerere paroeciae, eidem detur unus vel plures vicarii cooperatores, quibus congrua remuneratio assignetur.

§ 2. *Vicarii cooperatores constitui possunt sive pro universa paroecia, sive pro determinata paroeciae parte.*

§ 3. *Non ad parochum, sed ad loci Ordinarium, audito parocho, competit ius nominandi vicarios cooperatores e clero saeculari.*

§ 4. *Vicarios cooperatores religiosos, Superior cui id ex constitutionibus competit, audito parocho, praesentat Ordinario, cuius est eosdem approbare.*

§ 5. *Vicarius cooperator obbligatione tenetur in paroecia residendi secundum statuta dioecesana vel laudabiles consuetudines aut Episcopi praescriptum; imo prudenter curet Ordinarius, aut normam* can. 134, *ut in eadem paroeciali domo commoretur.*

§ 6. *Eius iura et obligationes ex statutis dioecesanis aut litteris Ordinarii et ex ipsius parochi commissione desumantur; sed nisi aliud expresse caveatur, ipse debet ratione officii parochi vicem supplere eumque adiuvare in universo parochiali ministerio, exscepta applicatione Missae pro populo.*

§ 7. *Subest parocho, qui eum paterne instruat ac dirigat in cura animarum, ei invigilet et saltem quotannis ad Ordinarium de eodem referat.*

§ 8. *Si nec per vicarios cooperatores spirituali fidelium bono consuli rite queat, Episcopus provideat ad normam* can. 1427.

Il *Vicario Cooperatore* è quel sacerdote chiamato a cooperare col parroco alla cura delle anime, quando questi o per la eccessiva popolazione o per altri motivi a giudizio dell'Ordinario, non può governare da solo convenientemente la sua parrocchia. Egli, detto pure Proparroco o Viceparroco, à diritto ad una congrua rimunerazione; ed una parrocchia ne può avere uno ed anche più secondo il bisogno, a giudizio del Vescovo.

Il loro ufficio può essere così per tutta la parrocchia, come per una determinata porzione.

La loro nomina non spetta al parroco, ma all'Ordinario, *audito parocho*, quando sono del clero secolare; perchè quando sono religiosi, essa spetta al Superiore (al quale venga il diritto dalle

costituzioni), il quale, *audito parocho*, presenta il candidato al Vescovo, perchè lo approvi.

Nella precedente disciplina tale diritto spettava al parroco, sebbene al Vescovo spettasse il diritto di approvare.

Il Tridentino aveva sancito: " *Episcopi, etiam tanquam Apostolicae Sedis delegati, in omnibus ecclesiis parochialibus vel baptismalibus, in quibus populus ita numerosus sit ut unus rector non possit sufficere ecclesiasticis sacramentis ministrandis, et cultui divino peragendo, cogant rectores, vel alios ad quos pertinet,* SIBI TOT SACERDOTES AD HOC MUNUS ADIUNGERE, *quot sufficiant ad sacramenta exhibenda et cultum divinum celebrandum* „ (Sess. 21. c. 4). Dicendo il Sacrosanto Concilio *doversi costringere i parroci ad aggiungersi* ecc, chiaramente ai parroci dà il dritto di nomina, diversamente avrebbe detto: *si aggiungano* ecc. Innocenzo, poi, XIII nella sua Costituzione *Apostolici muneris* decreta „... *Quod si parochi ab Episcopis moniti, congruo iisdem termino praefixo, coadiutores, sive vicarios temporaneos, quoties opus fuerit, assumere neglexerint, poterunt ipsi Episcopi eos quos huic muneri idoneos censuerint, auctoritate propria deputare* „. Benedetto XIII con la Costituzione *In supremo* confermò quella di Innocenzo.

Il Proparroco è tenuto alla *residenza* nella parrocchia conforme agli statuti diocesani o lodevoli cosuetudini, ovvero conforme al prescritto dell'Ordinario, il quale, ispirandosi al can. 134 che loda e consiglia la vita comune fra gli ecclesiastici: " *Consuetudo vitae communis inter clericos laudanda ac suadenda est, eaque, ubi viget, quantum fieri potest, servanda* „, farà il possibile, che dimori nella stessa casa parrocchiale.

I dritti e i doveri sorgono dagli statuti diocesani, dalla lettera d'incarico e dal convenuto con lo stesso parroco. Per ragion dell'ufficio deve, se non è stato altrimenti disposto, tener le veci del parroco e aiutarlo in tutto il ministero parrocchiale, tranne l'obbligo della Messa *pro populo*.

Ei sottostà al parroco e da lui dipende; il parroco alla sua volta con paterna bontà lo istruirà e lo diriggerà nella cura delle anime, vigilando su di lui; ed almeno ogni anno di lui ne farà all' Ordinario scrupolosa relazione.

Qualora non si possa provvedere al bene spirituale dei fedeli

neppure per mezzo dell'aiuto dei vicarii cooperatori, il Vescovo dovrà provvedere dividendo la parrocchia a norma del can. 1427.

Della stabilità dei Vicarii parrocchiali

Can. 477. § 1. *Vicarii paroeciales de quibus in* can. 472–476, *si religiosi sint, amoveri possunt ad normam* can. 454, § 5; *secus ad nutum Episcopi vel Vicarii Capitularis non autem Vicarii Generalis sine mandato speciali.*

§ 2. *Quod si vicaria sit beneficialis, vicarius cooperator removeri potest processu ad normam iuris, non solum ob causas propter quas alii parochi removeri possunt, sed etiam si graviter subiectioni defecerit parocho debitae in exercitio suarum functionum.*

I Vicarii Economi e i Vicarî Cooperatori sono amovibili *ad nutum* del Vescovo o del Vicario Capitolare. Il Vicario Generale ha bisogno di speciale mandato. Ma se sono religiosi, possono essere rimossi a tenore del can. 454, § 5.

Che se la vicaria fosse *beneficiale,* il Vicario cooperatore non può essere rimosso se non per processo; e i motivi per procedere possono essere tanto quelli pei quali si possono rimuovere i parroci, quanto una grave mancanza di soggezione dovuta al parroco *nell'esercizio delle sue funzioni.*

Della precedenza fra' Vicarii parrocchiali

Can. 478. § 1. *Sicut parochus ecclesiae cathedralis, ita vicarius paroecialis Capituli cathedralis praecedit omnibus aliis dioecesis parochis aut vicariis; oeconomi vero ius praecedentiae regitur normis in* can. 106 *statutis.*

§ 2. *Vicarii substituti et adiutores praecedunt, dum in munere manent, vicariis cooperatoribus ecclesiae paroecialis addictis.*

Circa il diritto di precedenza si osservi: *a)* Il Vicario par-

rocchiale del Capitolo cattedrale al pari del parroco della cattedrale, ha la precedenza su tutti gli altri vicarii e parroci della Diocesi; *b)* il Vicario Sostituto e il Vicario Coadiutore hanno la precedenza su' Vicarii Cooperatori, durante il tempo che restano in carica; *c)* il Vicario Cooperatore su' gli altri sacerdoti addetti alla chiesa parrocchiale: *d)* il Vicario Economo, infine, avrà il suo dritto di precedenza regolato dal can. 106 che stabilisce: Salve le norme speciali dei diversi luoghi:

1°. Chi rappresenta una persona, ha diritto al posto che a questa sarebbe spettata; tranne nei Concilii ed in altre simili riunioni, nelle quali chi interviene per un altro, ha il posto dopo tutti quelli dello stesso grado che sono personalmente intervenuti.

2°. Chi ha autorità sopra persone fisiche o morali, su di esse ha il dritto di precedenza.

3°. Se nessuno ha autorità su di altri, precede chi appartiene al grado superiore; se sono persone dello stesso grado, ma di diverso ordine, precede chi appartiene all'ordine più alto; se sono dello stesso grado e nello stesso ordine, precede chi fu promosso prima a quel grado; se sono stati promossi nello stesso tempo, precede il più giovane, che sia stato ordinato dal Romano Pontefice; e se nello stesso tempo ordinati, il più vecchio per età.

4°. Nella precedenza non si guarda la diversità del rito.

5°. Tra varie persone morali della stessa specie e grado, precede quella che si trova nel pacifico quasi-possesso della precedenza; e, qualora ciò non consti, quella che prima fu istituita nel luogo ove è sorta la quistione. Tra' membri dello stesso collegio il dritto di precedenza è determinato dalle proprie legittime costituzioni; se non è contemplato, è regolato da legittima consuetudine; e se questa manca, da ciò che prescrive il diritto comune.

6°. L'Ordinario ha il dritto: di *a)* Stabilire nella sua diocesi la precedenza dei suoi sudditi, tenendo presente i principii del dritto comune, delle legittime consuetudini diocesane e degli offici ad essi affidati; *b)* Comporre nei casi urgenti tutte le controversie circa la precedenza, anche tra gli esenti in quanto questi prendano parte collegialmente. Qualsivoglia ricorso non so-

spende il deliberato, ma questo non pregiudicherà il dritto di alcuno.

7°. Circa le persone appartenenti alla Casa Pontificia il diritto di precedenza è regolato dai peculiari privilegi, regole e tradizioni della stessa.

Caput XI — De ecclesiarum rectoribus

Del Rettore di una chiesa.

Can. 479. § 1. *Nomine rectorum ecclesiarum hic veniunt sacerdotes, quibus cura demandatur alicuius ecclesiae, quae nec paroecialis sit nec capitularis, nec adnexa domui comunitatis religiosae; quae in eadem officia celebret.*

§ 2. *De capellano religiosarum, sodalium virorum religionis laicalis, confraternitatis vel alius legitimae associationis, serventur particularium canonum praescripta.*

Sotto il nomime di *Rettori* qui vengono quei sacerdoti, ai quali viene affidata la direzione e la cura di una chiesa la quale non è nè parrochiale, nè capitolare, nè annessa ad una Casa di communità religiosa la quale in casa celebri i divini officî.

Le facoltà dei cappellani di religiose (1), di una religione laicale (2), di una confraternita o di altra associazione riconosciuta sono contemplate nei canoni propri.

Della nomina del Rettore.

Can. 480. § 1. *Ecclesiarum rectores libere nominantur ab Or-*

(1) *Religiosi* sunt qui vota nuncuparunt in aliqua religione.

(2) *Religio laicalis* est religio cuius plerique sodales non augentur sacerdotio (Can. 487).

(3) *Confraternitates* sunt sodalitia in incrementum quoque publici cultus erecta (Can. 707).

dinario loci, salvo iure eligendi aut praesentandi, si cui legitime competat ; quo in casu Ordinarii est rectorem approbare.

§ 2. *Licet ecclesia pertineat ad aliquam religionem exemptam, rector tamen a Superiore nominatus debet ab Ordinario loci approbari.*

§ 3. *Si ecclesia coniuncta sit cum Seminario aliove collegio quod a clericis regitur, Superior Seminarii vel collegii est simul ecclesiae rector, nisi aliter loci Ordinarius constituerit.*

La nomina dei *Rettori* di chiesa è dell' Ordinario salvo il dritto di *elezione* ad una persona morale, o di *presentazione* ad una persona fisica : nei quali casi all' Ordinario compete sempre il dritto dell'*approvazione.*

Tale diritto di *approvazione* compete all' Ordinario anche nella nomina del Rettore di una chiesa appartenente ad una religione esente, nomina che vien fatta dal proprio Superiore religioso.

Della chiesa congiunta al Seminario o ad un Collegio retto da ecclesiastici il Rettore è lo stesso rettore del Seminario o del Collegio ; salvo sempre che il Vescovo non voglia diversamente stabilire.

Delle funzioni [illegible] del Rettore.

Can. 481. *In ecclesia sibi commissa rector functiones paroeciales peragere nequit.*

Can. 482. *Ecclesiae rector potest divina officia etiam sollemnia ibidem celebrare, salvis legitimis fundationis legibus et dummodo non noceant ministerio paroeciali ; in dubio autem utrum huiusmodi detrimentum contingat, necne, Ordinarii loci est rem dirimere et opportunas normas praescribere ad illud evitandum.*

Can. 483. *Si ecclesia, Ordinarii loci iudicio, ita a paroeciali distet ut paroeciani non sine gravi incommodo possint paroecialem ecclesiam adire ibique divinis officiis interesse :*

1° *Loci Ordinarius, gravibus quoque statutis poenis, potest rectori praecipere ut horis populo commodioribus officia celebret,*

fidelibus dies festos ac ieiunia denuntiet et catecheticam instructionem et Evangelii explicationem tradat;

2° *Parochus potest ex eadem sanctissimum sacramentum, inibi ad normam can. 1265 forte asservatum, pro infirmis desumere.*

Can. 484. § 1. *Sine rectoris vel alius legitimi Superioris licentia saltem praescripta, nemini licet in ecclesia Missam celebrare, Sacramenta ministrare aliasve functiones sacras peragere; haec vero licentia dari nel negari debet ad normam iuris.*

§ 2. *Quod attinet ad conciones in ecclesia habendas, serventur praescripta can. 1333-1342.*

Intorno alle sacre funzioni nella chiesa di semplice rettoria si osservi: *a)* Sono *vietate* le funzioni parrochiali; *b)* È *consentita* la celebrazione dei divini offici anche solenni, salve le legittime leggi di fondazione e purchè non arrechino nocumento al ministero parrocchiale. A dirimere qualsivoglia quistione che possa sorgere tra la parrocchia e la rettoria circa tale celebrazione v'ha il Vescovo soltanto, il quale all'uopo potrà prescrivere le opportune norme, acciò verun danno alla parrocchia difatti ne provenga; *c)* A giudizio dell'Ordinario, nel caso che la chiesa tanto disti da quella parrocchiale, che i fedeli non possano senza grave incomodo recarsi in questa e partecipare ai divini officii: 1° *Può* l'Ordinario, anche stabilendo gravi pene, ordinare al Rettore, che celebri le funzioni nelle ore più comode al popolo; annunzii ai fedeli i giorni festivi e i digiuni; e impartisca la catechistica istruzione e la spiegazione del S. Vangelo; 2° *Può* il Parroco della chiesa, se vi si conserva il SS. Sacramento a norma del can. 1265, prenderlo per portarlo agl'infermi. Il detto canone prescrive, che nelle Chiese od oratorii, che: *a)* non sono la chiesa cattedrale, quella principale di una Abbazia o Prelatura *nullius*, di un Vicariato o Prefettura Apostolica, parrocchiale o quasi-parrocchiale, annessa ad una Casa religiosa esente, nelle quali il SS. Sacramento *si deve* conservare; *b)* nè sono chiesa collegiata od oratorio principale sia pubblico sia semipubblico di una casa pia o religiosa, o di un collegio ecclesiastico retto da chierici secolari o da religiosi, nelle quali *si può* conservare con licenza dell'Ordinario — per conservarsi il SS.mo Sacramento *è necessario*

l'indulto apostolico, l'Ordinario può concedere questa licenza solamente alla chiesa o all'oratorio privato *ex iusta causa et per modum actus; d)* a nessuno *è lecito*, senza la licenza del Rettore o di altro legittimo Superiore, almeno presunta, di celebrare nella chiesa, di amministrarvi i Sacramenti o di farvi altre funzioni. Si dia o si neghi tale licenza, si deve aver presente quanto all'uopo prescrive il dritto.

Circa poi *la predicazione* dovranno osservarsi i canoni 1337-1342 del capo 2. *de sacris concionibus.*

Degli obblighi del Rettore

Can. 485. *Rector ecclesiae, sub auctoritate Ordinarii loci servatisque legitimis statutis ac quaesitis iuribus, debet curare seu advigilare ut divina officia ad sacrorum canonum praescripta ordinate in ecclesia celebrentur, onera fideliter adimpleantur, bona rite administrentur, sacrae supellectiiis atque aedium sacrarum conservationi et decori prospiciatur, et ne quidpiam fiat quod sanctitati loci ac reverentiae domo Dei debitae quoquo modo repugnet.*

Il Rettor della chiesa *deve*, sotto l'autorità dell'Ordinario e salvi i legitimi statuti e i dritti quesiti, curare e vigilare acchè: *a)* i divini uffici sieno con ordine celebrati giusta le disposizioni dei sacri canoni; *b)* fedelmente sieno soddisfatti gli oneri; *c)* regolarmente sieno amministrati i beni; *c)* si badi alla conservazione e al decoro della sacra suppellettile e del sacro edificio; *d)* e che nulla si faccia che sia ripugnante alla santità del luogo ed alla riverenza e rispetto dovuti alla Casa di Dio.

Della stabilità del Rettore

Can. 486. *Rectorem ecclesiae, etsi ab aliis electum aut praesentatum, Ordinarius loci removere ad nutum potest ex qualibet iusta causa; quod si rector fuerit religiosus, servetur, circa eius remotionem, praescriptum* can. 454, § 5.

Il Rettorato è amovibile, potendo l'Ordinario, per qualsivoglia giusto motivo, rimuoverlo *ad nutum*, anche se la sua nomina provenga da elezione o da presentazione.

Se è religioso, alla sua rimozione non si può altrimenti addivenire, che osservandosi il canone 454, § 5, già innanzi esaminato, che riguarda la rimozione del parroco appartenente a famiglia religiosa.

PARTE SECONDA

DISPOSIZIONI VARIE SPARSE NEL CODICE

Dell'amministrazione di diritto del parroco.

Can. 1182. § 1. *Firmo praescripto cann. 1519-1528, administratio bonorum quae destinata sunt reparandae decorandaeque ecclesiae divinoque in eadem cultui exercendo, pertinet, nisi aliud ex speciali titulo vel legitima consuetudine constet, ad Episcopum cum Capitulo, si de ecclesia cathedrali agatur; ad Capitulum ecclesiae collegiatae, si de collegiata; ad rectorem, si de alia ecclesia.*

§ 2. *Etiam oblationes factas in commodum paroeciae aut missionis, aut ecclesiae sitae inter paroeciae vel missionis fines, administrat parochus vel missionarius, nisi agatur de ecclesia propriam administrationem habente, distinctam ab administratione paroeciae vel missionis, aut nisi aliud ferat ius peculiare aut legitima consuetudo.*

§ 3. *Parochus, missionarius, rector saecularis ecclesiae, sive saecularis is sit sive religiosus, debet huiusmodi oblationes administrare ad normam sacrorum canonum, deque eis rationem loci Ordinario reddere ad normam can. 1525.*

Fermo restando, che gli Ordinarii devono spiegare un'assidua vigilanza sull'amministrazione di tutti i beni ecclesiastici della loro diocesi, salvi quelli che fossero sottratti dalla loro giurisdizione, e salve le legittime prescrizioni che loro attribuissero maggiori diritti (Can. 1519); e fermo restando, che *son tenuti alla restituzione* coloro che pur non essendovi obbligati pel titolo di beneficio o di officio ecclesiastico, nondimeno espressamente o tacitamente accettarono l'incarico di amministrare i beni ecclesiastici e arbitrariamente poi lo abbandonarono da arrecare

danno alla chiesa (Can. 1528); — l'amministrazione dei beni destinati alla riparazione e alla decorazione della chiesa, e all'esercizio del culto, appartiene, se altro non consti da speciale titolo o da legitima consuetudine, al Vescovo col Capitolo, se la Chiesa è cattedrale; al proprio Capitolo, se collegiata; al *Rettore*, *se si tratta di ogni altra chiesa.*

Al parroco spetta ancora l'amministrazione delle *offerte* date in vantaggio della sua parrocchia, o di una chiesa dipendente dalla sua giurisdizione che non abbia una amministrazione propria, distinta da quella della parrocchia; salvo sempre che non vi sia un dritto peculiare che altrimenti disponga, o una legittima consuetudine.

Lo stesso diritto vanta il missionario nella sua missione.

Il parroco, il missionario, e il rettore di una chiesa non religiosa, sia egli sacerdote secolare, sia un regolare, hanno l'obbligo di amministrare siffatte oblazioni a norma dei sacri canoni, e della loro amministrazione render conto all'Ordinario, conforme al disposto del can. 1525 pel quale, *reprobata contraria consuetudine,* ogni anno tutti gli amministratori, sia ecclesiastici che laici, di qualsivoglia chiesa anche cattedrale, o di luogo pio canonicamente eretto, o di confraternita, sono obbligati a render conto della loro amministrazione al proprio Ordinario; il quale, qualora per particolare dritto il rendiconto sia a farsi ad altri a ciò designati, ha dritto di essere a questi aggregato, con questa legge, che se il Vescovo, o un suo delegato, non prendesse parte alla revisione dei conti, le liberazioni fatte altrimenti non suffragheranno agli amministratori.

Della facoltà di dispensare concessa al parroco.

Can. 83. *Parochi nec a lege generali nec a lege peculiari dispensare valent, nisi haec potestas expresse eisdem concessa sit.*

Can. 1245. § 1. *Non solum Ordinarii locorum, sed etiam parochi, in casibus singularibus iustaque de causa, possunt subiectos sibi singulos fideles singulasve familias, etiam extra territorium, atque in suo territorio etiam peregrinos, a lege communi de obser-*

vantia festorum itemque de observantia abstinentiae et ieiunii vel etiam utriusque dispensare.

Ai parroci non è data facoltà di dispensare dalla legge generale, nè da quella particolare, pel noto principio che l'inferiore non può dispensare dalla legge del Superiore.

Possono, però, come gli Ordinarii, dispensare i propri sudditi, *personalmente* o *per famiglie*, anche se si trovassero fuori territorio, ed i *pellegrini* nel territorio, dalla legge comune dell'osservanza dell'astinenza, o del digiuno, o dell'uno e l'altro insieme, *nei casi particolari* e *per qualche giusto motivo.*

La facoltà di dispensare dall'astinenza e dal digiuno è conforme all'antica disciplina, come si trova presso S. Alfonso: " *Parochi, licet dubitetur inter doctores, an ex vi iuris communis possint dispensare in jeiuniis, certe id possunt ex iusta causa cum suis subditis particularibus, non vero pro tota parochia. Ita ex communi sententia... Imo valde probabiliter potest parochus in iis dispensare, etiam praesente Episcopo ; quamvis enim parochi de iure hanc jurisdictionem non habeant, habent tamen, ut dictum est, ex consuetudine, quae satis potest jurisdictionem tribuere* „ (libr. 4° n. 1032). L'altra, poi, di dispensare dalla osservanza delle feste oggi non è più condizionata alla difficoltà di ricorrere al Vescovo, ma è assolutamente concessa. Lo stesso S. Dottore invero, insegnava: "*Parochos dispensare potest, quando subditus nequit adire Episcopum ; sed tantum ad tempus, et pro aliquo particulari casu* „ (libr. 3° n. 288).

Dritti del parroco in rapporto con le Confraternite

Can. 609 § 3. *Advigilent Superiores ne divinorum officiorum in propriis ecclesiis celebratio catecheticae instructioni aut Evangelii explanationi in ecclesia paroeciali tradendae nocumentum afferat ; iudicium autem utrum nocumentum afferat, necne, ad loci Ordinarium pertinet.*

Can. 716. § 1. *Confraternitates et piae uniones, in propriis ecclesiis erectae, functiones non paroeciales, servatis servandis, inde-*

pendenter a parocho exercere possunt, dummodo ministerio paroeciali in paroeciali ecclesia non noceant.

§ 2. *Idem servetur etiam in casu quo paroecia erecta sit in ipsa confraternitatis ecclesia.*

§ 3. *In dubio utrum functiones confraternitatis vel piae unionis noceant, necne, ministerio paroeciali, ad Ordinarium loci spectat ius decidendi, itemque statuendi practicas normas servandas.*

Essendo importante ufficio della cura parrocchiale, i parroci non debbono essere disturbati nella loro istruzione catechetica e nella spiegazione evangelica che fanno nella loro chiesa. Epperò i Superiori religiosi debbono usar vigilanza, acciò la celebrazione delle sacre funzioni nelle loro chiese non sia causa di tale disturbo. In ogni caso sarà il Vescovo a giudicare, se tale danno si apporti o meno alla missione parrocchiale.

Alle confraternite ed alle pie unioni erette nelle chiese proprie è data facoltà di celebrare le funzioni non parrocchiali, indipendentemente dal parroco, e salve le leggi in quanto al resto; ma tale indipendenza non deve arrecare al ministero parrocchiale nella chiesa parrocchiale verun nocumento.

Lo stesso dovere incombe alle suddette confraternite anche quando la parrocchia sia eretta nella loro stessa chiesa.

In caso di divergenze, l'Ordinario solo ha il dritto di decidere, e di stabilire ancora norme prattiche da osservarsi, atte a scongiurare disturbi e disordini.

Dovere del parroco circa la ricezione di una denunzia

Can. 1936. *Denuntiatio scriptis a denuntiante subsignatis vel oretenus fieri debet loci Ordinario, vel Cancellario Curiae, vel vicariis foraneis vel parochis, a quibus tamen, si viva voce facta fuerit, scriptis est consignanda et statim ad Ordinarium deferenda.*

Nei casi nei quali alcuno è obbligato alla denunzia, questa può esser fatta all'Ordinario, al Cancelliere della Curia, al Vicario foraneo o ad *un parroco*, o con scrittura sottoscritta dal denun-

ziante, o a viva voce. Se vien fatta a viva voce, chi la riceve, la deve scrivere e *subito* consegnare all' Ordinario.

Doveri del parroco circa il secreto " ratione sacri ministerii "

Can. 1755 § 1. *Testes iudici legitime interroganti respondere et veritatem fateri debent.*

§ 2. *Salvo praescripto* can. 1757, § 3, n. 2, *ab hac obligatione eximuntur:*

1°. *Parochi aliique sacerdotes quod attinet ad ea quae ipsis manifestata sunt ratione sacri ministerii extra sacramentalem confessionem; civitatum magistratus, medici, obstetrices, advocati, notarii aliique qui ad secretum officii etiam ratione praestiti consilii tenentur, quod attinet ad negotia huic secreto obnoxia;*

2.° *Qui ex testificatione sua sibi vel consanguineis vel affinibus in quolibet gradu lineae rectae et in primo gradu lineae collateralis, infamiam, periculosas vexationes, aliave mala valde gravia obventura timent.*

Il testimone è obbligato a rispondere al giudice che legittimamente interroga, e dirgli la verità. Ma da questo grave obbligo vanno esentati: 1° *Il parroco*, (e anche i sacerdoti) il quale *non deve* manifestare non solo quello che possa conoscere per mezzo della sacramentale confessione, la cui scienza è incommunicabile, ma anche tutto ciò che gli è stato manifestato per motivo del suo ministero fuori la confessione; e i magistrati, i medici, le ostetriche, gli avvocati, i notari ed altri, i quali son tenuti al secreto dell' ufficio anche per ragion del consiglio prestato in quanto ha riguardo agli affari soggetti a questo secreto. 2.° Coloro, i quali dalla loro testimonianza temono o a sè, o ai consanguinei od affini in qualsivoglia grado della linea retta e in primo grado di quella collaterale, l'infamia, pericolose vessazioni, o altri mali assai gravi.

Doveri del parroco circa le processioni

Can. 1294 §. 1. *Parochus vel quivis alius nequit processiones novas inducere aut consuetas transferre vel abolere sine Ordinarii loci licentia.*

§ 2. *Processionibus alicuius ecclesiae propriis interesse debent omnes clerici eidem ecclesiae adscripti.*

Ha il dovere il parroco, e chiunque altro sacerdote, di non introdurre *nuove* processioni, e di non trasferire o abolire le consuete, senza la licenza dell'Ordinario. Alle processioni proprie di una chiesa sono obbligati a intervenirvi tutti gli ecclesiastici ad essa appartenenti.

Doveri del parroco circa il Seminario

Can. 1355. *Pro constitutione Seminarii et alumnorum sustentatione, si proprii reditus deficiant, Episcopus potest:*

1.° *Parochos aliosve ecclesiarum etiam exemptarum rectores iubere ut statis temporibus in ecclesia ad hunc finem stipem exquirant;*

2.° *Tributum seu* taxam *in sua dioecesi imperare;*

3.° *Si haec non sufficiant, attribuere seminario aliqua beneficia simplicia.*

Can. 1356 § 1. *Tributo pro Seminario obnoxia sunt, quavis appellatione remota, reprobata qualibet contraria consuetudine et abrogato quolibet contrario privilegio, mensa episcopalis, omnia beneficia etiam regularia aut jurispatronatus, paroeciae vel quasi paroeciae, quamvis alios reditus, praeter fidelium oblationes, non habeant,* etc.

Sia per la costituzione del Seminario, ove non ancora vi sia, sia per il sostentamento degli alunni in mancanza di proprie rendite, al Vescovo è consentito: 1° di *ordinare ai parroci e a tutti i rettori di chiese* anche esenti, che in determinati giorni

si raccolga a questo importante scopo il pubblico obolo nelle loro chiese; 2.° di imporre nella diocesi una tassa; 3.° di assegnare al Seminario alcuni beneficî semplici, se ve ne sia bisogno.

Alla detta tassa, *quavis appellatione remota, reprobata qualibet contraria consuetudine et abrogato quolibet contrario privilegio*, sono soggette la mensa vescovile, tutti i beneficî anche religiosi o di dritto di patronato, *le parrocchie o quasi-parrochie*, ancorchè non abbiano per rendite le sole oblazioni dei fedeli, ed altri enti contemplati nel canone 1356.

Doveri del parroco circa le Sacre Missioni, gli acattolici, le sacre vocazioni, le sacre Reliquie

Can. 1349 § 1. *Ordinarii advigilent ut, saltem decimo quoque anno, sacram, quam vocant, missionem, ad gregem sibi commissum habendam parochi curent.*

§ 2. *Parochus, etiam religiosus, in his missionibus instituendis mandatis Ordinarii loci stare debet.*

Can. 1350 § 1. *Ordinarii locorum et parochi acatholicos, in suis dioecesibus et paroeciis degentes, commendatos sibi in Domino habeant.*

§ 2. *In aliis territoriis universa missionum cura apud acatholicos Sedi Apostolicae unice reservatur.*

Can. 1353 *Dent operam sacerdotes, praesertim parochi, ut pueros, qui indicia praebeant ecclesiasticae vocationis, peculiaribus curis a saeculi contagiis arceant, ad pietatem informent, primis litterarum studiis imbuant divinaeque in eis vocationis germen foveant.*

Can. 1289 § 1. *Sacras reliquias vendere nefas est; adeoque Ordinarii locorum, vicarii foranei, parochi aliive curam animarum habentes, sedulo caveant ne sacrae reliquiae, praesertim sanctissimae Crucis, occasione maxime heredítatum aut alienationis acervi bonorum, veneant, neve in acatholicorum manus transeant.*

§ 2. *Rectores ecclesiarum, ceterique ad quos spectat, sedulo invigilent ne sacrae reliquiae ullo modo profanentur, neve hominum incuria pereant, vel minus decenter custodiantur.*

Can. 1405 § 1. *Licentia a quovis obtenta nullo modo quis eximitur a prohibitione juris naturalis legendi libros qui ipsi proximum spirituale periculum praestant.*

§ 2. *Ordinarii locorum aliique curam animarum habentes opportune moneant fideles de periculo et damno lectionis librorum pravorum, praesertim prohibitorum.*

Can. 711 § 2. *Curent locorum Ordinarii ut in qualibet paroecia instituantur confraternitates sanctissimi Sacramenti, ac doctrinae christianae; quae, legitime erectae, ipso iure aggregatae sunt eisdem Archiconfraternitatibus in Urbe a Cardinali Urbis Vicario erectis.*

Can. 608 § 2. *Vicissim locorum Ordinarii ac parochi libenter utantur opera religiosorum, praesertim in dioecesi degentium, in sacro ministerio et maxime in administrando sacramento poenitentiae.*

Allo zelo del parroco, dopo esposti diritti e facoltà che gli competono e obbligazioni diverse che gl'incombono, il diritto affida particolari impegni acciò ei si possa rendere perfetto curatore di anime, vero buon pastore del suo gregge. Essi sono :

1.° *La predicazione della santa Missione almeno ogni dieci anni.* I Vescovi sono chiamati a vigilare assiduamente, perchè così importante e fruttuoso esercizio ogni dieci anni si tenga al popolo fedele, e i parroci, non esclusi quei religiosi, anche a costo di sacrifizi devono, con amore pastorale, stare agli ordini, che al riguardo emanano i loro Superiori.

2.° *Un pensiero amorevole verso gli acattolici dimoranti nella parrocchia.* I Vescovi devono avere come particolarmente raccomandate queste creature, che o battezzate errano fuori la vera Chiesa di Cristo, o non battezzate sono addirittura prive di quel santo battesimo senza del quale non si entra nel cielo ; e i parroci, cooperatori dei Vescovi facciano quanto loro riesce possibile, perchè se ne possa ottenere la conversione.

Negli altri territorî tutta la cura delle sante missioni presso i popoli *acattolici* è riservata unicamente alla Sede Apostolica.

3.° *Uno zelo per la formazione delle vocazioni ecclesiastiche.* La Chiesa ha bisogno di operai della mistica vigna : vi manca, chi spezzi il pane della fede. I sacerdoti, perciò, ed *a preferenza i parroci*, devono cooperare, a che i fanciulli i quali mostrino

segni di vocazione ecclesiastica, sieno con particolari cure preservati dal contagio del secolo corrompitore, sieno informati alla pietà, ricevano le prime istruzioni negli studi letterari, e sieno amorevolmente educati e confortati a conservare e far prosperare il germe della loro vocazione allo stato ecclesiastico.

4.° *Salvare dalla profanazione le sacre Reliquie.* È sacrilegio il vendere le sacre reliquie; epperò gli Ordinari, i vicarii foranei, *i parroci* e tutti coloro che hanno cura di anime, devono porre tutta l'attenzione ad impedire che esse e specialmente quelle della SS. Croce di N. S., in occasione a preferenza delle eredità o di alienazione dei beni, sieno messe in vendita, o passino nelle mani di acattolici.

Con assidua vigilanza, poi, i Rettori di chiese e tutti gli altri ai quali spetta, impediscano, che in qualche modo sieno profanate; che per ìncuria vadano perdute; che senza il dovuto rispetto sieno custodite.

5.° *Levar la voce contro i libri cattivi.* Sebbene si abbia la licenza di leggere i libri proibiti, bisogna riflettere che essi, per diritto di natura, non si possono, e non si debbono leggere, quando la loro lettura costituisce un pericolo prossimo spirituale.

Gli Ordinari, perciò, ed anche i *parroci,* e quanti hanno cura di anime, ammoniscano opportunamente i fedeli del pericolo e del danno proveniente dalla lettera dei libri cattivi, specialmente di quelli proibiti.

6.° *L'erezione di confraternite del SS. Sacramento e della dottrina cristiana.* Dovendo gli Ordinari curare la erezione in tutte le parrocchie delle confraternite e del SS. Sacramento per promuovere il culto alla SS. Eucaristia e della Dottrina cristiana per promuovere così importante insegnamento; *i parroci* dovranno cooperare col proprio Ordinario alla loro istituzione. Queste, una volta canonicamente erette, *ipso iure* vengono aggregate alle medesime arciconfraternite erette in Roma dall' E.mo Cardinal Vicario di S. S. partecipando a tutti i favori e privilegi.

Il parroco non può essere Vicario Generale.

Can. 367 § 3. *Vicarii Generalis munus ne committatur canonico poenitentiario, aut Episcopi consanguineis praesertim in primo gradu vel in secundo mixto cum primo, aut, exclusa necessitate, parocho ceterisque curam animarum habentibus ; sed non prohibetur Episcopus Vicarium ex ipsa dioecesi assumere.*

Quante volte lo richieda il governo della diocesi, il Vescovo deve nominare un Vicario Generale che lo coadiuvi con potestà ordinaria su tutta la diocesi medesima. Il dritto nello stabilire i requisiti che deve possedere il chierico da assumersi a sì importante carica, esclude *assolutamemte* il Canonico penitenziere, e i consanguinei del Vescovo, specialmente quelli di primo grado o in secondo misto col primo ; esclude, poi, *condizionatamente* il *parroco* e *tutti coloro che hanno cura di anime,* ai quali il Vescovo potrà ricorrere solo nel caso di necessità.

Il Vicario Generale può essere un diocesano.

Dei parrochi consultori.

Can. 385 § 1. *In quavis dioecesi habeantur examinatores synodales et parochi consultores qui omnes in Synodo constituantur, propositi ab Episcopo, a Synodo approbati.*

§ 2. *Tot eligantur quot Episcopus prudenti suo arbitrio necessarios iudicaverit, non tamen infra quatuor, nec ultra duodecim.*

Can. 386 § 1. *Examinatoribus et parochis consultoribus medio tempore inter unam et aliam Synodum demortuis vel alia ratione a munere cessantibus, alios prosynodales Episcopus substituat de consilio Capituli cathedralis.*

§ 2. *Quae regula servetur quoque in examinatoribus et parochis consultoribus constituendis quoties Synodus non habeatur.*

Can. 387 § 1. *Examinatores et parochi consultores, sive in Synodo sive extra Synodum constituti, post decennium ab incepto*

munere vel etiam prius, adveniente nova Synodo, officio cadunt; possunt tamen negotium iam coeptum ad exitum perducere et, servatis de iure servandis, denuo constitui.

§ 2. *Qui loco examinatorum ac parochorum consultorum deficientium constituantur, in officio persistunt dumtaxat quousque perstitissent ii quibus substituti fuerunt.*

Can. 388. *Removeri ab Episcopo nequeunt, nisi ex gravi causa et de consilio Capituli cathedralis.*

Can. 389. *Examinatores synodales operam suam diligenter navent praesertim experimentis habendis ad provisionem paroeciarum nec non processibus de quibus in can. 2147 seqq.*

§ 2. *Pro experimentis vero habendis ad clericorum ordinationem et approbationem sacerdotum qui petunt facultatem excipiendi sacramentales confessiones aut sacras conciones habendi, et pro examinibus de quibus in can. 130, integrum est Episcopo vel examinatorum synodalium vel aliorum opera uti.*

Can. 390. *Idem potest esse examinator et parochus consultor, non autem in eadem causa.*

In ogni diocesi vì devono essere e gli *esaminatori sinodali* e i *parroci consultori:* gli uni e gli altri nominati nel Sinodo a proposta del Vescovo, e a giudizio di lui nel numero non minore di quattro e non superiore ai dodici.

Dovendosi procedere alla nomina di nuovi esaminatori sinodali o di parroci consultori per vacanze verificatesi per morte o per cessazione dall' incarico, comunque avvenuta, nel tempo tra l'uno e l'altro Sinodo, e anche quante volte il Sinodo non avesse luogo; il Vescovo, consultato il Capitolo Cattedrale, ne nominerà dei nuovi, i quali, perchè nominati fuori Sinodo, son chiamati *prosinodali.*

Riteniamo che al Vescovo è consentito di nominare esaminatori e parroci consultori pro-sinodali, anche nel caso che ne voglia elevare il numero che non sia già del numero di dodici.

Gli esaminatori e i parroci consultori durano nell'ufficio fino alla celebrazione del nuovo Sinodo, in mancanza del quale fino al compimento di un decennio. Possono, però, menare a termine

qualche incarico o affare già incominciato, e possono essere *rinominati.*

Le nomine degli esaminatori e de' parroci consultori che si fanno in sostituzione di altri, cessati per morte, per rinunzia o per altro motivo, sono *funzionali* e durano, perciò, fino al compimento del decennio dal suo antecessore iniziato.

Il Vescovo non li può rimuovere se non per grave motivo e dopo di aver consultato il Capitolo Cattedrale.

Il parroco consultore può essere simultaneamente anche esaminatore, ma nell'esercizio non può funzionare sotto i due rispetti nella stessa causa.

Gli esaminatori sinodali principalmente sono chiamati nei concorsi per parrocchie, e nei processi per la rimozione dei parroci e contro chierici colpevoli, nei quali dovranno spiegare tutta la loro coscienziosa diligenza.

Negli esami per l'approvazione degli ordinandi, dei confessori, dei predicatori; e in quelli che, a norma del can. 130, devono sostenere i chierici dopo la sacra ordinazione sacerdotale per un triennio almeno sulle diverse discipline ecclesiastiche; il Vescovo si può avvalere, liberamente degli esaminatori e di altri sacerdoti ancora.

Dei Parrochi Religiosi.

Can. 626 § 1. *Religiosus nequit, sine Sedis Apostolicae auctoritate, ad dignitates, officia aut beneficia promoveri, quae cum statu religioso componi non possint.*

§ 2. *Legitime ab aliquo collegio electus, nequit electioni assentiri sine licentia Superioris.*

§ 3. *Si voto teneatur non acceptandi dignitates, specialis Romani Pontificis dispensatio est necessaria.*

Can. 630 § 1. *Religiosus, qui paroeciam regit sive titulo parochi sive titulo vicarii, manet adstrictus ad observationem votorum et constitutionum, quatenus haec observatio potest cum muneris sui officiis consistere.*

§ 2. *Quare, in iis quae ad religiosam disciplinam attinent, subest Superiori, cuius proinde est, et quidem privative respectu Ordinarii loci, in eius agendi rationem circa haec omnia inquirere eumque, si casus ferat, corrigere.*

§ 3. *Bona quae ipsi obveniunt intuitu paroeciae cui praeficitur, ipsi paroeciae acquirit; cetera acquirit ad instar aliorum religiosorum.*

§ 4. *Non obstante voto paupertatis, eidem licet eleemosynas in bonum paroecianorum, vel pro scholis catholicis aut locis piis paroeciae coniunctis, quovis modo oblatas accipere aut colligere, et acceptas sive collectas administrare, itemque, servata offerentium voluntate pro prudenti suo arbitrio, erogare, salva semper vigilantia sui Superioris; sed eleemosynas pro ecclesia paroeciali aedificanda, conservanda, instauranda, exornanda accipere, apud se retinere, colligere aut administrare pertinet ad Superiores, si ecclesia sit communitatis religiosae; secus ad loci Ordinarium.*

Senza l'apostolica autorità un Religioso non può essere *parroco,* siccome non può essere promosso a Cardinale o a Vescovo, essendo queste dignità e quell'ufficio beneficiale incompatibili col suo stato; e se da speciale voto sia tenuto a non accettare dignità, è necessaria una speciale dispensa del Sommo Pontefice.

Qualora da qualche collegio fosse eletto legittimamente, deve richiedere la licenza del Superiore prima di dare il suo assenso.

Il Religioso che ha cura di anime, sia col titolo di *parroco,* sia col titolo di *vicario,* rimane obbligato all'osservanza dei voti emessi e delle costituzioni del suo ordine, per quanto però, l'osservanza è compatibile con gli obblighi della cura.

Di conseguenza egli rimane soggetto al suo Superiore in tutto ciò che s'attiene alla disciplina religiosa, e solo a lui s'appartiene, anche con l'esclusione dello stesso Ordinario, di inquirere intorno alla sua condotta in quanto religioso, ed all'uopo di correggerlo.

I beni che riceve in qualità di parroco, cedono alla parrocchia; quelli che riceve come religioso, cedono alla religione.

Il voto di povertà dal quale è vincolato, non gli vieta di accettare o raccogliere elemosine a favore dei poveri della par-

rocchia, in qualsivoglia modo offerte. Parimenti le può amministrare, ed erogarle in conformità della volontà degli oblatori, e salvo il dritto di vigilanza del proprio Superiore.

Ma non può ricevere, ritenere presso di sè, raccogliere e amministrare limosine per costruire, conservare, restaurare e ornare la chiesa parrocchiale; perchè ciò, se la chiesa appartiene alla communità religiosa, è di dritto del Superiore, diversamente sarà dell'Ordinario.

Della proibizione al parroco di ascoltare le confessioni

Can. 880 § 1. *Loci Ordinarius vel Superior religiosus iurisdictionem vel licentiam ad audiendas confessiones ne revocent aut suspendant, nisi gravem ob causam.*

§ 2. At graves ob causas Ordinarius potest etiam parocho aut paenitentiario confessarii munus interdicere, salvo recursu in devolutivo ad Sedem Apostolicam.

Sebbene il diritto vieti ai Vescovi e ai Prelati religiosi di rivocare o sospendere la giurisdizione o la licenza di ascoltare le confessioni, senza un grave motivo; all'Ordinario medesimo però è data facoltà, sempre per motivo grave, di privare anche il parroco ed il penitenziere del ministero di confessare, salvo ad essi il dritto di far ricorso alla Sede Apostolica, il quale, però, non sospende, intanto, il provvedimento dell' Ordinario.

Della rimozione dei parroci inamovibili.

(Titolo XXVII)

Can. 2147 § 1. *Parochus inamovibilis a sua paroecia amoveri potest ob causam, quae ipsius ministerium, etiam citra gravem suam culpam, noxium aut saltem inefficax reddit.*

§ 2. *Hae causae sunt praesertim quae sequuntur:*

1.° *Imperitia vel permanens infirmitas mentis aut corporis, quae parochum suis muneribus rite obeundis imparem reddit, si,*

iudicio Ordinarii, per vicarium adiutorem bono animarum provideri nequeat ad normam can. 475 ;

2.° *Odium plebis, quamvis iniustum et non universale, dummodo tale sit, quod utile parochi ministerium impediat, nec brevi cessaturum praevideatur ;*

3.° *Bonae existimationis amissio penes probos graves viros, sive haec oriatur ex levi vivendi ratione parochi, sive ex antiquo eius crimine quod nuper detectum eximatur iam poena ob praescriptionem, sive ex facto familiarium et consanguineorum quibuscum parochus vivit nisi per eorum discessum bonae parochi famae sit satis provisum ;*

4.° *Probabile crimen occultum, parocho imputatum, ex quo Ordinarius prudenter praevidet magnam in posterum oriri posse fidelium offensionem ;*

5.° *Mala rerum temporalium administratio cum gravi ecclesiae aut beneficii damno, quoties huic malo remedium afferri nequeat sive auferendo administrationem parocho, sive alio modo, quamvis aliunde parochus spirituale ministerium utiliter exerceat.*

Pio X appena assunto al sommo pontificato ebbe cura di nominare speciale commissione di eminentissimi porporati e canonisti, la quale attendesse alla codificazione di tutte le leggi della chiesa contenute nei decreti, nelle bolle e nelle costituzioni pontificie, sparse, come tutti sanno, nel Decreto di Graziano ; nelle Decretali ; nel sesto delle Decretali ; nelle Clementine; nelle cosìdette Extravaganti ; nei Bollari ; negli Atti del Tridentino e nelle Costituzioni che successivamente emisero i Romani Pontefici, apportandovi delle opportune riforme reclamate dai tempi.

Ritenendo, poi, alcune di queste già mature, anche prima che la codificazione si compisse, le volle con decreti anticipatamente sancire. Così, dopo la pubblicazione della Costituzione *Commissum Nobis* (20 gennaio 1904) che interdice il *veto di esclusiva* nelle elezione del Papa ; e dell'altra *Vacante Sede* (25 dicembre 1904) che regola tutta la materia del Conclave e revòca le precedenti costituzioni ; col Decreto *Ne temere* (2 agosto 1907) regolava la materia matrimoniale; con quello *Sapienti consilio* (29 luglio 1908) riorganizzava i dicasteri centrali, ossia le sacre

Congregazioni, i Tribunali e gli uffici della Curia Romana ; e con quello *Maxima cura* (20 agosto 1910) stabiliva e regolava la rimozione dei parroci in via disciplinare, determinando le garenzie da osservarsi e le norme procedurali da seguirsi. Col decreto, poi, *Cum nonnulli* della stessa Congr. della Concistoriale (3 ottobre 1910) venivano chiariti alcuni dubbi sollevati da alcuni Ordinarî.

Il Concilio di Trento, che, come innanzi è stato esaminato, alla nomina dei parroci aveva stabilito pubblico concorso, volle pure che fossero stabili nella cura e non facilmente amovibili *ad nutum* dei Vescovi. Tali garenzie occorreva dare al clero, perchè a quei giorni i migliori soggetti si fossero agevolmente indotti ad assumere la grave responsabilità della cura.

Questa stabilità, è vero, non era assoluta, perchè il Concilio, aveva stabilito che ove dei parroci vi fossero *illetterati* od *imperiti* epperò poco atti all'ufficio parrocchiale, a questi il Vescovo poteva dare un Coadiutore o un Vicario *pro tempore*, ed ove ve ne fossero di quelli i quali *propter eorum vitae turpitudinem potius destramuunt qu aedificant*, per questi indegni aveva decretato: "*Eos qui turpiter et scandalose vivunt, postquam praemoniti fuerint, coerceant, ac castigent, et si adhuc incorregibiles in sua nequitia perseverent, eos beneficiis, iuxta sacrorum canonum constitutiones, exemptione et appellatione quacumque remota, privandi facultatem habeant* „ (Sess. XXI. De Reform. cap. VI).

Solo, adunque, contro coloro che vivevano *turpiter et scandalose* il Concilio aveva dato facoltà ai Vescovi di procedere per la rimozione, onde era facilissimo agl' indegni, che potevano dimostrare che il loro vizio non arrecava, alla fine, scandalo, sfuggire alla pena della rimozione ; siccome indisturbati restavano quegli altri che colpevoli erano, ma non in *re turpi*.

Questo in quanto alla sostanza. In quanto alla *forma*, pure non avendo il Concilio prescritta quella giudiziale, perchè diceva *iuxta sacrorum canonum constitutiones*, tale forma si è ritenuto fosse prescritta, e la prassi di curia aveva reso più restrittiva l'applicazione del decreto suddetto. Laonde sia per non affrontare le non poche difficoltà che la stessa prassi aveva create, sia per evitare lo strepito di un giudizio che sarebbe stato di pubblico

scandalo, e sia ancora per evitare un secondo scandalo, che un parroco condannato dal Vescovo ricorresse ai tribunali civili contro il Vescovo medesimo, Pio X, ritenuto maturo il tempo di ovviare ad una situazione di privilegio fatta ad indegni, decretò la riforma da tempo vagheggiata e reclamata, della quale il Concilio Vaticano, pare, erasi occupato, ed emise il decreto suddetto *Maxima cura*, col quale stabiliva in quanto alla sostanza *i casi dell'amovibilità*, e, in quanto alla forma, quella *disciplinare* o *amministrativa*, per nulla, però, revocata l'amovibilità dei parroci nei casi previsti dal Tridentino, nei quali, per la eccezionalità delle circostanze, si possa istituire nelle curie il processo giudiziale. Che anzi lo stesso decreto espressamente prescriveva questo giudiziale processo, quando si trattava *de crimine* dicendo chiaramente: " *Quapropter si quis scelestus creditum sibi gregem destruat magis quam aedificet,* IS DEBET, *iuxta antiquissimum et constantem Ecclesiae morem, quantum fas est,* INSTITUTO IUDICIO DE CRIMINE, *beneficio privari, hoc est a parochiali munere abduci*„.

Ed al can. 31 dello stesso decreto, prevedendo il caso: "*Si Parochus in ius rapiatur ut reus criminis, pendente criminali iudicio sive coram ecclesiastica sive coram civili potestate, locus non datur administrativae illius amotioni, sed expectandus est exitus iudicii*„.

I casi contemplati nel cennato decreto si possono ridurre ai seguenti:

1. Casi *d'impotenza fisica*, quali: *a*) la *demenza* o non perfettamente guaribile, o tale che diminuisca l'autorità e il prestigio presso i figliani da stimarsi nociva alla cura la sua permanenza; *b) l'imperizia* e *l'ignoranza* che rendono il parroco impari ai suoi sacri uffici; *c) la sordità* e la *cecità ed ogni altra infermità* di mente o di corpo che anche per lungo tempo lo rendano inabile alla cura, quando non è stato possibile provvedere con un coadiutore o vicario.

2. Casi *d' impotenza morale* quali: *a) l'odio del popolo* anche ingiusto e non universale, il quale rendesse infruttuoso il ministero, e tale da prevedersi tutt'altro che passaggero; *b)* la *perdita della buona reputazione* presso gli uomini probi e gravi, sia proveniente da sospetto o veramente disonesto tenor di

vita; sia da altri suoi falli; sia da antico suo delitto venuto a luce, anche se prescritto in quanto alla pena; sia da fatto o da colpa di parenti od affini del parroco con lui conviventi, tranne che questi essendosi allontanati, abbastanza sia stata così tutelata la riputazione di lui.

3. Casi *d'indegnità*, quale un *delitto* anche occulto, ma tale da prevedersene la pubblicità con grande offesa o danno del popolo.

4. Casi di *cattiva amministrazione* delle temporalità con grave danno della chiesa o del beneficio, quante volte non sia altrimenti colpevole e non si sia potuto altrimenti rimediare togliendogli ad es. l'amministrazione.

5. Casi di *negligenza* nei doveri di parroco, come nell'amministrazione dei sacramenti, nella necessaria assistenza degl' infermi, nella spiegazione del catechismo e del vangelo, e nell'osservanza della residenza, dopo ricevute la prima e la seconda ammonizione.

6. Casi di *disobbedienza* all'Ordinario in cose di grave momento, quali: *a)* smettere la familiarità con qualche determinata persona o famiglia; *b)* curare la decenza dovuta al tempio parrocchiale; *c)* osservare le norme stabilite circa la riscossione delle tasse o dritti, dopo ricevuta la duplice ammonizione. Queste devono essere fatte sempre in documenti da restare negli atti di Curia.

Come è chiaro, il decreto non era diretto solo a punire il parroco, ma principalmente a salvare la parrocchia da chi non più era in condizioni di reggerla proficuamente, anche se innocente. " *Salus enim populi* — dice il decreto — *suprema lex est; et parochi ministerium fuit in Ecclesia institutum, non in commodum eius cui committitur, sed in eorum salutem pro quibus confertur*„.

Il decreto, infine stabiliva le norme pel funzionamento di questo nuovo istituto consistenti: *a)* nella forma e nell'ordine del procedimento; *b)* nelle commissioni disciplinari e loro formazione e loro attribuzioni; *c)* nel decreto di rimozione con le norme relative; *d)* nel procedimento di revisione; *e)* nella provvisione da accordarsi al parroco rimosso.

Prima di venire all'esame di questo dritto penale, quale poi, il N. Codice nei suoi canoni ha sancito, poniamo in rilievo le lievi modifiche apportate *nelle norme* del funzionamento di questo nuovo istituto. Le principali sono: *a)* Il decr. *Maxima cura* non determinò il numero degli esaminatori e parochi consultori, il quale veniva lasciato alla prudenza del Vescovo. Il N. C. invece vuole, che non sieno meno di quattro e più di dodici (Can. 385 § 2); *b)* Il decr. li voleva in carica per un *quinquennio*, il N. C. li vuole per un *decennio*. (Can. 387 § 1); *c)* Il decr. stabiliva che il Vescovo doveva assumere i due più anziani con questo ordine, prima tenendo conto della loro elezione, secondo della loro ordinazione, terzo della età; il N. C. nulla prescrive al riguardo, lasciando al Vescovo la libertà di scegliere; *d)* il decr. in caso di legittima suspicione dava facoltà al Vescovo di escludere quegli esaminatori o consultori che prima aveva invitati, ed al parroco per la stessa ragione, chiederne la esclusione; il N. C. tace al riguardo; *c)* il decr. agli esaminatori e consultori attribuiva talora il diritto del voto secreto: " *de examinatorum vel consultorum consensu* „, e due voti erano valevoli per l' approvazione; il N. C. esclude questo dritto, e il Vescovo ha il solo obbligo di consultarli: " *auditis duobus examinatoribus* „ (Can. 2148); " *auditis duobus parochis consultoribus* „ (Can. 2153 § 1); " *examinatoribus vel parochis consultoribus.... in consilium adscitis* „ (Can. 2154 § 1).

Tutti i casi, infine, già contemplati nel decr. nel N. C. vengono divisi sotto diversi titoli, e regolati, in quanto al processo, da *una maniera* diversa.

Il pres. Tit. XXVII e il seg. Tit. XXVIII dànno le norme per procedere contro i *parrochi inamovibili* od *amovibili*, il cui ministero, anche per causa incolpabile, sia nocivo od almeno infruttuoso, e contemplano in 5 n.n. i primi 7 del decr. *Maxima cura*, i quali, come sopra si è osservato, si riducono a' casi: *d'impotenza fisica; d'impotenza morale*; *d'indegnità; e di cattiva amministrazione*. Il Tit. XXX prescrive le norme per procedersi contro i chierici e, quindi, parroci *non residenti*, contemplando così parte del n. 8. del decr. Il Tit. XXXI le prescrive per procedere contro *i chierici*

concubinarii, questa pure parte del n. 9. del decr. E il Tit. XXXII prescrive quelle contro *i parroci negligenti*, contemplando così l'altra parte del n. 8. e l'altro ancora del n. 9. del decr.

Viene abolito il motivo contemplato nel decr. della *indebita esazione dei dritti o tasse parrocchiali.*

Ciò premesso, le cause principali per le quali il parroco *inamovibile* può essere rimosso dalla parrocchia, quando il suo ministero, anche senza sua colpa, è divenuto o dannoso o almeno inefficace, sono le seguenti:

1°. *L'imperizia* o *una permanente infermità di mente o di corpo*, che rendano il parroco impari ai sacri uffici inerenti alla cura. Vi deve concorrere, però, la condizione che, a giudizio dell'Ordinario, non è stato possibile la nomina di un vicario coadiutore.

2°. *L'odio* del popolo, *anche ingiusto e non universale*, purchè sia tale, che impedisca al parroco l'utile esplicamento del suo ministero, e si preveda che non sarà per cessare presto.

3°. *La perdita della buona riputazione* presso gli uomini probi e gravi, sia che provenga da *leggera* maniera di vivere (il decr. richiedeva una maniera di vita *disonesta* o *sospetta*); sia che derivi da antico suo delitto che è venuto a conoscenza anche se per la prescrizione non sia punibile; sia che dipenda da *semplice fatto* di familiari e di consanguinei, conviventi con lui; salvo che, per l'allontanamento di costoro abbastanza si sia tutelata la sua riputazione.

4°. *Un delitto occulto* che s'imputa al parroco e che è *probabile*, cioè che si può scovrire e *provare*, dal quale, a giudizio prudente del Vescovo, si prevede, che più tardi potrà arrecare grande scandalo ai fedeli.

5° *La cattiva amministrazione* delle temporalità con grave danno della chiesa o del beneficio, quante volte, però, il Vescovo non sia riuscito a porvi rimedio o togliendogli l'amministrazione, o con altro modo, e ciò, anche se nel campo spirituale il parroco compia il suo dovere.

Procedura per la rimozione dei parroci inamovibili.

Can 2148 § 1. *Quoties, prudenti Ordinarii iudicio, in unam ex causis de quibus in* can. 2147 *parochus incidisse videatur, ipsemet Ordinarius, auditis duobus examinatoribus et veritate gravitateque causae cum eis discussa, parochum scripto vel oretenus ad paroeciae renuntiationem intra certum tempus faciendam invitet, nisi agatur de parocho vitio mentis laboranti ;*

§ 2. *Invitatio, ut acta valeant, continere debet causam quae Ordinarium movet et argumenta quibus ipsa innititur* (1).

Quante volte, a giudizio prudente dell'Ordinario, pare che un parroco sia incorso in una delle cause di cui al can. precedente, egli :

A) Inviterà *due esaminatori prosinodali*, coi quali discuterà circa la *verità* e la *gravitá* della causa, prima dovendosi assodare, se è vero, quanto si dice del parroco, e se, pur essendo vero, è di tal gravità da doversi procedere.

B) Interrogati i due esaminatori, inviterà il parroco, o in iscritto o a voce, a rinunziare tra un determinato tempo la parrocchia ; salvo che non si tratti di un parroco infermo di mente, nel qual caso tale invito, perchè inutile, si omette. Nell'invito alla rinunzia l'Ordinario deve dire la causa che lo induce, e le ragioni sulle quali essa si basa ; diversamente gli atti non avranno verun valore.

C) Non rispondendo il parroco, nè con la rinunzia, nè col domandare una dilazione, nè coll'impugnare le cause invocate per la rimozione, l'Ordinario procederà subito alla sua rimozione, ma dopo di aver costatato : *a)* che l'invito alla rinunzia fatto regolarmente fu notificato al parroco; e *b)* che questi da nessun legittimo ostacolo era impedito a rispondere.

---

(1) ***Quindinnanzi i can. del Testo non si trascrivono, essendo non più un lavoro di commento, ma di semplice esposizione*** (L' A.).

In tal caso il Vescovo non è tenuto a quanto prescrive il can. 2154 che più innanzi esamineremo e che è tutto a favore del parroco rimosso. Che se non è provato, che l'invito pervenne e che il parroco pur potendo, non si curò di rispondere, il Vescovo o gli ripeterà l' invito alla rinunzia, o gli darà una proroga, perchè possa rispondere (Can. 2149. §§ 1. 2).

D) Se il parroco risponderà con l'invio della rinunzia, l'Ordinario dichiarerà vacante la parrocchia per rinunzia. Al parroco è fatta facoltà: *a)* di addurre per motivo della sua rinunzia una causa diversa da quella invocata dal Vescovo, (purchè però sia vera ed onesta), una causa, cioè, meno molesta e meno grave come sarebbe questa: *il voler essere ossequente ai desideri del suo Vescovo; b)* di rinunziare anche *sub conditione,* se così gli piacesse; ma la condizione deve essere legittimamente *accettabile* ed anche *accettata* dall'Ordinario. Ciò importa, che se l'Ordinario non l'accettasse perchè inaccettabile, il parroco dovrà inviare la sua rinunzia pura e semplice. O pura e semplice, o condizionata la rinunzia, giusta il can. 186, perchè sia valida dev'esser fatta dal rinunziante o in iscritto o a voce, sempre alla presenza di due testimoni od anche *per procuratorem* il quale sia munito di speciale mandato. È ovvio che quando la rinunzia vien fatta a viva voce, un notaio ne deve redigere apposito verbale. Il documento scritto della rinunzia dev'essere depositato nell'Archivio della Curia (Can. 2150 §§ 1. 2. 3).

E) Se il parroco volesse oppugnare la causa addotta nell'invito, può domandare una proroga, perchè possa produrre le pruove; l'Ordinario, poi, a suo prudente arbitrio, può concederla o negarla, avendo sempre di mira il bene delle anime (Can. 2151).

F) Alle ragioni addotte dal parroco contro l'invito, il Vescovo, perchè abbiano valore gli atti suoi, deve convocare gli stessi due esaminatori, dal principio invitati al processo, e con essi le deve maturamente vagliare, e poi si pronunzii per l'accettazione o per il rigetto, il cui decreto dev'essere comunicato al parroco, sia affermativa sia negativa la decisione (Can. 2152 §§ 1. 2).

G) Contro il decreto di rimozione il parroco può produrre ricorso, il quale è valido se prodotto tra i dieci giorni, e deve essere presentato allo stesso Ordinario. Questi deve, a pena di

nullità, invitare due parroci consultori per consultarli in questo giudizio di appello, pel quale il parroco ricorrente ha il dritto di presentare nuovi alligati a difesa nel tempo utile di dieci giorni a decorrere da quello della presentazione del ricorso. Il Vescovo coi parroci consultori esaminerà i documenti della prima istanza e i nuovi dal parroco riportati, indi deciderà per l'approvazione o pel rigetto che sarà notificato al parroco con apposito decreto. Al parroco, in questo appello, è fatta facoltà di fare ascoltare due o tre testimoni a sua difesa, sempre quando provi che non li potette presentare nel primo giudizio (Can. 2153 §§§. 1 2 3).

H) Emesso il decreto di rimozione, l'Ordinario, consigliandosi con gli esaminatori o con i parroci consultori che parteciparono al decreto, con ogni impegno provvederà il parroco rimosso o di un'altra parrocchia trasferendolo, o di un assegno di un altro beneficio od officio, se è idoneo, o di una pensione a seconda dei casi e delle circostanze. A paritá di condizioni nel provvedimento sia favorito più colui che rinunziò, che chi fu rimosso (Can. 2154). Alla nuova provvisione da farsi al parroco rimosso, il Vescovo potrà provvedervi sia nell'emettere il decreto di rimozione, sia di poi, ma sempre al più presto (Can. 2155).

I) Il sacerdote rimosso dalla parrocchia deve al più presto lasciar libera la casa canonica, e tutte quelle cose che appartengono alla parrocchia deve consegnarle o al nuovo parroco o all' economo che intanto è stato preposto dall'Ordinario.

Che se il parroco rimosso è un infermo che senza incomodo non può lasciar la casa parrocchiale e trasferirsi altrove, l'Ordinario, durante tale necessità, gli deve permettere l'uso della casa anche ad esclusione di qualsivoglia altra persona, e dello stesso parroco (Can. 2156 §§ 1 2).

Della procedura da tenersi nella rimozione dei parrochi amovibili.

(Titolo XXVIII)

Il parroco amovibile, come quello inamovibile, può esser rimosso dalla sua parrocchia per giusta e grave causa a norma del can. 2147. Le cause, adunque, son le medesime, perchè

si possa istituire processo di rimozione. Si abbia qui presente, quando è stato spiegato al Can. 454 § 5, circa i parroci *religiosi*. Questi, *ratione personae,* sono amovibili *ad nutum tam loci Ordinarii, monito Superiore, quam Superioris, monito Ordinario, aequo iure, non requisito alterius consensu.* Non è il caso, quindi, che per costoro si istituisca processo di rimozione (Can. 2157 §§ 1, 2).

La procedura è la seguente : *A)* L'Ordinario giudicando, che il parroco sia incorso in una delle dette cause, paternamente lo ammonirà, esortandolo a rinunziare alla parrocchia, e significandogli la causa che rende il suo ministero parrocchiale dannoso ai fedeli o almeno inefficace (Can. 2157). *B)* Se il parroco non rinunzierà, nè domanderà una dilazione, nè oppugnerà le cause invocate per la rimozione, l'Ordinario, assicuratosi che l'invito alla rinunzia, regolarmente intimatogli, pervenne al parroco, e che questi non ha risposto perchè vi sia stato legittimamente impedito, subito provvederà per rimuoverlo, senza esser tenuto a provvederlo di altra parrocchia, o di altro officio, o di pensione. Se invece, risponderà rifiutandosi di far la rinunzia, deve con documento scritto addurne le ragioni, le quali l'Ordinario dovrà ponderare insieme con due esaminatori prosinodali, a pena di nullità (Can. 2159). *C)* Vagliate così le ragioni del parroco, se l'Ordinario non le giudicherà legittime, gli farà nuove paterne esortazioni, minacciandogli questa volta la rimozione, qualora fra un tempo assegnato che dev'essere congruo, non rinunziasse spontaneamente (Can. 2160). *D)* Trascorso tale tempo — che l'Ordinario è in facoltà di prorogare — si emetta il decreto di rimozione ; e gli si accordino gli stessi beneficii, come al parroco inamovibile, contemplati nei canoni 2154-2156 (Can. 2161).

Della procedura nel trasferimento dei parrochi
(Titolo XXIX)

V'ha il caso in cui l'Ordinario sente bisogno di trasferire un parroco dalla sua parrocchia che lodevolmente governa, ad una

altra la quale potrebbe avvantaggiarsi del ministero prudente ed oculato di lui.

All'uopo la procedura è questa:

A) L'Ordinario propone al parroco il trasferimento, e, occorrendo, lo esorta a volere acconsentire senz'altro per amor di Dio e delle anime (Can. 2162).

B) Se il parroco non crede di acconsentire alla proposta dell' Ordinario, se è *inamovibile*, perchè si proceda al trasferimento, v'occorrono speciali facoltà della Sede Apostolica che il Vescovo deve curare di ottenere; se, invece, è *amovibile*, l'Ordinario può procedere senz'altro al trasferimento, salvo che la parrocchia alla quale dovrebbe passare, non sia di un ordine troppo inferiore, nel quale caso, riteniamo, si richiedano le stesse facoltà della Sede Apostolica come per i parroci *inamovibili* (Can. 2163, §§ 1, 2).

C) Il parroco deve in iscritto esporre le ragioni per le quali non crede di aderire al consiglio ed alle esortazioni dell' Ordinario, il quale se ancora persiste nel proposito di trasferirlo, giudicando di non potervi rinunziare, convocherà due parrochi consultori coi quali, a pena di nullità, vaglierà le condizioni in cui si trova la parrocchia *a qua* e quella *ad quam*, e le ragioni per le quali si ritiene utile e necessario il trasferimento (Can. 2164-2165).

D) Se, consultato i parroci, l'Ordinario crede che il trasferimento debba aver luogo, ripeterà le sue paterne esortazioni, perchè il parroco non si opponga al volere del suo Superiore (Can. 2166).

E) Persistendo ancora il parroco a rifiutarsi ed il Vescovo a giudicare che il trasferimento debba farsi pel bene della nuova parrocchia, questi ingiungerà al parroco, che fra un tempo che gli assegnerà, si porti alla nuova parrocchia, significandogli pure con documento, che trascorso tale tempo, la parrocchia che possiede, sarà dichiarata vacante.

F) Trascorso, infatto, tale tempo l'Ordinario senz'altro con decreto dichiarerà vacante la parrocchia (Can. 2167, §§ 1. 2).

Della procedura contro i chierici non residenti.
(Titolo XXX)

Il Tridentino sotto Paolo III contro i Vescovi non residenti aveva decretato: " *Si quis... justis et rationabilibus causis cessantibus, sex mensibus continuis extra suam dioecesim morando abfuerit, quartae partis fructuum unius anni... poenam ipso iure incurrat. Quod si per alios sex menses in huiusmodi absentia perseveraverit, aliam quartam partem fructuum... eo ipso amittat. Crescente vero contumacia..., Metropolitanus suffraganeos, Metropolitanum vero absentem suffraganeus Episcopus antiquior... Romano Pontifici denuntiare teneantur* „ (Sess. 6. cap. 1). Ma più tardi nella sessione 23ª cap. 1 oltre queste pene, contro il Vescovo assente per più di tre mesi dichiarò: " *Eum praeter mortalis peccati reatum quem incurrit, pro rata temporis absentiae fructus suos non facere: nec tuta conscientia (alia etiam declaratione non secuta) illos sibi detinere posse.* „

Queste disposizioni allo stesso cap. 1. della sess. 23ª furono estese ai parrochi: " *Eadem omnino, etiam quoad culpam, amissionem fructuum et poenas,* DE CURATIS INFERIORIBUS *sacrosancta synodus declarat et decernit.*„ Ed infine per gli stessi parrochi allo stesso luogo così specialmente dispose: "*Quod si per edictum citati, etiam non personaliter, contumaces fuerint, liberum esse vult Ordinariis, per* CENSURAS ECCLESIASTICAS *et* SEQUESTRATIONEM *et subtractionem fructuum, aliaque iuris remedia, etiam usque* AD PRIVATIONEM, *compellere ; nec executionem hanc quolibet privilegio..., consuetudine, etiam immemorabili (quae potius corruptela censenda est), sive appellatione aut inhibitione... suspendi posse.*„

Laonde i Vescovi e i Parroci non residenti: *Dopo i primi sei mesi: a)* perdevano la quarta parte dei frutti del beneficio di un anno; *b)* dopo i secondi sei mesi perdevano un'altra quarta parte dei frutti; *c)* finalmente venivano denunziati al Papa.

Dopo i tre mesi di permesso: a) commettevano colpa grave; *b)* perdevano i frutti del beneficio *pro rata* del tempo di assenza. In queste pene s'incorreva *ipso iure.*

I Parroci, poi, non residenti, citati dal Vescovo o personal-

mente o per pubblico editto, che era uno e non tre, giacchè il decreto uno ne prescrive, se, contumaci nella colpa, non riprendevano la residenza, incorrevano in un procedimento che era a piena libertà del Vescovo, col quale questi lo poteva costringere al dovere: *a)* infliggendogli ecclesiastiche censure, quale la sospensione; *b)* privandolo, mercè sequestro e sottrazione dei frutti del beneficio; *c)* ricorrendo ad altri mezzi consentiti dal dritto; *d)* privandolo, infine, dello stesso beneficio; *e)* contro i decreti esecutorii del Vescovo non avendo verun valore sospensivo, nè privilegio, nè immemorabile consuetudine, nè appello od altra proibizione.

Il N. Codice nel can. 2381 decreta: " *Qui officium, beneficium, dignitatem obtinet cum onere residentiae, si illegitime absit:* 1° *Eo ipso privatur omnibus fructibus sui beneficii vel officio pro rata illegitimae absentiae, eosque tradere debet Ordinario, qui ecclesiae vel alicui pio loco vel pauperibus distribuat;* 2° *Officio, beneficio, dignitate privetur, ad normam cann. 2168-2175.*„ Il parroco, (ed ogni altro beneficiario che abbia l'obbligo della residenza) abbandonando la parrocchia senza motivo e senza averne informato l'Ordinario e provveduta la chiesa di un competente vicario: *a) ipso facto* perde tutti i frutti del beneficio ed ufficio *per rata* della sua abusiva assenza, e li deve consegnare all'Ordinario, il quale li destinerà o ad una chiesa, o ad un luogo pio, ovvero ai poveri; *b)* l'Ordinario lo deve privare dell'ufficio, del beneficio, e della dignità (1) a norma del dritto, ossia deve procedere contro di lui giusta le norme stabilite *contra clericos non residentes.*

---

(1) Inter Canonicos — così il Card. Soglia — eminent qui Personatum, aut Officium, Dignitatem obtinent. *Personatus* est honoris praerogativa sine ulla administratione et iurisdictione: *Officium* est administratio rerum ecclesiasticarum sine ulla honoris praerogativa et iurisdictione: *Dignitas* est praerogativa honoris cum iurisdictione aut administratione. His honoris gradibus praesertim insigniti fuerunt Archidiaconi, Archipresbiteri, Praepositi, Decani, Primicerii, Cantores, Thesaurarii et Scholastici. Nunc autem Canonicis haec quidem honoris nomina relicta sunt, sed nomina inania et dignitates

La procedura è la seguente: 1° L'Ordinario mentre deve provvedere, a spese del parroco negligente, la parrocchia di quanto possa occorrere, perchè la salute delle anime non ne riporti danno, userà il primo rimedio penale (1), quale è *l'ammonizione o richiamo: Monitio* (2).

La forma dell'ammonizione vuole: *a)* sieno ricordate al Parroco le pene dalla Chiesa comminate contro i chierici non residenti; *b)* si faccia presente il can. 188, n. 8, a tenor del quale vacano *ipso facto et sine ulla declaratione* per tacita rinunzia ammessa dal dritto, quei benefici i cui possessori, dopo di averli abbandonati a proprio talento, all'invito dell'Ordinario a rientrare in un dato congruo tempo nel loro ufficio, entro questo tempo, senza esserne impediti, non obbedissero rientrando in parrocchia, nè rispondessero, giustificandosi; *c)* gli si assegni un congruo perentorio pel ritorno alla residenza (Can. 2168).

All'ammonizione ricevuta, il parroco: o non risponde; o obbedisce, rientrando nella cura; ovvero giustifica la sua condotta, allegando i motivi della sua assenza.

Nel *primo caso* l'Ordinario, a norma del can. 2149, costatato: che l'invito alla rinunzia fu regolarmente fatto al parroco e gli pervenne; che non ha risposto all'invito, pur non essendovi impedito; senz'altro lo dichiara rimosso dalla parrocchia, e vacante il beneficio (Can. 2169).

Con tale decreto di rimozione il parroco decade da ogni diritto, in pena della sua contumacia, e non può, quindi, invocare a suo favore il disposto del can 2154. § 1: *Amoto parocho Ordinarius, examinatoribus vel parochis consultoribus, qui partem habuerunt in amotione decernenda, in consilium adscitis, pro viribus*

---

ventosae vocari solent, quod nullum pene retinent vestigium pristinae potestatis. (Inst. Iur. Priv. Cap. 3° de Canonicis et Parochis).

(1) Remedia poenalia sunt: 1° Monitio; 2° Correptio; 3° Praeceptum; 4° Vigilantia (Can. 2306).

(2) Deve farsi, quando alcuno *versatus in proxima occasione delictum committendi vel in quem, ex inquisitione peracta, graves suspicio cadit delicti commissi.* L'Ordinario la può fare *per se vel per interpositam personam* (Can. 2307).

consulat sive TRANSLATIONE *ad aliam paroeciam* VEL ASSIGNATIONE *alius officii aut beneficii, si ad haec idoneus sit,* SIVE PENSIONE, *prout casus ferat et adiuncta permittant. § 2. Ceteris paribus, in provisione favendum magis renuntianti quam amoto* „ : perchè l'Ordinario, decretando la vacanza del beneficio, a questo disposto non è tenuto : *Quin teneatur praescripto can. 2154.*

Che se il parroco rimosso non ha più verun diritto, e l'Ordinario alla sua volta non è tenuto a provvederlo di altro, il diritto non toglie all'Ordinario la facoltà, ove glielo suggerissero sentimenti di equità o di umanità, a seconda dei casi, di avvalersi del can. 2154, e di giovare il parroco rimosso o con un *trasferimento*, o con *l'assegnargli* altro ufficio o beneficio, o con una *pensione.*

Nel *secondo* caso l' Ordinario, se costaterà, che l'assenza fu arbitraria e quindi colpevole, *è tenuto* ad infliggergli *la privazione dei frutti pro tempore absentiae,* preveduta dal can. 2381 ; e gli *può* infliggere una pena in rapporto alla gravezza della colpa, qualora il caso lo richieda. *È tenuto* l'Ordinario a privarlo dei frutti, perchè è di diritto naturale, che il chierico non faccia suoi i frutti del suo beneficio senza aver prestato il suo ufficio : *Do, ut des : do, ut facias* (Can. 2170).

Nel *terzo* caso, l' Ordinario non più agendo da solo, ma assistito da due esaminatori sinodali (2), dovrà giudicare, se le cagioni dell'assenza allegate dal parroco sono quelle riconosciute

---

(1) L'ufficio degli *esaminatori*, detti *sinodali* se nominati nel Sinodo diocesano che si deve celebrare ogni dieci anni almeno (Can. 356), detti *prosinodali,* se nominati nell'intervallo dell'uno e l'altro Sinodo dal Vescovo, previo consiglio del Capitolo Cattedrale (Can. 386), è contemplato nel Can. 389 : § 1 Examinatores synodales operam suam diligenter navent praesertim experimentis habendis ad provisionem paroeciarum nec non processibus de quibus in can. 2147. § 2. Pro experimentis vero habendis ad clericorum ordinationem et approbationem sacerdotum qui petunt facultatem excipiendi sacramentales confessiones aut sacras conciones habendi, et pro examinibus de quibus in can. 130, integrum est Episcopo vel examinatorum synodalium vel aliorum opera uti.

dal dritto; ed all'uopo ordinerà opportune ricerche (Can. 2171). Uditi gli esaminatori, se l'Ordinario giudicherà illegittimi gli addotti motivi, al parroco assegnerà la seconda volta un termine entro il quale deve ritornare, salva restando la privazione dei frutti pel tempo dell'assenza (Can. 2173).

Elasso questo secondo perentorio e non ritornando il parroco, se questi è *amovibile*, l'Ordinario *ha la facoltà* di privarlo subito della parrocchia, se non vuole assegnargli un altro perentorio; se è *inamovibile,* qualora adduca nuove ragioni e controdeduzioni, l'Ordinario le sottoporrà all'esame degli stessi esaminatori; indi, se ancora queste saranno giudicate illegittime, gli *darà il precetto* (1), che in un dato tempo ritorni alla parrocchia *sub poena privationis beneficii* IPSO FACTO *incurrenda:* passato il quale — che è il terzo ed ultimo perentorio — l'Ordinario *lo dichiarerà privato del beneficio.*

Se, invece, il parroco entro questo secondo perentorio avrà fatto ritorno, o è amovibile, o è inamovibile, l'Ordinario gli *darà il precetto*, che non ardisca di allontanarsi più dalla parrocchia senza sua licenza scritta, sotto pena della privazione di essa *ipso facto incurrenda.* Il che importa che verificandosi tale colpa, la privazione del beneficio non avrà bisogno di un nuovo giudizio o processo, ma si sarà incorsa *ipso facto* (Can. 2173-2174).

Nè nell'uno, nè nell'altro caso, però, l' Ordinario potrà dichiarare vacante il beneficio, se non, oltre di aver vagliate insieme con gli esaminatori le ragioni dell'allantonamento addotte del parroco, dopo di aver anche costatato, che egli poteva chiedergli in iscritto la licenza, e non lo fece (Can. 2175).

---

(1) Monitionibus et correptionibus incassum factis, vel si ex eisdem effectum sperare non liceat, *datur praeceptum*, quo quid agere quidve evitare praeventus debeat, accurate indicetur, cum poenae comminatione in casu transgressionis (Can. 2310).

Della procedura contro i chierici concubinari.
(Titolo XXXI)

I chierici si devono guardar bene dal convivere con donne sulle quali possa cadere sospetto, o di frequentarle. La Chiesa, perchè i fedeli non avessero a trarne scandalo, e perchè i suoi chierici fossero circondati della massima stima per poter fruttuosamente disimpegnare il santo ministero, fin dai primi secoli si è occupata intorno alla coabitazione dei chierici con persone di diverso sesso, emanando all'uopo le sue severe disposizioni. Il Concilio ecumenico di Nicea (anno 325) emise il seguente decreto: „ *Interdixit per omnia magna synodus, non Episcopo, non presbytero, non diacono, nec alicui omnino qui in clero est, licere subintroductam habere mulierem, nisi forte aut matrem, aut sororem, aut amitam, vel eas tantum personas, quae suspicionem effugiunt* „ (Can. 3°). Quello Cartaginese 3° (anno 397) estese un po' l'enumerazione delle donne congiunte, da ritenersi insospettabili: „ *Ut cum omnibus omnino clericis extraneae foeminae cohabitent; sed solae matres, aviae, et materterae, amitae, sorores et filiae fratrum aut sororum* „ (Can. 17°). Avendo alcuni concilii particolari, come quello di Forlì (anno 791) e di Magonza (anno 888) e qualche altro ancora, ecceduto nella severità, proibendo la coabitazione senza veruna eccezione, neppure quella fatta dal Niceno, Innocenzo 3° richiamò il decreto del concilio di Nicea: " *Cum clericis quoque non permittas mulierculas habitare, nisi forte de illis personis existant, in quibus naturale foedus nihil permittit saevi criminis suspicari* (Cap. *A nobis 9 de Cohabit. cler. et mul.*). E questa è stata la legge vigente finoggi, ossia il dritto comune, non essendo stata la legge innocenziana derogata da alcun'altra legge generale della Chiesa. Ben vero, permettendo Innocenzo tali persone perchè congiunte da *vincoli naturali,* intese sempre la condizione che con veruna di costoro vi sia pericolo o motivo di scandalo; laonde, se, nel fatto, questa coabitazione fosse stata *pericolosa* o *scandalosa,* la concessione non doveva ritenersi per fatta.

Il N. Codice riportando quasi letteralmente il decreto di Innocenzo così si esprime al can. 133 § 2: " *Eisdem (clericis) licet cum illis tantum mulieribus cohabitare in quibus naturale foedus nihil mali permittit suspicari, quales sunt mater, soror, amita et huiusmodi* „ alle quali persone aggiunge quelle le quali per la specchiata loro onestà congiunta ad un'età piuttosto avanzata, sono del tutto insospettabili: " *aut quibus spectata morum honestas, cum provectiore aetate coniuncta, omnem suspicionem amoveat* „. Il giudicare, se in un caso particolare sia pericoloso o scandaloso il coabitare con persone, sulle quali ordinariamente non cade sospetto, o il frequentarle, è proprio del Vescovo, il quale solo ha il dritto e l'ufficio di proibire tale coabitazione o frequenza. Coloro che alla proibizione del Vescovo si oppongono e persistono, si presumono *concubinarii* (Can. 133) e sono perciò passibili di pena.

La procedura è la seguente:

A) L'Ordinario ammonirà il chierico a mandar via tale donna sospetta, se si tratta di coabitazione, o di smettere dal frequentarla, minacciandogli le pene contra i chierici concubinari. Il can. 2359 commina contro i chierici *in sacris*, sia secolari, sia religiosi, concubinari, *la sospensione a divinis*, quando non abbiano tenuto in debito conto l' ammonizione ed abbiano, quindi, continuato a coabitare insieme, e ciò sia per indurli all'obbedienza, sia per la riparazione dello scandalo; e *la privazione* dei frutti dell'ufficio, del beneficio, e della dignità (Can. 2176).

B) Se il chierico non obbedirà a tale precetto, nè curerà di rispondere, l'Ordinario, costatato, che il chierico, se avesse voluto, avrebbe potuto eseguire il precetto: 1° Lo *sospenderà a divinis;* 2° Se è parroco, lo sospenderà e subito procederà per la privazione della parrocchia; 3° Qualora, poi, avesse anche un altro beneficio che fosse *semplice*, cioè senza cura di anime, se dopo due mesi dalla sospensione non si sarà emendato, lo priverà della metà dei frutti del beneficio; dopo altri tre mesi lo priverà di tutti i frutti; e dopo altri tre mesi, dello stesso beneficio (Can. 2177).

C) Se non obbedirà, ma addurrà ragioni a discolpa, l'Or-

dinario inviterà due esaminatori prosinodali che interpellerà sopra le ragioni addotte (Can. 2178).

D) Se, dopo tale esame, l'Ordinario giudicherà illegittime le ragioni a discolpa, glielo significherà al più presto con formale precetto che, tra un breve tempo assegnatogli, obbedisca (Can. 2179).

E) Se anche questa volta non obbedirà, se egli è un parroco *amovibile*, l'Ordinario lo potrà costringere e con la sospensione *a divinis* e col procedere senz'altro alla privazione del beneficio come si è detto al can. 2177, senza tener conto se vi fossero delle eventuali nuove scuse; se invece è *inamovibile* e nuove ragioni adduce, l'Ordinario le esaminerà insieme coi due esaminatori, di cui al can. 2178 (Can. 2180).

F) Se anche queste ultime ragioni non saranno giudicate giustificative, l'Ordinario gli assegnerà un altro perentorio, perchè obbedisca con la rinunzia, dopo il quale, lo sospenderà *a divinis* e procederà per la privazione, come al can. 2177 (Can. 2181).

Della procedura contro il parroco negligente
(Titolo XXXII)

Nei canoni 467, § 1, 258, § 1, 1178, 1330, 1332, 1344 son contenuti i principali e più importanti doveri di chi ha cura di anime. Essi sono: *a)* celebrare i divini offici; *b)* amministrare i sacramenti; *c)* far le parti del buon pastore, conoscendo le sue pecorelle, e all'uopo, correggendole; *d)* accogliere con carità i poveri; *e)* istruire i fanciulli; *f)* visitare gl'infermi, assisterli, munirli degli ultimi sacramenti ecc.; *g)* curare il decoro della Casa di Dio, e impedirne la profanazione con negozi, fiere ecc.; *h)* preparare in giorni stabiliti i fanciulli alla confessione ed alla cresima, e specialmente nella Quaresima disporli alla 1.ª Comunione; *i)* predicare nelle domeniche e nei dì festivi la omelia specialmente nella santa Messa e in altra ora, la più opportuna, spiegare la catechesi agli adulti.

A) Quando un parroco gravemente trascurasse questi essenziali doveri, o li violasse, il Vescovo lo dovrà ammonire, ri-

cordandogli la rigorosa obbligazione che grava sulla sua coscienza e le pene dal diritto comminate contro i trasgressori (Can. 2182).

B) Se il parroco non si emenderà, il Vescovo, dopo la *ammonizione* gli farà la *correzione* infliggendogli una congrua pena a seconda della gravezza della colpa, dopo, però, che sono stati chiamati a giudicare due esaminatori prosinodali, e dopo che, concessa al parroco la facoltà di difendersi, il Vescovo avrà giudicato che il parroco più e più volte è stato negligente in cosa grave per un tempo notevole o abbia violati i suoi doveri parrocchiali, senza poter validamente scusarsi delle sue omissioni o violazioni (Can. 2183).

C) Nel caso che la correzione e la punizione non sieno valse a richiamarlo al dovere, l'Ordinario, dopo provato, giusta il precedente can. 2183, che il parroco persiste nel trascurare o nel violare colpevolmente i doveri parrocchiali in cosa grave, se il parroco è *amovibile*, subito lo potrà privare della parrocchia, procedendo contro di lui ; se è *inamovibile*, a seconda la gravità della colpa lo punirà con la privazione o totale o parziale dei frutti del beneficio, i quali dovranno essere a vantaggio dei poveri.

D) Se, malauguratamente, persisterà nella sua colpevole negligenza, l'Ordinario, provato, come sopra, l'ostinatezza del parroco, procederà per la sua rimozione.

LAUS DEO !

INDICE

PARTE PRIMA

Pag,

Dedica a S. È. Mons. Mich. Zezza di Zapponeta III

Risposta IV

Prefazione di Mons. Alf. Ferrandina V

Chi è il parroco — Chi sono ai parroci equiparati — Dei cappellani militari — *Can. 451* 1

Dell'unione di una parrocchia ad una persona morale — Del parroco quando è persona morale — *Can. 452* 9

Dei requisiti necessari all'ufficio di parroco — *Can. 453* . . 11

Della stabilità dei parroci e delle parrocchie — *Can. 454* . . 15

Della nomina dei parroci *Sede plena — Sede vacante* — Delle parrocchie riservate alla Sede Apostolica — Del giuspatronato — *Can. 455* 19

Della nomina del parroco che sia un religioso — *Can. 456.* . 35

Della nomina dei quasi-parrochi — Della parrocchia vacante — *Can. 457-458* 36

Doveri del Vescovo nella nomina di un parroco — Del Concorso e sue norme — *Can. 459* 37

Della unicità del parroco e della parrocchia — *Can. 460* . . 50

Da qual momento il parroco ottiene la cura delle anime — *Can. 461.* 53

Delle funzioni proprie del parroco — *Can. 462* 55

Dei dritti parrocchiali — *Can. 463* 70

Quali sono i sudditi di un parroco — *Can. 464* 74

Dei vari doveri del parroco — *Can. 465.* 76

Ancora dei doveri del parroco — *Can. 466* 82

Ancora dei doveri del parroco — *Can. 467* 87

„ Circa il Battesimo 91

„ Circa la Cresima 105

„ Circa l'Eucaristia 106

„ Circa la Penitenza 112

„ Circa l'Estr. Unzione. 114

„ Circa il Matrimonio 117

Pag.

Ancora dei doveri del parroco — *Can. 468* 121
Ancora dei doveri del parroco — *Can. 469* 122
Dei libri parrocchiali, del suggello e dell'archivio — *Can. 470* . 123
Del Vicario Curato — *Can. 471*. 124
Della Parrocchia vacante — Del Vicario Economo — *Can. 472-473.* 126
Del Vicario Sostituto — *Can. 474* 127
Del Vicario Coadiutore — *Can. 475.* 128
Del Vicario Cooperatore — *Can. 476* 129
Della stabilità dei Vicarii parrocchiali — *Can. 477* . . . 132
Della precedenza fra i Vicarii parrocchiali *Can. 478* . . . 132
Del Rettore di chiesa — Sua nomina — *Can. 479-480* . . . 134
Delle funzioni proprie del Rettore — *Can. 481-482-483-484.* . 135

PARTE SECONDA

Degli obblighi del Rettore e sua stabilità — *Can. 485-486* . . 137
Dell'amministrazione di dritto del parroco — *Can. 1182* . . 141
Della facoltà di dispensare concessa al parroco — *Can. 83-1245.* 142
Dritti del P. in rapporto con le Confraternite — *Can. 609-716* . 143
Dovere del P. circa la ricezione di una denunzia — *Can. 1936* . 144
Dovere del P. circa il secreto "*ratione sacri ministerii*„ — *Can.1755.* 145
Dovere del P. circa le processioni e circa il Seminario — *Can. 1294 1355-1356* 146
Dovere del P. circa le S. Missioni, gli acattolici, le sacre vocazioni, e le S. Reliquie — *Can. 1349-1289* 147
Esortazioni ai P. — *Cann. 1405-711.* 147
Il P. non può essere Vicario Gen. — *Can. 367* 150
Dei parroci consultori — *Cann. 385-386-387-388-339-390* . . 150
Dei parroci religiosi — *Can. 626-630* 152
Della proibizione al P. di ascoltare le confessioni. — *Can. 880* . 154
Della rimozione dei parroci inamovibili — *Can. 2147* . . . 154
Procedura per la rimozione dei parroci inamovibili — *Can. 2148* 161
Procedura per la rimozione dei parroci amovibili — *Can. 2157* e segg. 163
Procedura per la traslazione del parroco — *Can. 1262* e segg. . 164
Procedura contro i chierici non residenti — *Can. 2168* e segg. . 166
Procedura contro i chierici concubinari — *Can. 2176* e segg. . 171
Procedura contro i parroci negligenti — *Can. 2182* e segg. . 173

34709